

**DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

**ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA - MERCATO  
ALTERNATIVO DEL CAPITALE, SISTEMA  
MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE ORGANIZZATO E  
GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., DELLE AZIONI  
ORDINARIE E DEI *WARRANT* DI CRESCITA S.p.A.**

**Crescita**

*Nominated Adviser*

*Global Coordinator*

*Bookrunner*

Specialista



AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (“**AIM Italia**”) è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con *business* consolidati. L’investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall’investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

**Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento.**

Né il presente Documento di Ammissione né l'operazione descritta nel presente Documento di Ammissione costituisce un'offerta al pubblico di strumenti finanziari né un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e dal regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento 11971**"). Pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto informativo secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario n. 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF).

L'Offerta costituisce un collocamento riservato, rientrante nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del TUF e dall'articolo 34-*ter* del Regolamento 11971.

L'esperienza e la professionalità dei componenti dell'organo amministrativo, in relazione alla politica di investimento della Società sono illustrate nella Sezione I, Capitolo 10, Paragrafo 10.1 del presente Documento di Ammissione.

## INDICE

DEFINIZIONI.....	8
SEZIONE I.....	15
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.....	15
1. PERSONE RESPONSABILI.....	16
1.1 RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE.....	16
1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	16
2. REVISORI LEGALI DEI CONTI.....	17
2.1 REVISORI LEGALI DELL'EMITTENTE.....	17
2.2 INFORMAZIONI SUI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE.....	17
3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE.....	18
3.1 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE RELATIVE A PERIODI INFRANNUALI.....	18
4. FATTORI DI RISCHIO.....	19
4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE.....	19
4.1.1 ..... Rischi connessi alla mancanza di storia operativa.....	19
4.1.2 ..... Rischi connessi alla mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.20	
4.1.3 ..... Rischi connessi all'esercizio del Diritto di Recesso.....	21
4.1.4 ..... Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante.....	22
4.1.5 ..... Rischi connessi al procedimento di liquidazione e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione dello stesso.....	23
4.1.6 ..... Rischi connessi all'insufficienza delle Somme Utilizzabili.....	24
4.1.7 ..... Rischi connessi alla riduzione delle Somme Vincolate a seguito di pretese di terzi e/o eventi straordinari.....	25
4.1.8 ..... Rischi connessi all'incapacità di ottenere finanziamenti ovvero risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente.....	25
4.1.9 ..... Rischi connessi all'attività di <i>due diligence</i> sulle potenziali <i>Target</i> .....	26
4.1.10..... Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi.....	26
4.1.11.... Rischi connessi all'assunzione e/o al mantenimento di personale qualificato a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante.....	27
4.1.12.... Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave.....	27
4.1.13.... Rischi connessi alla struttura di <i>governance</i> della Società.....	27
4.1.14.... Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse dei membri del Consiglio di amministrazione in merito alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.....	28
4.1.15..... Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse dei membri del Consiglio di amministrazione in relazione all'individuazione di una <i>Target</i> che sia una Parte Correlata di uno di essi.....	30
4.1.16.... Rischi connessi alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Emittente a seguito dell'Operazione Rilevante.....	30
4.1.17.... Rischi connessi ai Promotori e legati alle ipotesi di conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie e agli eventuali acquisti di Azioni Ordinarie sul mercato.....	30
4.1.18.... Rischi connessi ai conflitti di interesse del <i>Nomad</i> .....	31
4.1.19.... Rischi connessi al c.d. " <i>Bail-in</i> ".....	31
4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA.....	33
4.2.1 ..... Rischi connessi alla <i>Target</i> e al suo settore di attività.....	33
4.2.2 ..... Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante.....	33
4.2.3 ..... Rischi connessi alla mancata diversificazione dell'investimento.....	35
4.2.4 ..... Rischi connessi all'investimento in società non quotate.....	35

4.2.5 .....	Rischi connessi al quadro normativo in cui opera l'Emittente .....	35
4.3	FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E NEI <i>WARRANT</i> OFFERTI SU AIM ITALIA .....	35
4.3.1 .....	Rischi connessi alle particolari caratteristiche dell'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei <i>Warrant</i> dell'Emittente .....	35
4.3.2 .....	Rischi connessi alla negoziazione su AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie.....	36
4.3.3 .....	Rischi connessi all'effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti .....	37
4.3.4 .....	Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e nei <i>Warrant</i> dell'Emittente .....	37
4.3.5 .....	Rischi di diluizione connessi alla conversione delle Azioni Speciali.....	38
4.3.6 .....	Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei <i>Warrant</i> .....	38
4.3.7 .....	Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dai Promotori .....	39
5.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE .....	41
5.1	STORIA ED EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE .....	41
5.1.1 .....	Denominazione sociale .....	41
5.1.2 .....	Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese .....	41
5.1.3 .....	Data di costituzione e durata dell'Emittente.....	41
5.1.4 .....	Sede Legale e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, Paese di costituzione e sede sociale .....	41
5.1.5 .....	Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente .....	41
5.2	PRINCIPALI INVESTIMENTI .....	42
5.2.1 .....	Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente fino alla data del Documento di Ammissione .....	42
5.2.2 .....	Investimenti in corso di realizzazione.....	42
5.2.3 .....	Investimenti futuri.....	42
6.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ .....	43
6.1	PRINCIPALI ATTIVITÀ.....	43
6.2	PUNTI DI FORZA DELL'EMITTENTE .....	43
6.3	POLITICA DI INVESTIMENTO.....	46
6.3.1 .....	Politica di investimento.....	46
6.3.2 .....	Tipologie di Operazioni di investimento e tipologia di beni oggetto dell'attività di investimento dell'Emittente .....	48
6.3.3 .....	Struttura dell'Operazione Rilevante e modalità di finanziamento della stessa.....	49
6.3.4 .....	Ricerca, selezione, valutazione delle opportunità di investimento e approvazione delle operazioni di investimento .....	49
6.3.5 .....	Costituzione e modalità di utilizzo delle Somme Vincolate.....	50
6.3.6 .....	Procedura per l'approvazione e la realizzazione dell'Operazione Rilevante .....	51
6.4	DESCRIZIONE DEI PRODOTTI VENDUTI E/O DEI SERVIZI OFFERTI .....	54
6.5	PRINCIPALI MERCATI .....	54
6.6	FATTORI ECCEZIONALI CHE HANNO INFLUENZATO L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE E/O I MERCATI IN CUI OPERA.....	56
6.7	DIPENDENZA DELL'EMITTENTE DA BREVETTI O LICENZE, DA CONTRATTI INDUSTRIALI, COMMERCIALI O FINANZIARI, O DA NUOVI PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE.....	56
7.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	57
7.1	DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE CUI APPARTIENE L'EMITTENTE .....	57
7.2	SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'EMITTENTE .....	57
8.	PROBLEMATICHE AMBIENTALI .....	58
9.	INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE .....	59
9.1	TENDENZE RECENTI SULL'ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE, DELLE VENDITE E DELLE SCORTE E NELL'EVOLUZIONE DEI COSTI E DEI PREZZI DI VENDITA.....	59

9.2	TENDENZE, INCERTEZZE, RICHIESTE, IMPEGNI O FATTI NOTI CHE POTREBBERO RAGIONEVOLMENTE AVERE RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE SULLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE ALMENO PER L'ESERCIZIO IN CORSO .....	59
10.	ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E PRINCIPALI DIRIGENTI .....	60
10.1	ORGANI SOCIALI E PRINCIPALI DIRIGENTI.....	60
10.1.1....	Consiglio di amministrazione .....	60
10.1.2....	Collegio Sindacale .....	71
10.1.3....	Principali Dirigenti.....	90
10.1.4....	Soci Fondatori.....	90
10.1.5....	Rapporti di parentela esistenti tra i soggetti indicati nei precedenti paragrafi 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3.....	90
10.2	CONFLITTI DI INTERESSI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI PRINCIPALI DIRIGENTI.....	91
10.3	ACCORDI O INTESI CON I PRINCIPALI AZIONISTI, CLIENTI, FORNITORI O ALTRI, A SEGUITO DEI QUALI SONO STATI SCELTI MEMBRI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO O PRINCIPALI DIRIGENTI.....	93
10.4	EVENTUALI RESTRIZIONI CONCORDATE DAI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O DEL COLLEGIO SINDACALE E/O DAI PRINCIPALI DIRIGENTI PER QUANTO RIGUARDA LA CESSIONE DEI TITOLI DELL'EMITTENTE .....	93
11.	PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	95
11.1	DATA DI SCADENZA DEL PERIODO DI PERMANENZA NELLA CARICA ATTUALE, SE DEL CASO, E PERIODO DURANTE IL QUALE LA PERSONA HA RIVESTITO TALE CARICA .....	95
11.2	INFORMAZIONI SUI CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI DAI MEMBRI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA CON L'EMITTENTE O CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE CHE PREVEDONO INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO .....	95
11.3	DICHIARAZIONE CHE ATTESTA L'OSSERVANZA DA PARTE DELL'EMITTENTE DELLE NORME IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO VIGENTI.....	95
12.	DIPENDENTI.....	98
12.1	DIPENDENTI.....	98
12.2	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E <i>STOCK OPTION</i> .....	98
12.3	DESCRIZIONE DI EVENTUALI ACCORDI DI PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AL CAPITALE DELL'EMITTENTE.....	98
12.4	CORRISPETTIVI E ALTRI <i>BENEFIT</i> .....	98
13.	PRINCIPALI AZIONISTI.....	99
13.1	PRINCIPALI AZIONISTI.....	99
13.2	SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULL'EMITTENTE .....	99
13.3	ACCORDI CHE POSSONO DETERMINARE UNA VARIAZIONE DELL'ASSETTO DI CONTROLLO DELL'EMITTENTE E PATTI PARASOCIALI .....	100
14.	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .....	101
14.1	OPERAZIONI INFRAGRUPPO.....	101
14.2	CREDITI E GARANZIE RILASCIATE A FAVORE DI AMMINISTRATORI E SINDACI.....	101
15.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	102
15.1	CAPITALE AZIONARIO.....	102
15.1.1....	Capitale emesso .....	102
15.1.2....	Azioni non rappresentative del capitale.....	102
15.1.3....	Azioni proprie .....	102
15.1.4....	Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o <i>cum warrant</i> .....	102
15.1.5....	Indicazione di eventuali diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale .....	102
15.1.6.....	Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo .....	102

15.1.7....	Descrizione dell'evoluzione del capitale azionario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.....	103
15.2	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO .....	103
15.2.1....	Descrizione dell'oggetto sociale e degli scopi dell'Emittente .....	103
15.2.2....	Sintesi delle disposizioni dello Statuto dell'Emittente riguardanti i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza .....	103
15.2.3.....	Descrizione dei diritti, dei privilegi e delle restrizioni connessi a ciascuna classe di Azioni.....	104
15.2.4.....	Descrizione delle modalità di modifica dei diritti dei possessori delle Azioni, con indicazione dei casi in cui le condizioni sono più significative delle condizioni previste per legge.....	107
15.2.5....	Disposizioni statutarie e normative relative alla modifica dei diritti degli azionisti .....	108
15.2.6....	Descrizione delle condizioni che disciplinano le modalità di convocazione delle Assemblee annuali e delle Assemblee straordinarie dei soci, ivi comprese le condizioni di ammissione .....	108
15.2.7....	Descrizione delle disposizioni dello Statuto che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente .....	109
15.2.8....	Indicazione di eventuali disposizioni dello Statuto dell'Emittente che disciplinano la soglia di possesso al di sopra della quale vige l'obbligo di comunicazione al pubblico della quota di Azioni Ordinarie posseduta .....	109
15.2.9....	Descrizione delle condizioni previste dall'atto costitutivo e dallo Statuto per la modifica del capitale .....	110
16.	CONTRATTI IMPORTANTI .....	111
17.	INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI.....	113
17.1	RELAZIONI E PARERI DI ESPERTI .....	113
17.2	INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI.....	113
18.	INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E INFORMAZIONI FONDAMENTALI.....	114
18.1	INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI .....	114
	SEZIONE II .....	115
	NOTA INFORMATIVA .....	115
1.	PERSONE RESPONSABILI.....	116
1.1	PERSONE RESPONSABILI DELLE INFORMAZIONI .....	116
1.2	DICHIARAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI .....	116
2.	FATTORI DI RISCHIO.....	117
3.	INFORMAZIONI FONDAMENTALI.....	118
3.1	DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE .....	118
3.2	RAGIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE E IMPIEGO DEI PROVENTI.....	118
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE.....	119
4.1	DESCRIZIONE DEL TIPO E DELLA CLASSE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE.....	119
4.1.1 .....	Descrizione delle Azioni Ordinarie .....	119
4.1.2 .....	Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.....	119
4.1.3 .....	Caratteristiche degli strumenti finanziari.....	119
4.1.4 .....	Valuta di emissione degli strumenti finanziari .....	119
4.1.5 .....	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio .....	119
4.1.6 .....	Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi.....	120
4.1.7 .....	Data prevista per l'emissione degli strumenti finanziari .....	121
4.1.8 .....	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.....	121

4.1.9 .....	Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari	122
4.1.10....	Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso .....	122
4.2	<i>WARRANT</i> .....	123
4.2.1 .....	Descrizione dei <i>Warrant</i> .....	123
4.2.2 .....	Legislazione in base alla quale i <i>Warrant</i> sono stati emessi.....	123
4.2.3 .....	Caratteristiche dei <i>Warrant</i> .....	123
4.2.4 .....	Valuta di emissione dei <i>Warrant</i> .....	124
4.2.5 .....	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi ai <i>Warrant</i> e procedura per il loro esercizio .....	124
4.2.6 .....	Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi.....	126
4.2.7 .....	Data prevista per l'emissione degli strumenti finanziari .....	126
4.2.8 .....	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.	127
4.3	PROFILI FISCALI .....	127
4.3.1 .....	Definizioni .....	127
4.3.2 .....	Regime fiscale relativo alle Azioni.....	127
4.3.3 .....	Regime fiscale dei dividendi.....	128
4.3.4 .....	Regime fiscale delle plusvalenze .....	136
4.3.5 .....	<i>Tobin tax</i> (legge 24/12/2012 n. 228 articolo 1, commi da 491 a 500).....	143
4.3.6 .....	Imposta di successione e donazione .....	145
4.4	REGIME FISCALE RELATIVO AI <i>WARRANT</i> .....	147
5.	POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA .....	150
5.1	AZIONISTA VENDITORE .....	150
5.2	NUMERO E CLASSE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI DAGLI AZIONISTI VENDITORI.....	150
5.3	ACCORDI DI <i>LOCK-UP</i> .....	150
5.4	<i>LOCK-IN</i> PER NUOVI <i>BUSINESS</i> .....	151
6.	SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE DELLE AZIONI ORDINARIE ALLA NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA .....	152
6.1	PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE ALL'AMMISSIONE DELLE AZIONI ORDINARIE ALLA NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA .....	152
7.	DILUIZIONE.....	153
7.1	AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA DERIVANTE DALLA CONVERSIONE DELLE AZIONI SPECIALI .....	153
8.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	156
8.1	CONSULENTI.....	156
8.2	LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE.....	156
8.3	DOCUMENTAZIONE INCORPORATA MEDIANTE RIFERIMENTO.....	156
8.4	APPENDICE .....	156

## DEFINIZIONI

<b>AIM Italia</b>	Indica AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
<b>Aumento di Capitale</b>	Indica l'aumento di capitale a pagamento della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria di Crescita in data 22 febbraio 2017, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a Euro 150.000.000, mediante emissione di massime n. 15.000.000 Azioni Ordinarie, cui sono abbinati i <i>Warrant</i> in ragione di n. 5 <i>Warrant</i> ogni 10 Azioni Ordinarie.
<b>Aumento di Capitale Promotori</b>	Indica l'aumento di capitale in opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria dell'Emittente in data 22 febbraio 2017, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a Euro 2.950.000, mediante emissione di massime n. 295.000 Azioni Speciali.
<b>Aumento di Capitale Warrant</b>	Indica l'aumento di capitale a pagamento della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria di Crescita in data 22 febbraio 2017, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a Euro 203.489, mediante emissione di massime n. 2.034.890 Azioni di Compendio <i>Warrant</i> , da riservarsi all'esercizio di corrispondenti massimi n. 7.500.000 <i>Warrant</i> .
<b>Azioni di Compendio Warrant</b>	Indica le massime n. 2.034.890 Azioni Ordinarie rinvenienti dall'Aumento di Capitale <i>Warrant</i> , a servizio dell'esercizio dei <i>Warrant</i> .
<b>Azioni Ordinarie</b>	Indica, complessivamente, tutte le Azioni Ordinarie dell'Emittente, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e per cui è stata presentata a Borsa Italiana domanda di ammissione a quotazione su AIM Italia.
<b>Azioni Speciali</b>	Indica le massime n. 300.000 azioni speciali della Società, prive di indicazione del valore nominale.



<b>Banca IMI</b>	Indica Banca IMI S.p.A., con sede legale in Milano, Largo Mattioli, n. 3.
<b>Borsa Italiana</b>	Indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
<b>Codice Civile</b>	Indica il Regio Decreto 16 marzo 1942 - XX, n. 262.
<b>Collegio Sindacale</b>	Indica il collegio sindacale dell'Emittente.
<b>Consiglio di amministrazione</b>	Indica il consiglio di amministrazione dell'Emittente.
<b>CONSOB o Consob</b>	Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini, n. 3.
<b>Conti Vincolati</b>	Indica uno o più conti corrente vincolati aperti da Unione Fiduciaria - in proprio nome e fiduciariamente per conto e nell'interesse esclusivo della Società - sui quali saranno depositate le Somme Vincolate.
<b>Contratto di Servizi</b>	Indica il contratto di servizi a titolo oneroso sottoscritto tra la Società e Crescita Holding in data 22 febbraio 2017, descritto nella Sezione I, Capitolo 16.
<b>Crescita Holding</b>	Indica Crescita Holding S.r.l., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati, n. 29, n. REA MI – 2109947, n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P. IVA n. 09726410963.
<b>Data del Documento di Ammissione</b>	Indica la data in cui l'Emittente provvede a trasmettere a Borsa Italiana il Documento di Ammissione, almeno 3 (tre) giorni di mercato aperto prima della prevista Data di Ammissione.
<b>Data di Ammissione</b>	Indica la data di decorrenza dell'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei <i>Warrant</i> dell'Emittente su AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana.
<b>Data di Avvio delle Negoziazioni</b>	Indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei <i>Warrant</i> dell'Emittente su AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana.
<b>Diritto di Recesso</b>	Indica il diritto di recesso per modifica della clausola dell'oggetto sociale e proroga del termine di durata della Società, spettante ai titolari di Azioni Ordinarie che non

	abbiano concorso alla deliberazione di approvazione dell'Operazione Rilevante, da esercitarsi ai termini e alle condizioni di cui agli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile e all'articolo 8 dello Statuto.
<b>D. Lgs. 39/2010</b>	Indica il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 attuativo della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
<b>Documento di Ammissione</b>	Indica il presente documento di ammissione, predisposto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
<b>Emittente o Società o Crescita</b>	Indica Crescita S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati, n. 29; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09800730963.
<b>Global Coordinator e Bookrunner e Specialista</b>	Indica Banca IMI.
<b>Monte Titoli</b>	Indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
<b>Nominated Adviser o Nomad</b>	Indica Banca IMI.
<b>Offerta</b>	Indica l'offerta di sottoscrizione avente a oggetto le Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale, con sottoscrizione minima di n. 10.000 Azioni Ordinarie per un corrispettivo totale di almeno Euro 100.000 per investitore e per ogni offerta separata, rivolta a (i) investitori qualificati italiani così come definiti e individuati dall'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti e investitori istituzionali esteri ai sensi della <i>Regulation S</i> dello <i>United States Securities Act</i> del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) (c.d investitori qualificati); e (ii) ad altre categorie di investitori diversi dagli Investitori Qualificati, purché, in tale ultimo caso, l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e 34-ter del Regolamento Emittenti.
<b>Operazione Rilevante</b>	Indica l'operazione di acquisizione di società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità

effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o - in via preferenziale – la fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.

<b>Parti Correlate</b>	Indica i soggetti ricompresi nella definizione del Principio Contabile Internazionale IAS n. 24.
<b>Placing Agent</b>	Indica Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, n. 156.
<b>Prezzo di Offerta</b>	Indica il prezzo, pari a Euro 10 per ciascuna azione, di cui Euro 1 da imputare a capitale ed Euro 9 da imputare a sovrapprezzo, a cui verranno collocate le Azioni Ordinarie con abbinati gratuitamente n. 2 (due) <i>Warrant</i> ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte in sede di Offerta.
<b>Principi Contabili Internazionali o IFRS o IAS/IFRS</b>	Indica tutti gli “ <i>International Financial Reporting Standards</i> ” emanati dallo IASB (“ <i>International Accounting Standards Board</i> ”) e riconosciuti dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, che comprendono tutti gli “ <i>International Accounting Standards</i> ” (IAS), tutti gli “ <i>International Financial Reporting Standards</i> ” (IFRS) e tutte le interpretazioni dell’“ <i>International Financial Reporting Interpretations Committee</i> ” (IFRIC), precedentemente denominate “ <i>Standing Interpretations Committee</i> ” (SIC).
<b>Principi Contabili Italiani</b>	Indica i principi e i criteri previsti dagli articoli 2423 e ss., del Codice Civile per la redazione del bilancio di esercizio delle società per azioni, integrati dai principi contabili nazionali emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e dai documenti emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
<b>Promotori</b>	Indica, congiuntamente, (i) Crescita Holding; e (ii) DeA Capital S.p.A. con sede legale in Milano, Via Brera, n. 21, codice fiscale e P. IVA 07918170015.

<b>Regolamento Emittenti</b>	Indica il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.
<b>Regolamento Emittenti AIM Italia</b>	Indica il regolamento emittenti AIM Italia in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
<b>Regolamento <i>Warrant</i></b>	Indica il regolamento dei “ <i>Warrant</i> Crescita S.p.A.”, approvato dall’assemblea della Società in data 22 febbraio 2017.
<b>Risorse Iniziali</b>	Indica il controvalore complessivo massimo pari a Euro 3.000.000 derivante (i) dalla conversione delle n. 5.000 Azioni Ordinarie sottoscritte e liberate dai Promotori; e (ii) dalla sottoscrizione e liberazione delle massime n. 295.000 Azioni Speciali rivenienti dall’Aumento di Capitale Promotori a un prezzo pari a Euro 10 per Azione Speciale.
<b>Società di Revisione o KPMG</b>	Indica la società di revisione KPMG S.p.A., con sede in Milano, Via Vittor Pisani, n. 25.
<b>Somme Utilizzabili</b>	Indica un importo che comprende: (i) le Risorse Iniziali; e (ii) l’ammontare degli interessi maturati e maturandi sulle Somme Vincolate, al netto di tasse, spese e oneri relativi ai Conti Vincolati. Da tali importi andranno dedotte le spese e le commissioni relative all’Offerta.
<b>Somme Vincolate</b>	Indica un importo pari al 100% dei proventi complessivi dell’Offerta depositati presso uno o più Conti Vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate dalla Società esclusivamente previa autorizzazione dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, salvo che ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie a fronte dell’esercizio del Diritto di Recesso o dello scioglimento della Società.
<b>Statuto Sociale o Statuto</b>	Indica lo statuto sociale dell’Emittente incluso mediante riferimento al presente Documento di Ammissione e disponibile sul sito <i>web</i> <a href="http://www.crescitaspa.com">www.crescitaspa.com</a> .
<b>Target</b>	Indica la società, impresa, ente, azienda o ramo di azienda oggetto di ricerca da parte di Crescita al fine di realizzare l’Operazione Rilevante, come meglio illustrato nella politica di investimento descritta nella Sezione I, Capitolo 6, del presente Documento di

	Ammissione.
<b>Termine Massimo</b>	Indica la prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019; e (ii) la scadenza del 24° mese dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora a tale Data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi di legge, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi dalla data della predetta comunicazione.
<b>Testo Unico Bancario o TUB</b>	Indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
<b>Testo Unico della Finanza o TUF</b>	Indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
<b>TUIR</b>	Indica il Testo Unico delle imposte sui redditi (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917).
<b>Unione Fiduciaria</b>	Indica Unione Fiduciaria S.p.A., con sede in Milano, Via Amedei, 4.
<b>Warrant</b>	Indica i massimi n. 7.500.000 <i>warrant</i> denominati “ <i>Warrant Crescita S.p.A.</i> ”, abbinati alle Azioni Ordinarie nel rapporto di n. 5 <i>Warrant</i> (con caratteristiche uguali e, quindi, del tutto fungibili tra loro) ogni n. 10 Azioni Ordinarie, aventi le caratteristiche di cui al Regolamento dei “ <i>Warrant Crescita S.p.A.</i> ”, da emettersi in virtù della delibera assunta dall'assemblea della Società in data 22 febbraio 2017. Si precisa che (i) 2 (due) dei 5 <i>Warrant</i> saranno emessi ogni 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie alla Data di Avvio alle Negoziazioni; mentre (ii) il diritto a ricevere gli ulteriori 3 (tre) <i>Warrant</i> da assegnarsi ogni 10 Azioni Ordinarie è incorporato nelle Azioni Ordinarie stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana. A tale data questi ultimi <i>Warrant</i> saranno emessi e

verranno negoziati separatamente dalle Azioni Ordinarie.

I 2 (due) *Warrant* assegnati ogni 10 Azioni Ordinarie saranno identificati dal codice ISIN IT0005244592. In particolare, ciascuno dei 2 (due) *Warrant* attribuirà al titolare il diritto a sottoscrivere un numero di Azioni di Compendio, a un prezzo di sottoscrizione unitario pari a Euro 0,10, determinato sulla base del rapporto di esercizio indicati nel Regolamento dei “*Warrant* Crescita S.p.A.” e riportato in appendice al presente Documento di Ammissione.

**SEZIONE I**  
**DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE**

## **1. PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1 Responsabili del Documento di Ammissione**

Il soggetto di seguito elencato si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel Documento di Ammissione:

<b>Soggetto Responsabile</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Sede legale</b>	<b>Parti del Documento di Ammissione di competenza</b>
Crescita S.p.A.	Emittente	Via Filippo Turati, n. 29, 20121 Milano	Intero Documento di Ammissione

### **1.2 Dichiarazione di responsabilità**

Il soggetto di cui al Paragrafo 1.1 che precede dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto di propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



## **2. REVISORI LEGALI DEI CONTI**

### **2.1 Revisori legali dell'Emittente**

In data 22 febbraio 2017, l'assemblea ordinaria dell'Emittente, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito a KPMG, subordinatamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, l'incarico di revisione contabile dei conti dei bilanci della Società per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e così sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 39/2010.

### **2.2 Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione**

Alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta alcuna revoca dell'incarico conferito dall'Emittente alla Società di Revisione, né la Società di Revisione ha rinunciato all'incarico.

### **3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE**

#### **PREMESSA**

La Società è stata costituita in data 2 febbraio 2017.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant*.

Si precisa che dalla data di costituzione, l'Emittente non ha ancora iniziato a operare e che non ha attività e passività rilevanti, e che pertanto, alla Data del Documento di Ammissione, le informazioni finanziarie di cui all'articolo 3 del Regolamento Emittenti non sono disponibili.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, gli esercizi sociali della Società si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo bilancio della Società chiuderà al 31 dicembre 2017 e sarà redatto in base ai Principi Contabili Italiani.

#### **3.1 Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali**

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società è tenuta alla predisposizione di informazioni finanziarie infrannuali e, precisamente, semestrali.

## **4. FATTORI DI RISCHIO**

L'operazione descritta nel presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni e *warrant*. In particolare, l'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei *Warrant* presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari di società ammesse alle negoziazioni in un mercato non regolamentato. Conseguentemente, prima di decidere di effettuare un investimento, i potenziali investitori sono invitati a valutare attentamente gli specifici fattori di rischio di seguito descritti, congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Documento di Ammissione. I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione.

Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sulle sue prospettive e sul prezzo delle Azioni Ordinarie e gli azionisti potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento. Tali effetti negativi sulla Società e sulle Azioni Ordinarie si potrebbero, inoltre, verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti alla Società, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze ovvero qualora fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute.

La Società ritiene che i rischi di seguito indicati siano rilevanti per i potenziali investitori.

I rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi del presente Documento di Ammissione.

### **4.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente**

#### **4.1.1 Rischi connessi alla mancanza di storia operativa**

Crescita è stata costituita il 2 febbraio 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo finalizzato all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant*. La mancanza di una storia operativa pregressa potrebbe rendere difficoltoso valutare la capacità della Società di perseguire gli obiettivi proposti e, in particolare, di realizzare l'Operazione Rilevante.

L'attività dell'Emittente si svilupperà esclusivamente in funzione della realizzazione dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, fino all'attuazione della suddetta Operazione Rilevante, la Società non prevede di generare ricavi. Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile formulare una previsione in merito al periodo che intercorrerà prima che le operazioni di valorizzazione dell'attività della

Società possano generare effetti positivi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.2 Rischi connessi alla mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo**

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto la durata della Società è fissata sino alla prima data nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019; e (ii) la scadenza del 24° mese dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi dalla data delle predetta comunicazione (il “**Termine Massimo**”).

La realizzazione e l'esito positivo dell'Operazione Rilevante saranno in larga misura condizionate (i) dall'esistenza di una potenziale *Target* le cui caratteristiche rispondano alla politica di investimento dell'Emittente; (ii) dagli obiettivi perseguiti dalla stessa; (iii) dalle reali opportunità per quest'ultima di perfezionare la medesima Operazione Rilevante; nonché (iii) dalla capacità del *management* dell'Emittente di individuare la *Target* con le predette caratteristiche, negoziando le condizioni dell'Operazione Rilevante.

A tal proposito è bene notare che le difficoltà potenzialmente connesse alle operazioni di acquisizione e di aggregazione, quali i ritardi nel perfezionamento delle procedure, costi e passività inattesi o a altre variabili non controllabili dalla Società potrebbero avere effetti negativi sulla tempistica di completamento dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, sull'attività e sui risultati dell'Emittente.

Inoltre, l'avvicinarsi della scadenza del Termine Massimo potrebbe influire negativamente anche sull'attività di negoziazione finalizzata alla conclusione dell'Operazione Rilevante, che potrebbe avvenire a condizioni meno favorevoli per la Società. Qualora infatti non vi fosse un arco temporale sufficiente per negoziare l'Operazione Rilevante a condizioni favorevoli per la Società ovvero per abbandonare le negoziazioni in corso e iniziare una nuova ricerca di una *Target*, la Società potrebbe essere soggetta a forti pressioni per concludere l'Operazione Rilevante a termini e condizioni che non avrebbe accettato in circostanze differenti.

Il Termine Massimo, infatti, potrebbe non essere sufficiente per individuare una *Target* idonea e/o porre in essere l'Operazione Rilevante.

Si segnala che la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, determinerà l'avvio del processo di scioglimento e di liquidazione della Società. In tal caso, il valore di liquidazione delle

Azioni Ordinarie potrebbe essere inferiore al Prezzo di Offerta o al prezzo di mercato delle stesse; peraltro, lo scioglimento della Società comporterà l'estinzione dei *Warrant*.

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha accordi in essere o prospettici relativi all'attuazione dell'Operazione Rilevante né ha individuato specifiche operazioni da porre in essere. Pertanto, non vi è alcuna certezza che l'Operazione Rilevante possa essere effettivamente realizzata entro il Termine Massimo.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.3 Rischi connessi all'esercizio del Diritto di Recesso**

Le deliberazioni dell'assemblea che approvano (i) l'Operazione Rilevante e (ii) la modifica dell'oggetto sociale della Società per dar corso al perfezionamento dell'Operazione Rilevante saranno entrambe risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte dei soci in misura pari o superiore al 33% del capitale sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 33% del capitale sociale.

Resta, quindi, inteso che, ove il diritto di recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 33% del capitale ma, a esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 33% del capitale sociale, la condizione risolutiva si considererà non avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata.

La Società, qualora dia corso all'Operazione Rilevante ma venga esercitato il diritto di recesso (in quanto non si sono verificate le suddette condizioni risolutive), potrebbe decidere di reperire - in misura contenuta - ulteriori risorse, ricorrendo, *inter alia*, all'indebitamento finanziario ovvero a nuovi aumenti di capitale. A tal proposito, si segnala che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'assunzione di finanziamenti bancari e la concessione di garanzie devono essere preventivamente autorizzate dall'assemblea dei soci dell'Emittente. Sussiste pertanto il rischio che, nel caso in cui la Società intenda ricorrere all'indebitamento bancario per finanziare l'Operazione Rilevante, l'assemblea neghi tale autorizzazione.

Qualora, invece, i soci recedenti rappresentino una percentuale almeno pari al 33% del capitale sociale e, a esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle

azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, l'Emittente abbia rimborsato o annullato un numero di azioni almeno pari al 33% del capitale sociale, la Società non potrà dare attuazione all'Operazione Rilevante. In tal caso, l'Emittente dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di altre *Target* per perseguire l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo. Il limitato periodo temporale a disposizione potrebbe impedire o rendere assai difficoltoso il compimento dell'Operazione Rilevante. Qualora l'assemblea della Società non dovesse procedere all'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo, la Società si scioglierà per decorso del termine di durata e verrà posta in liquidazione. In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie dell'Emittente potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse. Si segnala, altresì, che, in caso di liquidazione della Società, i *Warrant* decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità.

Entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'assemblea che approvi l'Operazione Rilevante (che, a tal fine, fra l'altro, modificherà l'oggetto sociale e prorogherà la durata della Società), i soci che non abbiano concorso alla delibera dell'assemblea che approvi l'Operazione Rilevante (ossia, i soci astenuti, assenti o dissenzienti) potranno esercitare il Diritto di Recesso a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie determinato secondo il criterio di cui all'articolo 8 dello Statuto e in conformità all'articolo 2437-*ter*, commi 2 e 4, del Codice Civile. In particolare, il Consiglio di amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-*ter*, comma 6, del Codice Civile), tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale, dovrà determinare il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale.

Più in dettaglio, ai sensi dello Statuto, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso sarà un importo pari al *pro-quota* del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Il Diritto di Recesso riguarda unicamente le Azioni Ordinarie e, pertanto, l'azionista che decidesse di esercitare il Diritto di Recesso continuerà a detenere i *Warrant* abbinati alle Azioni Ordinarie oggetto del Diritto di Recesso che siano stati emessi alla Data di Avvio delle Negoziazioni, mentre perderà il diritto a ricevere gli ulteriori 3 *Warrant* da assegnarsi ogni 10 Azioni Ordinarie alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

#### **4.1.4 Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante**

L'Articolo 6 dello Statuto dell'Emittente prevede che una somma corrispondente al 100% dei proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale (le “**Somme Vincolate**”) sarà depositata su uno o più Conti Vincolati.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate (i) previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante; o, alternativamente, (ii) in caso di recesso o di scioglimento e conseguente liquidazione della Società, ai fini del pagamento del valore di liquidazione ai soci, anche in assenza di autorizzazione assembleare.

Si precisa che il 100% degli interessi maturati sulle Somme Vincolate potrà essere utilizzato dal Consiglio di amministrazione per la gestione ordinaria della Società.

Nel caso in cui l'assemblea dell'Emittente deliberi lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie sarà pari, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 2437-ter del Codice Civile e dall'articolo 23 dello Statuto, al prezzo di sottoscrizione delle stesse in sede di Offerta, in quanto Somme Vincolate; tuttavia, in caso di eventi straordinari, non può escludersi che il suddetto valore possa essere inferiore rispetto a tale prezzo di sottoscrizione. Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società, i *Warrant* decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.5 Rischi connessi al procedimento di liquidazione e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione dello stesso**

Nel caso in cui l'Operazione Rilevante non venga approvata dall'assemblea entro il Termine Massimo, il Consiglio di amministrazione dell'Emittente dovrà accertare senza indugio il verificarsi della causa di scioglimento della Società per decorrenza del termine di durata previsto dallo Statuto, ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 1), del Codice Civile, e convocare l'assemblea perché deliberi, *inter alia*, sulla nomina di uno o più liquidatori. Secondo le disposizioni di legge in materia, il procedimento di liquidazione si articola in tre distinte fasi: (i) verifica della causa di scioglimento; (ii) liquidazione dei beni della società, pagamento dei creditori sociali da parte dei liquidatori e distribuzione tra i soci degli eventuali residui proventi della liquidazione; e, infine (iii) cancellazione della società dal registro delle imprese.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 2495, del Codice Civile, anche a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, ferma restando l'estinzione della stessa, eventuali creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro diritti: (i) nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al

bilancio finale di liquidazione; e (ii) nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Inoltre, i creditori sociali possono chiedere il fallimento della società, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, entro un anno dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Alla luce di quanto precede, anche a seguito della cancellazione di Crescita dal registro delle imprese e della conseguente estinzione, non si può escludere il rischio che eventuali creditori insoddisfatti possano aggredire il valore dell'attivo residuo ricevuto dai soci della Società ovvero, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, richiedere il fallimento della Società. In tale circostanza, i soci di Crescita potrebbero essere esposti al rischio di dover restituire, in tutto ovvero in parte, quanto ricevuto in sede di liquidazione della Società.

#### **4.1.6 Rischi connessi all'insufficienza delle Somme Utilizzabili**

L'Emittente ricorrerà alle Somme Utilizzabili per far fronte ai propri costi operativi e gestionali e alle spese legate alla ricerca e alla selezione di una *Target*, oltre che per corrispondere a Crescita Holding il corrispettivo dovuto in virtù dei servizi resi da quest'ultima a beneficio di Crescita, ai sensi del Contratto di Servizi.

La Società potrebbe, infatti, sopportare dei costi – *i.e. due diligence*, negoziazione e redazione dei documenti contrattuali e onorari dei consulenti coinvolti - anche rilevanti in relazione allo svolgimento di attività di ricerca di *Target* con le quali non venga poi realizzata l'Operazione Rilevante. Tali costi e spese non saranno ripetibili da parte di Crescita qualora il Consiglio di amministrazione decida di non portare avanti una determinata operazione o l'assemblea dei soci non approvi l'Operazione Rilevante o ancora qualora si verifichi anche solo una delle condizioni risolutive a cui sarà soggetta la delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante. Ciò potrebbe incidere negativamente sulle capacità di realizzare l'Operazione Rilevante, avendo a disposizione sempre meno risorse per individuare e selezionare la *Target*.

Per quanto il Consiglio di amministrazione intenda adottare ragionevoli misure di contenimento dei costi, l'Emittente non può assicurare che le Somme Utilizzabili siano sufficienti a coprire tutti i propri costi operativi ovvero i costi legati all'attuazione del processo di selezione della *Target* e allo svolgimento di tutte le attività connesse (quali, a titolo esemplificativo, attività di *due diligence* e spese per i consulenti). Nel caso in cui detti costi fossero superiori rispetto alle Somme Utilizzabili, la Società potrebbe non essere in grado di proseguire l'attività di ricerca e selezione di una *Target*. Inoltre, non si può escludere che il Consiglio di amministrazione debba richiedere all'assemblea dei soci un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, stabilendone il relativo importo.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.3.3 del Documento di Ammissione.



#### **4.1.7 Rischi connessi alla riduzione delle Somme Vincolate a seguito di pretese di terzi e/o eventi straordinari**

Alla Data del Documento di Ammissione, Crescita non è parte di alcun procedimento giudiziale.

Non si può, tuttavia, escludere che soggetti terzi che in futuro entreranno in contatto con la Società avanzino pretese risarcitorie e/o instaurare dei procedimenti giudiziari di varia natura nei confronti della Società, anche in relazione a responsabilità di natura extracontrattuale derivanti da interruzioni delle trattative finalizzate alla conclusione dell'Operazione Rilevante, a valere anche sulle Somme Vincolate.

Inoltre, la Società non può escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di disposizioni o provvedimenti legislativi o regolamentari di natura straordinaria (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi o tassazioni straordinarie).

Infine, non si può escludere che le Somme Vincolate siano esposte al rischio connesso alla solidità del sistema bancario e/o delle banche depositarie.

Si segnala che l'eventuale riduzione delle Somme Vincolate comporterà una diminuzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso nonché del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di scioglimento della Società per mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo. Inoltre, una riduzione delle Somme Vincolate potrebbe avere un impatto sulla disponibilità di risorse per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.3.6 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.8 Rischi connessi all'incapacità di ottenere finanziamenti ovvero risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente**

Non si può escludere che la Società possa aver bisogno di risorse aggiuntive per finanziare l'Operazione Rilevante (quali il ricorso all'indebitamento e/o ad ulteriori aumenti di capitale).

La possibilità di ricorrere a tali risorse aggiuntive dipenderà, *inter alia*, dalle condizioni di mercato al momento della realizzazione dell'Operazione Rilevante, avuto riguardo all'andamento dei tassi di interesse e alla disponibilità di fonti di credito o dalla natura e dalle caratteristiche dell'attività della *Target* individuata, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale, nonché dalla capacità della Società di effettuare aumenti di capitale e/o emissioni obbligazionarie.

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'assunzione di finanziamenti bancari e la concessione di garanzie devono essere preventivamente autorizzate dall'assemblea dei soci dell'Emittente. Sussiste, pertanto, il rischio che, nel

caso in cui la Società intenda ricorrere all'indebitamento bancario per finanziare l'Operazione Rilevante, l'assemblea neghi tale autorizzazione.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.3.3 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.9 Rischi connessi all'attività di *due diligence* sulle potenziali *Target***

L'Operazione Rilevante sarà attuata dall'Emittente previo svolgimento di un'appropriata attività di *due diligence*, volta a valutare adeguatamente la *Target* oggetto del potenziale investimento.

Tuttavia, non è certo che tale attività sia in grado di rilevare tutti gli aspetti critici relativi a una potenziale *Target* e i rischi futuri che ne potrebbero derivare. In particolare, nel caso in cui, successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, si dovessero manifestare minusvalenze e/o insussistenze di attività o il sorgere di passività non rilevate nel corso dell'attività di *due diligence* - per quanto l'Emittente, nell'ambito della negoziazione finalizzata a realizzare l'Operazione Rilevante, si adopererà per ottenere tutte le garanzie e le tutele contrattuali più opportune - potrebbero manifestarsi effetti negativi sull'attività e sui risultati della Società nonché sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant*.

Inoltre, qualora la *Target* venisse individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo, la relativa attività di *due diligence* dovrebbe necessariamente svolgersi in un arco temporale ridotto. Ciò potrebbe amplificare i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di *due diligence*.

#### **4.1.10 Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi**

Data la natura, le caratteristiche e le finalità dell'Emittente, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci solo previa approvazione dell'assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali. Alla Data del Documento di Ammissione, conseguentemente, la Società non ha individuato una politica di distribuzione dei dividendi; spetterà al Consiglio di amministrazione dell'Emittente proporre, di volta in volta, all'assemblea degli azionisti le decisioni che riterrà più opportune in merito.

L'ammontare dei dividendi che l'Emittente sarà in grado di distribuire in futuro dipenderà, fra l'altro, dalla realizzazione dell'Operazione Rilevante nonché dai ricavi futuri, dai suoi risultati economici, dai flussi di cassa, dalla sua situazione finanziaria, dai fabbisogni in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori. Pertanto, l'Emittente potrebbe non essere in grado di distribuire dividendi anche dopo l'Operazione Rilevante.

Inoltre, pur in presenza di utili distribuibili, non può essere fornita alcuna garanzia in merito alle politiche future della Società relative alla distribuzione di dividendi.

#### **4.1.11 Rischi connessi all'assunzione e/o al mantenimento di personale qualificato a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante**

È intenzione dell'Emittente, per quanto possibile, realizzare l'Operazione Rilevante con una *Target* gestita da un *management* di comprovata esperienza. Ciò nonostante, non vi è alcuna garanzia in merito alla valutazione che la Società potrà effettuare sul *management* della *Target* e, in particolare, che quest'ultimo - a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante - abbia le competenze e l'esperienza necessarie per gestire adeguatamente una società quotata. Inoltre, la Società non può escludere che, successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante, i *manager* della *Target* abbandonino i loro incarichi per qualsivoglia ragione. In tale situazione, potrebbe essere necessario individuare un nuovo *management* o altro personale qualificato nelle specifiche aree di *business* in cui opererà la Società *post* Operazione Rilevante. L'Emittente - che alla Data del Documento di Ammissione non ha dirigenti né dipendenti - non può assicurare di riuscire a individuare nuovo personale qualificato per gestire e valorizzare la Società successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sull'operatività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante.

#### **4.1.12 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave**

L'attività della Società dipende in misura significativa da alcune figure chiave, membri del suo Consiglio di amministrazione. Il venir meno dell'apporto professionale da parte di uno o più dei membri del Consiglio di amministrazione di Crescita, aventi un ruolo determinante nella gestione dell'attività della Società, potrebbe (i) determinare una riduzione della capacità competitiva dell'Emittente; (ii) condizionare il conseguimento degli obiettivi previsti; e (iii) avere effetti negativi sullo sviluppo dell'attività della Società medesima. In particolare, sempre nel caso in cui una o più delle suddette figure chiave interrompesse la propria collaborazione con l'Emittente, quest'ultimo potrebbe non essere in grado di sostituirli tempestivamente con soggetti egualmente qualificati e idonei ad assicurare il medesimo apporto operativo e professionale. Ciò potrebbe comportare possibili effetti negativi sull'attività e sulla realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte di Crescita.

#### **4.1.13 Rischi connessi alla struttura di *governance* della Società**

La Società ha adottato, con delibera dell'assemblea straordinaria del 22 febbraio 2017, lo Statuto che entrerà in vigore alla Data di Ammissione e che prevede il meccanismo del voto di lista per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si segnala che (i) il Consiglio di amministrazione dell'Emittente che sarà in carica alla Data di Ammissione è stato nominato in sede di costituzione in data 2 febbraio 2017, come poi integrato con delibera assembleare del 22 febbraio 2017 e rimarrà in carica sino al completamento dell'Operazione Rilevante; e (ii) il Collegio Sindacale che sarà in carica alla Data di Ammissione è stato altresì nominato in sede di costituzione in data 2 febbraio e rimarrà in carica sino al completamento dell'Operazione Rilevante.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione in carica alla Data di Avvio delle Negoziazioni sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla Data di Avvio delle Negoziazioni non venga rieleto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, le Azioni Speciali saranno convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale nella misura di massime n. 300.000 complessive Azioni Speciali.

Nel momento in cui si renderà necessario procedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Emittente in carica alla Data di Ammissione, troveranno applicazione le disposizioni in tema di voto di lista e di amministratori indipendenti previsti a norma dello Statuto che sarà adottato in sede di completamento dell'Operazione Rilevante.

#### **4.1.14 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse dei membri del Consiglio di amministrazione in merito alla realizzazione dell'Operazione Rilevante**

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione esercitano attività imprenditoriali e/o professionali ulteriori rispetto all'attività svolta presso l'Emittente e, pertanto, potrebbero essere portatori di interessi inerenti ad attività professionali non connesse a Crescita. Gli stessi, inoltre, svolgono nell'ambito della propria attività professionale, ovvero per conto delle società nelle quali sono consulenti o hanno assunto cariche nei relativi organi sociali, attività simili a, ovvero potenzialmente in conflitto con, quelle dell'Emittente. Essi potrebbero, quindi, trovarsi in una situazione di conflitto di interessi derivante dall'assunzione di tali cariche e/o mansioni in relazione alla ricerca della *Target* e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante. In particolare, nel corso della loro attività professionale, gli amministratori potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante sia in relazione all'attività svolta dalle società presso le quali svolgono la propria attività professionale. Essi potrebbero, pertanto, trovarsi in una potenziale situazione di conflitto d'interessi nel determinare a quale soggetto presentare una determinata opportunità di investimento.

A tal proposito, si segnala che alla Data del Documento di Ammissione nessuno degli amministratori non indipendenti ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività professionale a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto a Crescita.

Inoltre, anche in virtù della propria attività professionale non connessa a Crescita, gli amministratori potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento all'identità della *Target*. In particolare, gli amministratori di Crescita (i) ricoprono - o hanno ricoperto in passato - cariche sociali (quali amministratori, sindaci, consiglieri di sorveglianza o gestione, ecc.) ovvero posizioni di lavoro dipendente o dirigente ovvero di socio o associato di società, enti e associazioni professionali che potrebbero, quanto alle suddette società e ai loro gruppi di appartenenza, costituire una *Target* per l'Operazione Rilevante; ovvero (ii) potrebbero ricoprire ruoli (quali *advisor*, consulenti finanziari o legali, *etc.*) nell'ambito di un'Operazione Rilevante a cui sia interessata Crescita, anche agendo a favore delle controparti di Crescita ovvero per altri acquirenti potenzialmente interessati alla medesima Operazione Rilevante; ovvero (iii) potrebbero avere svolto o svolgere attività di consulenza e/o avere rapporti commerciali con possibili *Target* di Crescita. Non esiste alcun divieto per la Società di effettuare un'Operazione Rilevante in casi in cui ricorra una delle suddette situazioni.

In aggiunta, eventuali interessi di natura finanziaria di cui sono portatori gli amministratori potrebbero influire sulla loro scelta in merito a una *Target*, e, quindi, generare un conflitto di interesse nel determinare se una particolare Operazione Rilevante realizza al meglio l'interesse della Società.

Inoltre, si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificherebbero i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 23 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui il relativo *Target* sia stato individuato in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Infine, un conflitto d'interessi potrebbe verificarsi con riferimento al Contratto di Servizi, fermo restando che la ricerca e la selezione di potenziali *Target*, la dimensione e la struttura di una potenziale Operazione Rilevante nonché lo studio e l'esecuzione di possibili Operazioni Rilevanti e la relativa opportunità di sottoporle all'approvazione all'assemblea, verranno valutate in piena autonomia dal Consiglio di amministrazione di Crescita (per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 16).

Si segnala che, in data 22 febbraio 2017, il Consiglio di amministrazione della Società ha adottato presidi di *corporate governance*, quali una procedura per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e una politica di gestione dei conflitti di interesse, al fine di impedire che situazioni di potenziale conflitto di interessi possano incidere negativamente sulla decisione della Società di effettuare una Operazione Rilevante.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 10, Paragrafo 10.2 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.15 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse dei membri del Consiglio di amministrazione in relazione all'individuazione di una *Target* che sia una Parte Correlata di uno di essi**

Non è possibile escludere che la Società attui l'Operazione Rilevante con una *Target* che sia una Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di amministrazione.

Nondimeno, la Società ha adottato una politica di gestione dei conflitti di interesse su base volontaria che prevede obblighi di astensione per gli amministratori in conflitto di interessi e maggioranze qualificate per determinate operazioni ritenute "sensibili" ai sensi della medesima procedura.

#### **4.1.16 Rischi connessi alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Emittente a seguito dell'Operazione Rilevante**

Alla Data del Documento di Ammissione non può essere definito con certezza il futuro ruolo degli attuali membri del Consiglio di amministrazione. In particolare, a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, non esiste nessuna garanzia che gli attuali membri del Consiglio di amministrazione mantengano la loro carica e continuino a gestire la Società.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.17 Rischi connessi ai Promotori e legati alle ipotesi di conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie e agli eventuali acquisti di Azioni Ordinarie sul mercato**

Non si può escludere che i Promotori e/o i loro soci in futuro procedano all'acquisto di Azioni Ordinarie sul mercato.

Si segnala, peraltro, che DeA Capital S.p.A., Marco Drago, Antonio Tazartes, Massimo Armanini, Cristian D'Ippolito, Alberto Toffoletto e Carlo Moser in sede di Offerta, hanno sottoscritto n. 1.500.000 Azioni Ordinarie. Ciò, unitamente alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo 5 dello Statuto, potrebbe incrementare l'influenza dei medesimi Promotori

e/o dei soci sull'assemblea della Società. Per un'illustrazione degli effetti diluitivi, si rimanda alla Sezione II, Capitolo 9, del Documento di Ammissione.

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione in data 22 febbraio 2017 vieta ai Promotori e/o gli amministratori della Società di esercitare il diritto di voto inerente alle Azioni Ordinarie da essi eventualmente acquistate nell'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

Si segnala, infine, che il diritto di voto relativo alle Azioni Ordinarie sottoscritte dai Promotori in sede di Offerta potrà essere esercitato senza limitazioni anche con riferimento all'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

#### **4.1.18 Rischi connessi ai conflitti di interesse del *Nomad***

Banca IMI, società appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo e che ricopre il ruolo di *Nomad*, *Specialista*, *Global Coordinator* e di *Bookrunner*, si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto effettuerà il collocamento delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* oggetto dell'Offerta e percepirà commissioni in relazione ai ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta. Inoltre, Banca IMI e/o una delle altre società del gruppo bancario Intesa Sanpaolo hanno prestato o potrebbero prestare in futuro servizi di *lending*, consulenza e di *investment banking*, in via continuativa, a favore dell'Emittente e/o dei Promotori a fronte dei quali hanno percepito o percepiranno commissioni.

In aggiunta, Fideuram – Intesa Sanpaolo *Private Banking*, società appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, incaricata dall'Emittente, svolgerà il ruolo di *Placing Agent* e di una delle banche presso cui saranno depositate le Somme Vincolate e percepirà commissioni con riferimento ai ruoli assunti.

#### **4.1.19 Rischi connessi al c.d. “*Bail-in*”**

Nel 2014 è stata emanata la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nota come “BRRD” (*Banking Resolution and Recovery Directive*), che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare nei casi di crisi o dissesto di una banca.

La suddetta direttiva, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 180/2015, ha previsto, in particolare, che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, Banca d'Italia possa disporre: (a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario; ovvero (b) quando la misura indicata alla lettera (a) non

consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. “*bail-in*” o “*salvataggio interno*”, entrato in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Il “*bail-in*” si applica seguendo una gerarchia ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia prevede che: (i) in primo luogo, si sacrificino gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni; e (ii) in secondo luogo, si intervenga su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. L'ordine di partecipazione alle perdite per il “*bail-in*” è, dunque, il seguente: (i) azionisti; (ii) detentori di altri titoli di capitale; (iii) titolari di strumenti ibridi di patrimonializzazione; (iv) titolari di prestiti subordinati; (v) obbligazionisti e altri creditori; (vi) i titolari di depositi per l'importo eccedente Euro 100.000.

Sono escluse dal *bail-in* le passività indicate nell'articolo 49 del D. Lgs. n.180/2015, tra cui, a titolo esemplificativo, le obbligazioni garantite da attivi delle banche (quali i *covered bond*) e i depositi protetti dal fondo di garanzia depositi nei limiti di 100.000 Euro per depositante (non tutti i depositi sono protetti dal fondo: ne sono esclusi quelli indicati dall'articolo 96-*bis* del TUB). In caso sia disposta la misura del *bail-in* nei confronti di una banca, il fondo di garanzia dei depositi interverrà corrispondendole un importo sufficiente a coprire i depositi protetti nei limiti di Euro 100.000 per depositante, purché la somma a tal fine necessaria non superi il 50% della dotazione del fondo (ovvero del maggiore importo stabilito da Banca d'Italia).

Qualora l'istituto bancario presso cui sono depositate le Somme Vincolate arrivasse a versare in una situazione di dissesto e fosse soggetto all'applicazione del meccanismo del “*bail-in*” di cui al D. Lgs. n. 180/2015 prima che sia realizzata l'Operazione Rilevante, non si può escludere il rischio che la Società possa incontrare difficoltà o essere impossibilitata nell'ottenere la restituzione in tutto o in parte della propria liquidità depositata presso tale istituto, con conseguente diminuzione o azzeramento delle Somme Vincolate e dunque delle somme che sarebbero oggetto di liquidazione a favore dei soci nell'ambito dell'esercizio del diritto di recesso o della liquidazione per scadenza del termine di durata della Società ovvero delle somme da utilizzare per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.



## **4.2 Fattori di rischio relativi al mercato in cui l'Emittente opera**

### **4.2.1 Rischi connessi alla *Target* e al suo settore di attività**

In seguito alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, i risultati, nonché i rischi correlati a Crescita, dipenderanno prevalentemente dalla *Target* oggetto del potenziale investimento e dal settore in cui essa opera.

Si segnala che la Società intende focalizzare la propria attenzione sulla ricerca di una *Target* di medie dimensioni, attiva a livello nazionale, con consolidata capacità operativa e ambizioni globali. Al fine di poter cogliere le migliori opportunità di investimento presenti sul mercato, inoltre, l'investimento della Società non escluderà specifici settori, fatta eccezione per le società operanti nel settore immobiliare (c.d. *real estate companies*), dei servizi finanziari, dei giochi e delle scommesse (*gaming*), della produzione di armi, dell'estrazione e commercializzazione di risorse minerarie nonché in società in fase di *start-up*.

Alla Data del Documento di Ammissione, Crescita non ha individuato specifici settori di attività sui quali focalizzare la propria attenzione; conseguentemente, non è possibile valutare adeguatamente il profilo di rischio finale che assumerà la Società.

Nell'ambito del processo di individuazione e selezione della *Target*, il Consiglio di amministrazione cercherà di valutare adeguatamente tutti i rischi relativi all'attività della *Target* nonché al settore di attività in cui la medesima opera; tuttavia, anche a causa di talune variabili non controllabili da Crescita, non è possibile garantire che la Società sarà in grado di controllare e/o mitigare alcuni di tali rischi.

La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento. Tuttavia, è intenzione della Società realizzare l'Operazione Rilevante principalmente mediante fusione con la *Target*. Una volta perfezionata tale operazione, la Società sarà soggetta a tutti i rischi tipici (quali, a titolo esemplificativo, quelli di natura economica, patrimoniale, finanziaria, gestionale, competitiva, legale e ambientale) connessi all'attività della *Target* e al settore in cui essa opera.

### **4.2.2 Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante**

L'Emittente, oltre a competere con altre società, italiane ed estere, dotate di una struttura simile alla propria, si confronterà sul mercato con una serie di operatori specializzati, italiani ed esteri, con obiettivi imprenditoriali simili ai propri (investitori istituzionali, operatori di *private equity*, fondi di investimento collettivo ovvero imprese presenti nei vari settori economici nei quali l'Emittente intende investire). La capacità competitiva dell'Emittente si basa esclusivamente sulla possibilità e abilità di Crescita di individuare una *Target* con la quale realizzare l'Operazione Rilevante.

La presenza di operatori concorrenti potrebbe riflettersi negativamente sull'attività e sui risultati della Società. Tali operatori potrebbero, infatti, a seconda dei casi, essere dotati di risorse superiori a quelle dell'Emittente ovvero di competenze specifiche di settore maggiormente sviluppate rispetto alla Società.

Inoltre, sussistono una serie di fattori che potrebbero collocare la Società in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli operatori concorrenti nel negoziare con successo (e, quindi, portare a termine) l'Operazione Rilevante. In particolare: (i) la necessaria approvazione da parte dell'assemblea della Società dell'Operazione Rilevante potrebbe ritardarne la sua esecuzione; (ii) l'eventuale esercizio del Diritto di Recesso potrebbe ulteriormente ridurre le risorse finanziarie disponibili per realizzare l'Operazione Rilevante o impedire l'approvazione della medesima da parte dell'assemblea; (iii) la conversione delle Azioni Speciali nonché l'esercizio dei *Warrant* - e il conseguente effetto diluitivo sul capitale della Società successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante - potrebbe non essere vista con favore da parte dei soci della *Target* oggetto dell'Operazione Rilevante.

Si segnala infine che, essendo intenzione della Società realizzare preferibilmente l'Operazione Rilevante mediante fusione per incorporazione della *Target* nell'Emittente, gli accordi tra la Società e l'azionista di controllo della *Target* potrebbero prevedere la condizione sospensiva dell'applicazione dell'esenzione dall'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale sociale della Società a seguito della fusione.

In particolare, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. (g) del Regolamento Emittenti, l'acquisto superiore alle soglie rilevanti previste dall'articolo 106 TUF non comporta l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica totalitaria qualora sia conseguente ad operazioni di fusione approvate con delibera della società i cui titoli dovrebbero essere altrimenti oggetto di offerta e, ferme restando le maggioranze previste dal Codice Civile per l'approvazione della fusione, tale delibera sia approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10%. Pertanto, qualora nell'azionariato della Società fossero presenti uno o più soggetti che detengano, anche di concerto fra loro, partecipazioni superiori al 10% e/o qualora, per qualsiasi ragione, l'azionista di controllo della *Target* dovesse detenere partecipazioni significative nella Società, ai fini di beneficiare della suddetta esenzione, un'eventuale Operazione Rilevante in forma di fusione dovrebbe essere deliberata secondo il sopra descritto meccanismo di cosiddetto "*whitewash*", ferme restando le maggioranze di legge applicabili per l'assunzione di detta deliberazione. L'approvazione della proposta di fusione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Crescita tramite "*whitewash*" varrà anche al fine di esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle Azioni Ordinarie della

Società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. (g), del Regolamento Emittenti.

#### **4.2.3 Rischi connessi alla mancata diversificazione dell'investimento**

L'Operazione Rilevante avrà ad oggetto una singola società, impresa, ente, azienda o ramo di azienda. Di conseguenza, le prospettive future della Società, a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, potranno dipendere unicamente dall'andamento della *Target* oggetto della suddetta operazione. In tal caso, essendo le attività della Società concentrate esclusivamente sulla *Target*, la Società sarà esposta a rischi più elevati rispetto ad altre società di investimento o a fondi di investimento collettivo i quali hanno una strategia incentrata sulla diversificazione dei propri investimenti, ovvero operano in differenti settori industriali e/o segmenti di un settore.

#### **4.2.4 Rischi connessi all'investimento in società non quotate**

L'Emittente, previa approvazione da parte dell'assemblea, potrebbe realizzare l'Operazione Rilevante con una società non quotata. I rischi connessi ad investimenti in strumenti finanziari emessi da società non quotate sono generalmente maggiori rispetto a quelli legati a investimenti in titoli quotati, avuto riguardo soprattutto alla scarsa liquidità degli stessi e alla minore disponibilità di informazioni. L'Emittente, pur adottando ogni opportuna cautela nella fase di individuazione della *Target*, non potrà garantire l'assenza di rischi principalmente connessi all'eventuale mancanza o inadeguatezza presso una società non quotata di sistemi di controllo analoghi a quelli richiesti per le società con titoli quotati.

La conseguente indisponibilità di un flusso di informazioni almeno pari, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a quello disponibile per le società quotate potrebbe avere effetti negativi sull'Emittente a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante nonché sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant*.

#### **4.2.5 Rischi connessi al quadro normativo in cui opera l'Emittente**

In considerazione del fatto che l'Emittente svolge un'attività ampiamente condizionata dalle vigenti e applicabili disposizioni normative e regolamentari, eventuali modifiche o evoluzioni del quadro normativo e/o regolamentare di riferimento potrebbero comportare effetti negativi sull'attività della Società. Inoltre, non vi è certezza che l'Emittente sia in grado di recepire e/o di adeguarsi tempestivamente ad eventuali disposizioni modificative dell'attuale regime normativo e/o regolamentare vigente, con conseguenti effetti negativi sulle proprie risultanze gestionali.

### **4.3 Fattori di rischio connessi all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e nei *Warrant* offerti su AIM Italia**

#### **4.3.1 Rischi connessi alle particolari caratteristiche dell'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei *Warrant* dell'Emittente**

L'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei *Warrant* dell'Emittente è da considerarsi un investimento destinato a un investitore esperto, consapevole delle caratteristiche dei mercati finanziari e soprattutto della tipologia di attività dell'Emittente, caratterizzata da particolari rischi di natura imprenditoriale.

Il profilo di rischio di detto investimento, pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei risparmiatori orientati a investimenti a basso rischio.

#### **4.3.2 Rischi connessi alla negoziazione su AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie**

Le Azioni Ordinarie e i *Warrant* dell'Emittente non saranno quotati su un mercato regolamentato italiano e, sebbene verranno scambiati su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per detti strumenti finanziari. Le Azioni Ordinarie e i *Warrant*, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

L'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia pone alcuni rischi tra i quali: (i) un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato e (ii) Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato o approvato il Documento di Ammissione. Deve inoltre essere tenuto in considerazione che l'AIM Italia non è un mercato regolamentato e alle società ammesse sull'AIM Italia non si applicano le norme previste per le società quotate su un mercato regolamentato e, in particolare, le regole sulla *corporate governance* previste dal TUF, fatte salve alcune limitate eccezioni, quali ad esempio le norme applicabili agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante previste dal TUF ove ricorrono i presupposti di legge. Alcune norme relative alle offerte pubbliche di acquisto, alle partecipazioni rilevanti, all'integrazione dell'ordine del giorno, al diritto di proporre domande in assemblea nonché al voto di lista per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono volontariamente richiamate nello Statuto della Società.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, il prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori ed eventi alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società. Tra tali fattori ed eventi si segnalano, tra gli altri: liquidità del mercato, differenze dei risultati operativi e finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di mercato e rilevanti oscillazioni del mercato.

Alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio di AIM Italia è rappresentata da un limitato numero di emittenti, non si può escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali emittenti possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, compresi, quindi, le Azioni Ordinarie e i *Warrant*.

Un investimento in strumenti finanziari negoziati su AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato.

#### **4.3.3 Rischi connessi all'effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti**

Il regolamento dell'Offerta (pagamento del prezzo delle Azioni Ordinarie da parte degli investitori contro consegna delle stesse) avverrà alla Data di Avvio delle Negoziazioni, prevista per il 15 marzo 2017. Tale regolamento non è assistito da una garanzia (*underwriting*). Pertanto, qualora alla data di regolamento dell'Offerta alcuni investitori non onorassero il proprio ordine (impegno di sottoscrizione) ovvero le adesioni fossero inferiori a quanto offerto nell'ambito dell'Offerta, il capitale effettivamente versato di Crescita potrebbe essere inferiore all'ammontare massimo dell'Aumento di Capitale e il numero di Azioni Ordinarie effettivamente emesse potrebbe essere inferiore a n. 15.000.000 Azioni Ordinarie.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 15, Paragrafo 15.1.7 del Documento di Ammissione.

#### **4.3.4 Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e nei *Warrant* dell'Emittente**

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e nei *Warrant* dell'Emittente (c.d. *delisting*), nei casi in cui:

- entro 2 (due) mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni, per sopravvenuta assenza del *Nomad*, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;
- le Azioni Ordinarie e i *Warrant* siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi;
- la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

In tale ipotesi si potrebbero avere degli effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e di assenza di informazioni sull'Emittente.

Inoltre, in caso di revoca delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* dell'Emittente dalle negoziazioni, i titolari dei *Warrant* potrebbero subire impedimenti nell'esercizio degli

stessi *Warrant*, derivanti dall'impossibilità di determinare il verificarsi delle condizioni per l'esercizio dei *Warrant* (superamento del Prezzo *Strike* o del Prezzo di Accelerazione da parte del Prezzo Medio Mensile, come definiti nel Regolamento *Warrant*).

#### 4.3.5 Rischi di diluizione connessi alla conversione delle Azioni Speciali

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, il numero delle Azioni Speciali, non negoziate su AIM Italia e convertibili in Azioni Ordinarie della Società al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste nell'articolo 6 dello Statuto, sarà pari a n. 300.000.

Si segnala che la conversione in parte o in tutto delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante e all'eventuale raggiungimento di determinati prezzi delle Azioni Ordinarie entro 36 (trentasei) mesi dall'efficacia dell'Operazione Rilevante, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie una diluizione della propria partecipazione.

La seguente tabella illustra i suddetti effetti diluitivi nell'ipotesi di raccolta pari a Euro 130.000.000, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso:

Diluizione per Azione Ordinaria (dati in € per Azione Ordinaria)				
Livello di raccolta	Euro 130 milioni			
Trigger	Operazione Rilevante	Prezzo per Az. Ordinaria €11	Prezzo per Az. Ordinaria €12	Prezzo per Az. Ordinaria €13
Percentuale di conversione Azioni Speciali	35%	60%	80%	100%
Azioni Speciali convertite in Ordinarie	105.000	180.000	240.000	300.000
Percentuale di recesso delle Az. Ordinarie				
0%	€ 0,63	€ 0,88	€ 1,07	€ 1,25
5%	€ 0,65	€ 0,91	€ 1,11	€ 1,30
10%	€ 0,68	€ 0,95	€ 1,16	€ 1,35
15%	€ 0,71	€ 0,99	€ 1,21	€ 1,41
20%	€ 0,74	€ 1,04	€ 1,26	€ 1,48
25%	€ 0,77	€ 1,09	€ 1,33	€ 1,55
30%	€ 0,82	€ 1,15	€ 1,40	€ 1,64
33%	€ 0,84	€ 1,19	€ 1,45	€ 1,69

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione II, Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Documento di Ammissione.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di conversione della Azioni Speciali si rinvia alla Sezione I, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

#### 4.3.6 Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei *Warrant*

Il numero dei *Warrant* da emettere è pari a massimi n. 7.500.000 *Warrant*. In sede di Offerta, i *Warrant* sono abbinati gratuitamente alle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta stessa nel rapporto di n. 2 (due) *Warrant* ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte. Ai soggetti che saranno Azionisti della Società il giorno antecedente alla

data di efficacia dell'Operazione Rilevante (ed in ogni caso, ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione all'Operazione) saranno assegnati gratuitamente ulteriori n. 3 (tre) *Warrant* ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie detenute.

In caso di mancato esercizio dei *Warrant* da parte di alcuni azionisti entro il termine di scadenza e di contestuale esercizio da parte di altri azionisti, gli azionisti che non eserciteranno i *Warrant* subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente.

Inoltre, qualora coloro che avessero sottoscritto Azioni Ordinarie alla Data di Avvio delle Negoziazioni (i) decidessero di esercitare il diritto di recesso in occasione dell'approvazione dell'Operazione Rilevante; oppure (ii) vendessero le proprie Azioni Ordinarie entro il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, perderanno il diritto a ricevere gli ulteriori n. 3 (tre) *Warrant* ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie detenute.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione II, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

#### **4.3.7 Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dai Promotori**

I Promotori, in data 9 marzo 2017, hanno sottoscritto un accordo di *lock-up* che prevede, *inter alia*:

- (a) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (pari al 35% delle Azioni Speciali in circolazione) sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi a partire alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 11,00 (undici/00);
- (b) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5, comma 5, lett. (e), (iii), (a), (pari al 25% delle Azioni Speciali in circolazione) dello Statuto sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a 12,00 (dodici/00);
- (c) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5, comma 5, lett. (e), (iii), (b), (pari al 20% delle Azioni Speciali in circolazione) dello Statuto sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle

Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a 13,00 (tredici/00);

- (d) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5, comma 5, lett. (e), (iii), (c), (pari al 20% delle Azioni Speciali in circolazione) dello Statuto per il termine di 12 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione.

Successivamente alla scadenza del periodo di *lock-up*, nonché per la parte di strumenti finanziari non rientranti in detti accordi, l'eventuale alienazione delle Azioni Ordinarie rivenienti della conversione delle Azioni Speciali potrebbe avere un impatto negativo sull'andamento del titolo della Società.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione II, Capitolo 5, Paragrafo 5.3 del Documento di Ammissione.



## **5. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE**

### **5.1 Storia ed evoluzione dell'attività dell'Emittente**

#### **5.1.1 Denominazione sociale**

La Società è denominata Crescita S.p.A..

#### **5.1.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese**

L'Emittente è iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 09800730963 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. MI - 2114119.

#### **5.1.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente**

L'Emittente è stato costituito in data 2 febbraio 2017 da Crescita Holding e DeA Capital S.p.A. con atto a rogito della dott. Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, rep. n. 2923, racc. n. 1427.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata della Società è stabilita fino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi di legge, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi dalla data della predetta comunicazione.

#### **5.1.4 Sede Legale e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, Paese di costituzione e sede sociale**

L'Emittente è stato costituito in Italia in forma di società per azioni e opera in base al diritto italiano.

L'Emittente ha sede legale in Milano, via Filippo Turati, n. 29. Il numero di telefono è 02 - 36642628.

#### **5.1.5 Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente**

Crescita è una *special purpose acquisition company* (c.d. "**SPAC**") costituita in Italia. Le *SPAC* sono dei veicoli societari, contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituiti con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari sui mercati, le risorse finanziarie necessarie e funzionali ad acquisire una *Target*, con la quale, eventualmente, dar luogo ad una Operazione Rilevante.

In data 24 febbraio 2017, la Società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di *pre-ammissione* di cui all'articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM Italia, richiedendo l'ammissione delle proprie Azioni Ordinarie e dei *Warrant* alla negoziazione su AIM

Italia.

In data 9 marzo 2017, la Società ha preso atto dei risultati della raccolta diretta di sottoscrizioni effettuata dalla Società determinando la chiusura definitiva della stessa raccolta diretta in data 9 marzo 2017.

La Società ha raccolto sottoscrizioni per Euro 130.000.000 da n. 108 investitori.

In data 8 marzo 2017, la Società ha completato la procedura mediante la trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione e del presente Documento di Ammissione (“**Data del Documento di Ammissione**”).

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 50.000 suddiviso in n. 5.000 Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Si precisa che Data di Avvio delle Negoziazioni la Società emetterà ulteriori n. 295.000 Azioni Speciali a fronte dell’Aumento di Capitale Promotori sottoscritto e versato, per complessivi Euro 2.950.000, di cui Euro 295.000 imputato a capitale ed Euro 2.655.000 imputato a sovrapprezzo.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, dunque, il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 13.300.000 suddiviso in n. 13.000.000 Azioni Ordinarie e n. 300.000 Azioni Speciali.

L’ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* dell’Emittente su AIM Italia è prevista per la data del 13 marzo 2017.

## **5.2 Principali investimenti**

### **5.2.1 Descrizione dei principali investimenti effettuati dall’Emittente fino alla data del Documento di Ammissione**

Non applicabile in quanto l’Emittente è stato costituito in data 2 febbraio 2017 e non ha effettuato investimenti nel periodo intercorso tra tale data e la Data del Documento di Ammissione.

### **5.2.2 Investimenti in corso di realizzazione**

Non applicabile in quanto l’Emittente è stato costituito in data 2 febbraio 2017 e non ha, alla Data del Documento di Ammissione, deliberato l’esecuzione di investimenti.

### **5.2.3 Investimenti futuri**

Non applicabile in quanto l’Emittente è stato costituito in data 2 febbraio 2017 e non ha, alla Data del Documento di Ammissione, deliberato investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi di gestione.

## **6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ**

### **6.1 Principali attività**

Crescita è una *SPAC* costituita in Italia, ossia una società appositamente costituita con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previa attività di ricerca e di selezione, un'operazione di acquisizione e/o aggregazione con la *Target*.

La Società ha, infatti, per esclusivo oggetto sociale l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio dalla politica di investimento della Società, di cui al Capitolo I, Paragrafo 6.3.1.

La Società, successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società *Target* con cui realizzare un'Operazione Rilevante nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Fermi restando tali limiti, la Società potrà acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante sarà sottoposta alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci della Società e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente, che preveda l'attività di amministrazione e gestione delle partecipazioni acquisite nella società *Target* ovvero lo svolgimento dell'attività di impresa della *Target* medesima, in caso di aggregazione societaria.

In base a tali caratteristiche, l'investimento in azioni dell'Emittente può essere di interesse per investitori che intendano cogliere le opportunità offerte dalle società di piccole e medie dimensioni.

### **6.2 Punti di forza dell'Emittente**

La Società ritiene che i punti di forza principali di Crescita, di seguito descritti, la contraddistinguano rispetto agli altri operatori e la rendano peculiare rispetto ad altre *SPAC* già presenti sul mercato nonché particolarmente attraente per gli investitori.

- Eccellente esperienza del *management* della Società: il Consiglio di amministrazione è composto da operatori di mercato di primario *standing*, con (i) riconosciute capacità e comprovate esperienze di gestione industriale in grandi gruppi multinazionali e di finanza straordinaria in società d'investimento, (ii) un elevato grado di complementarietà delle competenze di ciascun componente; e (iii) un *track record* manageriale, professionale e

imprenditoriale di successo. Per una descrizione puntuale delle competenze e del *curriculum vitae* di ogni componente del Consiglio di amministrazione si rinvia alla Sezione I, Capitolo 10, paragrafo 10.1.1.

La Società, in particolare, ritiene che il suo *management* (rappresentato dagli amministratori in carica alla Data del Documento di Ammissione) abbia una comprovata esperienza nella identificazione, strutturazione e esecuzione di operazioni straordinarie nonché nella gestione di una società quotata.

- Ampio network di relazioni del management della Società: la Società ritiene che il proprio *management* disponga di un ampio *network* di relazioni con aziende, imprenditori, operatori del *private equity*, *manager*, avvocati e banche d'affari da cui originare potenziali opportunità di investimento.
- Investimento diretto da parte di DeA Capital S.p.A., Marco Drago, Massimo Armanini, Antonio Tazartars, Alberto Toffoletto, Cristian D'Ippolito e Carlo Moser in Azioni Ordinarie della Società in sede di Offerta per un importo pari a Euro 15 milioni: tale investimento comporta un pieno allineamento degli interessi di questi ultimi con quelli degli investitori nonché una sostanziale condivisione del rischio d'impresa relativo alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.
- Diritto di recesso: gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale ai fini dell'Operazione Rilevante potranno esercitare il Diritto di Recesso secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, in virtù del quale spetterà loro la restituzione del 100% delle somme investite.
- Assenza di costi di gestione: i componenti del Consiglio di amministrazione svolgeranno personalmente, quali *manager* della Società, ogni attività diretta a (i) ricercare e selezionare potenziali *Target*; (ii) studiare e eseguire possibili Operazioni Rilevanti nonché analizzare le dimensioni e la struttura di potenziali Operazioni Rilevanti; e (iii) gestire i rapporti con investitori e con il mercato. Pertanto, nessun costo gestorio sarà sopportato dagli investitori di Crescita in assenza dell'Operazione Rilevante. In caso di approvazione da parte dell'assemblea dell'Operazione Rilevante, i Promotori avranno il diritto di convertire il 35% delle Azioni Speciali in azioni Ordinarie della Società nel rapporto di n. 6 Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale. Le ulteriori Azioni Speciali detenute dai Promotori saranno convertite nel medesimo rapporto in Azioni Ordinarie in caso di raggiungimento di determinate soglie di apprezzamento del valore delle Azioni Ordinarie ma solo entro 36 (trentasei) mesi dall'Operazione Rilevante o anche prima dell'Operazione Rilevante, ma nel medesimo rapporto, al verificarsi di particolari eventi di cui all'articolo 5 dello Statuto per la cui descrizione si rinvia alla Sezione I, Capitolo 15,

Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione. Decorsi 36 (trentasei) mesi dall'Operazione Rilevante, le Azioni Speciali sono convertite in Azioni Ordinarie nel rapporto di n. 1 Azione Ordinaria per ogni Azione Speciale, senza alcuna modifica dell'entità del capitale sociale. La conversione delle Azioni Speciali, che si verificherà solo in caso di realizzazione dell'Operazione Rilevante rappresenterà un costo indiretto (in termini di diluizione) per i possessori di Azioni Ordinarie. Per maggiori informazioni quanto ai vincoli di indisponibilità delle Azioni Ordinarie rinvenienti dalla conversione si rinvia alla Sezione I, Capitolo 4, paragrafo 4.3.7. \_

- Impegno nel lungo termine: il *management* dell'Emittente e Crescita Holding intendono mantenere un coinvolgimento attivo anche nello sviluppo della *Target* successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante, supportandone gli azionisti e gli organi sociali in un obiettivo temporale di medio termine. Inoltre, il loro investimento non è condizionato da strategie di uscita, volte ad alienare la propria partecipazione detenuta all'interno della *Target*, intendendo gli stessi mantenere una propria funzione gestionale all'interno di quest'ultima per un periodo di tempo coerente con gli obiettivi di crescita della *Target*.

Inoltre, un investimento in un veicolo quale l'Emittente potrebbe risultare vantaggioso anche in virtù dei seguenti fattori:

- contesto favorevole alle operazioni di investimento delle SPAC: molte società industriali sono *leader* in settori di nicchia in Italia e all'estero, espressione dell'eccellenza italiana nel mondo, e sono frequentemente dotate di elevata redditività e potenziale espansione internazionale. Nell'attuale contesto di mercato tali società necessitano di risorse finanziarie per consentirne la crescita, ma operano in condizioni di limitato accesso al credito e al mercato dei capitali. Pertanto il modello della *SPAC*, il cui fenomeno di recente si è notevolmente espanso, è potenzialmente attrattivo per tali imprese in quanto permette loro di ottenere le necessarie risorse finanziarie per sostenere la crescita nonché l'accesso al mercato del capitale di rischio in tempi brevi e con costi contenuti;
- poteri decisionali agli investitori: la libertà di scelta e il potere decisionale degli investitori sono al centro del governo societario dell'Emittente. L'Operazione Rilevante, infatti, sarà sottoposta dal Consiglio di amministrazione della Società alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci. Gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale, necessaria a dar corso all'Operazione Rilevante, potranno recedere dalla Società. Inoltre, le deliberazioni dell'assemblea che approvano (i) l'Operazione Rilevante e (ii) la modifica dell'oggetto sociale della Società per dar corso al perfezionamento dell'Operazione Rilevante saranno entrambe risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti

condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte dei soci in misura pari o superiore al 33% del capitale sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 33% del capitale sociale. Resta, quindi, inteso che, ove il diritto di recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 33% del capitale ma, a esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 33% del capitale sociale, la condizione risolutiva si considererà non avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata.

- accesso al mercato di capitali e liquidità dell'investimento: le Azioni Ordinarie e i *Warrant* della Società saranno negoziati su AIM Italia, rendendo l'investimento eventualmente liquidabile su tale mercato. Inoltre, le Azioni Ordinarie e i *Warrant* saranno negoziati separatamente su AIM Italia e gli investitori potranno acquistarli o cederli separatamente, assecondando così le diverse strategie e profili di investimento. Inoltre, in virtù del fatto che le azioni della Società saranno quotate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, a seguito dell'Operazione Rilevante la *Target* potrà accedere al Mercato Telematico Azionario, mercato regolamentato, gestito e organizzato da Borsa Italiana ("MTA"), con un percorso semplificato rispetto a un tradizionale processo di quotazione e tendenzialmente caratterizzato da una riduzione di rischi, tempi, costi di *marketing* nonché dall'assenza di incertezza nella definizione dell'intervallo di prezzo tipici di un processo *standard* di offerta al pubblico di strumenti finanziari. L'avvio delle negoziazioni su un mercato regolamentato quale MTA garantirebbe, altresì, una ulteriore liquidità dei titoli della società risultante dall'Operazione Rilevante.

## **6.3 Politica di investimento**

### **6.3.1 Politica di investimento**

La Società intende condurre la propria politica di investimento in conformità alle linee guida ed ai criteri di seguito descritti, i quali sono peraltro soltanto esemplificativi e non esaustivi. Il Consiglio di amministrazione della Società potrà dunque selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in società che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento.

Si riportano di seguito i contenuti della politica di investimento, nel testo approvato dall'assemblea di Crescita in data 22 febbraio 2017.

L'Emittente si propone di indirizzare e condurre la propria attività di investimento verso

*Target* di piccole-medie dimensioni, non quotate, potenziali o attuali *leader* nel proprio settore, che abbiano aspirazioni globali.

Crescita è alla ricerca di società che, oltre a vantare un talento imprenditoriale, abbiano alte potenzialità di realizzare una crescita sostenuta, riuscendo ad affermarsi a livello domestico e, eventualmente, ad espandersi sul contesto internazionale. In particolare, la *Target* dovrà possedere buone capacità di generare *cash flow* e un significativo tasso di innovazione relativo ai propri prodotti e/o ai processi produttivi, supportato da significativi investimenti in ricerca e sviluppo così come da un solido e chiaro piano di sviluppo (organico o per linee esterne).

Vengono, tuttavia, esclusi gli investimenti in società attive nei settori immobiliari (c.d. *real estate companies*), dei servizi finanziari, dei giochi e delle scommesse (*gaming*), della produzione di armi, dell'estrazione e commercializzazione di risorse minerarie nonché gli investimenti in società in fase di *start up*, per via della rischiosità implicita degli investimenti in aziende con scarsa o assente operatività storica che non consentono adeguata valutazione del relativo posizionamento competitivo.

La Società intende effettuare la ricerca della *Target* principalmente nei seguenti ambiti:

- società a controllo familiare, intenzionate ad accedere rapidamente alla quotazione e i cui azionisti siano disponibili ad accettare una parziale diluizione della propria partecipazione a fronte dell'immissione di nuove risorse finanziarie della Società, con l'obiettivo di finanziare un piano di sviluppo;
- società partecipate da fondi di *private equity* per i quali la quotazione, definita in modo preciso sotto il profilo della tempistica e non collegata alle condizioni di mercato, può rappresentare a tempo debito una buona opportunità di *exit*, specialmente in quei contesti in cui imprenditori e fondi faticano a concordare una strategia di disinvestimento;
- società che siano oggetto di *spin-off* di gruppi multinazionali che dispongano liberamente degli attivi e di rami d'azienda.

Una volta individuata, l'Emittente intende realizzare un'operazione di acquisizione della stessa *Target* (per tale intendendosi una società, un'impresa, un'azienda o un ramo di azienda) con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni della *Target*, da realizzarsi successivamente alla Data di Ammissione delle Azioni Ordinarie della Società su AIM Italia. Fermi restando i limiti sopra menzionati, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi (l'“**Operazione Rilevante**”).

Si precisa che le linee guida e i criteri generali indicati nel presente Documento di Ammissione sono esemplificativi e non esaustivi. Pertanto, la Società potrà selezionare

e proporre agli azionisti opportunità di investimento in società che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento esposti, fermo restando l'investimento in via prevalente in una sola società o attività.

Si fa, inoltre, presente che qualsiasi cambiamento relativo alla politica di investimento della Società dovrà ottenere la preventiva approvazione degli azionisti convocati in assemblea.

### **6.3.2 Tipologie di Operazioni di investimento e tipologia di beni oggetto dell'attività di investimento dell'Emittente**

L'attività di selezione delle opportunità di investimento di Crescita potrà beneficiare della rete di contatti e relazioni dei Promotori che, sulla base delle complementari esperienze professionali, si estende da gruppi familiari imprenditoriali attivi in diversi settori, a *manager* di gruppi industriali multidivisionali, a operatori di *private equity*, e include anche *advisor*, consulenti e professionisti del settore. Le caratteristiche ideali che l'Emittente ricerca nella *Target* sono le seguenti:

- potenziale di crescita significativo, in ambito nazionale ed internazionale. Crescita concentrerà il suo processo di selezione su *Target* che abbiano delle rilevanti prospettive di crescita fondate su un modello di *business* di provato successo ed efficacia e su di un solido piano industriale che potrà prevedere strategie di sviluppo organiche o per linee esterne;
- posizionamento competitivo rilevante. La *Target* dovrà caratterizzarsi come una delle società di spiccata rilevanza nel proprio settore di riferimento, considerata per caratteristiche dimensionali o per caratteristiche di prodotto/processo;
- qualità del *management*. Crescita selezionerà potenziali *Target* con un *management* di comprovata esperienza, pronto ad attuare piani di sviluppo strategici anche su scala globale e con una propensione alla comunicazione al mercato sia delle strategie sia dei risultati conseguiti nell'ottica della creazione di valore per tutti gli *stakeholder*;
- consistente potenziale di generazione di cassa. Crescita focalizzerà la propria ricerca su *Target* che abbiano un potenziale di generazione di cassa sulla base di un modello di *business* che ne consenta il relativo sviluppo e mantenimento;
- ricerca e sviluppo. Crescita favorirà imprese concentrate sullo studio di innovazioni tecnologiche, capaci di migliorare i prodotti offerti, crearne nuovi o ottimizzare i propri processi produttivi (possibilmente sviluppate internamente all'impresa) e, eventualmente, in possesso di proprietà intellettuale che sia utilizzabile e efficacemente difendibile su base internazionale.



I criteri di cui *supra* non sono da considerarsi esaustivi e la valutazione di ciascuna opportunità di investimento sarà basata sui fattori ritenuti di volta in volta rilevanti da Crescita in riferimento alla specifica opportunità di investimento nel momento in cui essa verrà analizzata.

### **6.3.3 Struttura dell'Operazione Rilevante e modalità di finanziamento della stessa**

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile determinare i requisiti dimensionali delle società oggetto di investimento. Indicativamente l'Emittente rivolgerà la propria attenzione soprattutto, ma non solo, verso società caratterizzate da un *equity value* compreso tra Euro 150 milioni e Euro 600 milioni *pre-business combination*.

L'Operazione Rilevante potrebbe essere, altresì, finanziata - in misura contenuta - con risorse aggiuntive, quali il ricorso all'indebitamento e/o ad aumenti di capitale subordinatamente all'approvazione dell'assemblea, oltre che con le Somme Vincolate. Il ricorso a tali risorse aggiuntive dipenderà dalla struttura dell'Operazione Rilevante nonché dalla dimensione e dalle caratteristiche dell'attività della *Target*, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale nonché delle condizioni di mercato al momento dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante.

### **6.3.4 Ricerca, selezione, valutazione delle opportunità di investimento e approvazione delle operazioni di investimento**

Nell'attività di *scouting* della possibile opportunità d'investimento, la Società ha la possibilità di beneficiare della rete di contatti e conoscenze sviluppata dal *management* nelle rispettive esperienze professionali.

Tale rete di contatti, potenzialmente idonea a creare rilevanti opportunità di investimento per la Società, in particolare, comprende:

- *manager* che hanno maturato significative esperienze in vari ambiti industriali e/o caratterizzati da diverse esperienze gestionali;
- imprenditori operanti in vari ambiti industriali;
- *advisor* che prestano assistenza, tra l'altro, nell'ambito di operazioni straordinarie;
- professionisti (avvocati, consulenti fiscali e commercialisti);
- banche di investimento e operatori del settore bancario;
- fondi di *private equity*.

Inoltre, in data 22 febbraio 2017, Crescita ha stipulato il Contratto di Servizi con Crescita Holding, che avrà durata dalla Data di Avvio delle Negoziazioni e fino alla prima nel tempo tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e il Termine Massimo (per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 16).

Nella valutazione delle possibili opportunità di investimento, la Società intende effettuare una approfondita attività di *due diligence*, nelle aree ritenute di volta in volta rilevanti quali, a titolo non esaustivo, aspetti di *business*, legali, economico – finanziari, fiscali ed ambientali. Per l'adeguato svolgimento delle attività di *scouting*, *due diligence*, strutturazione ed esecuzione dell'Operazione Rilevante, la Società potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni, cui corrisponderà onorari a termini di mercato.

La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento, pur essendo intenzione primaria della Società quella di realizzare l'Operazione Rilevante tramite una fusione per incorporazione della *Target*.

### **6.3.5 Costituzione e modalità di utilizzo delle Somme Vincolate**

L'Emittente intende costituire uno o più Conti Vincolati presso primarie banche - fiduciarmente intestati, come illustrato di seguito - su cui sarà depositato un ammontare pari al 100% dei proventi complessivi dell'Offerta che andrà a costituire le Somme Vincolate.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate dall'Emittente esclusivamente allo scopo di effettuare l'Operazione Rilevante (previa autorizzazione dell'assemblea) nonché per pagare il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie a fronte dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso o dello scioglimento della Società.

Si precisa che nel caso in cui le Somme Utilizzabili non siano sufficienti a coprire tutti i costi operativi ovvero i costi legati all'attuazione del processo di selezione della *Target* e allo svolgimento di tutte le attività connesse (quali, a titolo esemplificativo, attività di *due diligence* e spese per i consulenti nonché il pagamento del corrispettivo ai sensi del Contratto di Servizi), il Consiglio di amministrazione dovrà ottenere dall'assemblea dei soci un'autorizzazione di tale operazione funzionale all'Operazione Rilevante per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, stabilendone il relativo importo.

Si prevede che le Somme Vincolate siano depositate sui Conti Vincolati aperti da Unione Fiduciaria in proprio nome e fiduciarmente per conto e nell'interesse esclusivo della Società, in relazione ai quali, con incarico di amministrazione fiduciaria sottoscritto in data 24 febbraio 2017, la Società ha conferito a Unione Fiduciaria specifiche istruzioni di movimentazione delle Somme Vincolate.

Ai sensi del suddetto incarico di amministrazione fiduciaria, al ricevimento di specifiche istruzioni provenienti (a) dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o (b) alla Data del Documento di Ammissione, dall'Amministratore Delegato, o (c) da altro amministratore appositamente delegato dal Consiglio di amministrazione con delibera soggetta a verbalizzazione notarile o (d) da altro soggetto appositamente delegato dal Presidente del Consiglio di amministrazione in virtù di procura speciale notarile, Unione Fiduciaria disporrà: (i) il trasferimento delle Somme Vincolate dall'uno all'altro dei Conti Vincolati aperti a nome di Unione Fiduciaria per conto di Crescita o su altri conti correnti vincolati che saranno eventualmente aperti a nome di Unione Fiduciaria per conto di Crescita; (ii) il trasferimento di Interessi e dei proventi liquidati e disponibili sui diversi Conti Vincolati, al netto di costi, tasse e spese, come sarà indicato da Crescita, sul conto corrente dedicato aperto a nome di Crescita; (iii) il rilascio di Somme Vincolate per il pagamento di beni (partecipazioni, aziende o altri beni) in relazione all'Operazione Rilevante sul conto corrente dedicato aperto a nome di Crescita, previa consegna da parte di Crescita di delibera dell'assemblea degli azionisti di approvazione dell'Operazione Rilevante; (iv) il trasferimento di un determinato ammontare di Somme Vincolate su conti correnti aperti a nome di Crescita non vincolati, previa consegna da parte di Crescita di estratto notarile della delibera dell'assemblea di Crescita di autorizzazione di tale operazione funzionale all'Operazione Rilevante; (v) il rilascio delle Somme Vincolate necessarie al pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso degli Investitori dissenzienti su conti aperti a nome di quest'ultimi; (vi) il rilascio dell'ammontare residuo delle Somme Vincolate, al netto degli importi di cui ai precedenti punti (iii), (iv) e (v) a favore di Crescita, in caso di realizzazione dell'Operazione Rilevante; (vii) il rilascio dell'intero ammontare delle Somme Vincolate a favore di Crescita ai fini del pagamento del valore di liquidazione in caso di mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo; (viii) il rilascio dell'intero ammontare delle Somme Vincolate a favore di Crescita ai fini del pagamento del valore di liquidazione in caso di mancato inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie di Crescita AIM Italia entro il 31 luglio 2017.

#### **6.3.6 Procedura per l'approvazione e la realizzazione dell'Operazione Rilevante**

L'opportunità di investimento in una *Target*, individuata secondo i criteri sopra esposti, verrà sottoposta dal Consiglio di amministrazione della Società all'assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito all'approvazione dell'Operazione Rilevante, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto.

I soci che non abbiano concorso alla delibera dell'assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante (ossia, i soci astenuti, assenti o dissenzienti) potranno esercitare il Diritto di Recesso entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'assemblea che approvi l'Operazione Rilevante (che, a tal fine, fra l'altro, modificherà l'oggetto sociale e prorogherà la durata della Società), a fronte della

corresponsione di un valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie determinato secondo il criterio di cui all'articolo 8 dello Statuto e in conformità all'articolo 2437-ter, comma 2 e 4, del Codice Civile.

In particolare, il Consiglio di amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del Codice Civile), tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale, dovrà determinare il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. Più in dettaglio, ai sensi dello Statuto, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso sarà un importo pari al *pro-quota* del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Il Diritto di Recesso riguarda unicamente le Azioni Ordinarie e, pertanto, l'azionista che decidesse di esercitare il Diritto di Recesso continuerà a detenere i *Warrant* abbinati alle Azioni Ordinarie oggetto del Diritto di Recesso che siano stati emessi alla Data di Avvio delle Negoziazioni, mentre perderà il diritto a ricevere gli ulteriori 3 *Warrant* da assegnarsi ogni 10 Azioni Ordinarie.

Si segnala che l'esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti, secondo i termini e le condizioni di cui sopra, potrà comportare la mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante.

In particolare, le deliberazioni dell'assemblea che approvano (i) l'Operazione Rilevante e (ii) la modifica dell'oggetto sociale della Società per dar corso al perfezionamento dell'Operazione Rilevante saranno entrambe risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte dei soci in misura pari o superiore al 33% del capitale sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 33% del capitale sociale. Resta, quindi, inteso che, ove il diritto di recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 33% del capitale ma, a esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 33% del capitale sociale, la condizione risolutiva si considererà non avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata. In caso di mancato avveramento di una delle condizioni risolutive apposte alle suddette delibere, la Società non effettuerà l'Operazione Rilevante proposta all'assemblea e inizierà una

nuova fase di ricerca e selezione di un'altra *Target* entro il Termine Massimo oppure, in assenza di tempo residuo a disposizione, verrà messa in liquidazione.

#### Tempistica indicativa

Si indicano nella seguente tabella gli avvenimenti principali inerenti all'approvazione dell'Operazione Rilevante e all'esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti, fermo restando che la seguente tempistica (i) assume che l'Operazione Rilevante sia realizzata in forma di fusione con la *Target* (c.d. *reverse takeover*); e (ii) è meramente indicativa e viene fornita a soli fini esplicativi della procedura di approvazione dell'Operazione Rilevante sopra descritta. La Società provvederà, di volta in volta, con apposito comunicato ad informare gli azionisti in merito alle esatte scadenze per l'esercizio dei propri diritti.

<b>Evento</b>	<b>Data</b>
<i>Approvazione dell'Operazione Rilevante da parte del Consiglio di amministrazione e convocazione dell'assemblea</i>	<i>T</i>
<i>Assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante</i>	<i>T + 45 giorni</i>
<i>Iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'assemblea che approvi l'Operazione Rilevante</i>	<i>Entro T + 48 giorni</i>
<i>Termine per l'esercizio del Diritto di Recesso ex articolo 2437- bis, comma 1, del Codice Civile</i>	<i>Entro T + 63 giorni</i>
<i>Data di efficacia dell'Operazione Rilevante</i>	<i>T + 108 giorni</i>
<i>Termine per il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso ex articolo 2437-quater, comma 5, del Codice Civile</i>	<i>Entro T + 243 giorni</i>  <b>NOTA:</b> <i>Il suddetto termine assume il termine ultimo di pagamento del valore di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 5, del Codice Civile, pari a 180 giorni dalla comunicazione di recesso. La Società potrà tuttavia procedere al pagamento mediante utilizzo delle riserve disponibili non appena concluso il periodo di offerta in opzione (pari a minimi 30 giorni dalla chiusura del periodo di esercizio del Diritto di Recesso)</i>

#### **6.4 Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti**

Alla Data del Documento di Ammissione non si segnalano prodotti ovvero servizi introdotti o di futura introduzione.

#### **6.5 Principali mercati**

Viene rappresentato di seguito un quadro di sintesi del contesto di mercato in relazione agli investimenti in imprese italiane effettuati attraverso *private equity*, *venture capital* e con modalità di *private debt*. Le informazioni e i dati qui riportati – disponibili alla Data del Documento di Ammissione - sono tratti dai rapporti “A.I.F.I. - Il mercato italiano del *private equity*, *venture capital* e *private debt* nel primo semestre 2016” e “A.I.F.I – Il mercato italiano del *private equity*, *venture capital* e *private debt* nel 2015”.

Si specifica, altresì, che il mercato di riferimento è quello degli investimenti delle sole quote di *equity* e *quasi equity*, complessivamente versate per l’operazione e non al valore totale della transazione. Inoltre si sottolinea che la dimensione globale del mercato è costituita da (i) l’ammontare investito in imprese italiane e non, dagli operatori “locali”; e (ii) l’ammontare investito in imprese italiane dagli operatori internazionali.

Nel primo semestre 2016 il mercato italiano del *private equity* e del *venture capital* conferma di essere uno dei più interessanti nel panorama europeo, attirando l’interesse di numerosi operatori internazionali, che continuano a guardare con grande attenzione alle eccellenze del sistema imprenditoriale italiano. I dati relativi al primo semestre 2016 mostrano una significativa crescita dell’ammontare investito che si attesta a Euro 4.898 milioni (Euro 1.787 al 30 giugno 2015) e che supera il totale realizzato nel 2015 (Euro 4.620 milioni).

La distribuzione per tipologia degli investimenti effettuati nel primo semestre 2016 mostra che nel segmento dei *buy out* (acquisizioni di quote di maggioranza o totalitarie) è confluito il 69% del totale, corrispondente a Euro 3.404 milioni, valore triplicato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Euro 1.142 milioni nel primo semestre 2015). Segue il *replacement* (investimento finalizzato alla riorganizzazione della compagine societaria di un’impresa, in cui l’investitore nel capitale di rischio si sostituisce, temporaneamente, a uno o più soci non più interessati a proseguire l’attività) con un ammontare pari a Euro 812 milioni che equivale al 17% del totale. Cresce il segmento *early stage* con un incremento del 77% dell’ammontare investito che passa da Euro 20 milioni nel primo semestre 2015 a Euro 35 milioni nel primo semestre 2016. Cresce anche l’*expansion* a Euro 534 milioni (rispetto a Euro 245 milioni nel primo semestre 2015) grazie ad alcune operazioni di grandi dimensioni. Il *turnaround* segna 3 operazioni per un controvalore pari a Euro 66 milioni, mentre sono sette (7) i *deal* completati del comparto infrastrutture, per un controvalore complessivo pari a Euro 47 milioni.

L'analisi dell'ammontare investito medio per tipologia di operazione effettuata nel primo semestre 2016 evidenzia un valore pari a circa Euro 81 milioni per operazioni di *buy-out e replacement*, seguito da Euro 22 milioni per operazioni di *turnaround*, Euro 21 milioni circa per operazioni di *expansion*, Euro 7 milioni per operazioni del comparto infrastrutture e circa Euro 1 milione per operazioni di *early stage*.

La distribuzione degli investimenti per tipologia di operatore conferma il forte interesse per il mercato italiano da parte degli operatori internazionali che hanno rappresentato il 69% del totale in termini di capitali investiti nel corso del primo semestre 2016, per un controvalore pari a Euro 3.381 milioni, seguiti da operatori domestici istituzionali (Euro 971 milioni, pari al 20%), da operatori domestici privati (Euro 539 milioni, pari all'11%) e da operatori regionali (Euro 7 milioni).

Dal punto di vista delle caratteristiche dimensionali delle imprese oggetto di investimento, nel corso del primo semestre 2016 si è registrata una leggera crescita delle operazioni effettuate con imprese *target* caratterizzate da un fatturato superiore a Euro 50 milioni, che rappresentano il 30% del numero totale (25% nel primo semestre 2015).

L'analisi della distribuzione degli investimenti per settore della *target* evidenzia che il comparto *ICT* ha assorbito nel primo semestre 2016 il 19% del numero complessivo delle operazioni, seguito dal settore Beni e Servizi Industriali (17%), dal settore Manifatturiero (14%), Sanità (11%), Energia e Ambiente (9%).

Per quanto concerne i disinvestimenti, nel corso del primo semestre 2016 sono state dismesse 49 società su un totale di 57 disinvestimenti, per un ammontare disinvestito, calcolato al costo storico di acquisto, pari a Euro 1.518 milioni. Nella distribuzione dei disinvestimenti per tipologia ha prevalso la vendita ad altri operatori di *private equity*, corrispondente al 68% dell'ammontare totale, seguita dal canale *trade sale*, pari al 26% dell'ammontare totale.

Nel complesso emerge un quadro in cui la globalizzazione dei mercati richiede il presidio di aree geograficamente e culturalmente lontane, imponendo al tessuto imprenditoriale italiano il raggiungimento di maggiori caratteristiche dimensionali. Per la gran parte delle società italiane, effettuare il salto dimensionale richiede l'accesso a nuove risorse finanziarie in grado di favorire un'accelerazione del processo di crescita. In tale contesto, la disponibilità di capitale di rischio da indirizzare verso società italiane di qualità si coniuga con una maggiore propensione all'apertura del capitale, diventando un'opportunità di elevato interesse per gli investitori. Per questi ultimi le società *target*, non quotate sui mercati regolamentati, risultano raggiungibili attraverso operazioni di *private equity* o partecipazione a *SPAC*.

## **6.6 Fattori eccezionali che hanno influenzato l'attività dell'Emittente e/o i mercati in cui opera**

Alla Data del Documento di Ammissione, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito sull'attività di Crescita. La Società è stata costituita in data 2 febbraio 2017 e non ha una storia operativa pregressa. Crescita, nel periodo intercorrente tra la costituzione e sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant*.

## **6.7 Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione**

Alla Data del Documento di Ammissione, non si segnala da parte della Società alcuna dipendenza da brevetti, marchi o licenze, né da contratti commerciali o finanziari e da nuovi procedimenti di fabbricazione.



## **7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

### **7.1 Descrizione dell'Emittente cui appartiene l'Emittente**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non fa parte di alcun gruppo.

### **7.2 Società partecipate dall'Emittente**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni in altre società o enti.

## **8. PROBLEMATICHE AMBIENTALI**

In considerazione della tipologia di attività svolta dall'Emittente, alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è a conoscenza di alcun problema ambientale inerente allo svolgimento della propria attività. L'Emittente non detiene infatti immobilizzazioni materiali e non ha sottoscritto alcun contratto di locazione di beni immobili.

## **9. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE**

### **9.1 Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita**

Alla data del Documento di Ammissione, all'Emittente non risultano particolari informazioni su tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

### **9.2 Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso**

Alla data del Documento di Ammissione, all'Emittente non risultano particolari informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

## **10. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E PRINCIPALI DIRIGENTI**

### **10.1 Organi sociali e principali dirigenti**

#### **10.1.1 Consiglio di amministrazione**

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili.

In data 2 febbraio 2017, in sede di costituzione della Società, sono stati nominati 5 membri del Consiglio di amministrazione nelle persone di Alberto Toffoletto (in veste di Presidente), Marco Drago, Antonio Luigi Tazartes, Massimo Armanini e Cristian D'Ippolito.

Successivamente, in data 22 febbraio 2017, l'assemblea ha integrato la composizione del Consiglio di amministrazione, con delibera sospensivamente condizionata all'approvazione della domanda di ammissione, attraverso la nomina di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nella persona di Lucia Calvosa, che entrerà in carica dalla Data di Avvio delle Negoziazioni. Si precisa che in data 2 marzo 2017 il Consiglio di amministrazione di Crescita ne ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Il Consiglio di amministrazione dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è composto da 6 (sei) membri che resteranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

Si precisa che nel periodo compreso tra la data di costituzione della Società e la Data del Documento di Ammissione, nessun componente del Consiglio di amministrazione ha, direttamente o indirettamente, ricoperto incarichi o svolto attività o servizi in modo continuativo nei confronti dell'Emittente o delle società appartenenti al gruppo cui fa capo l'Emittente.

I componenti del Consiglio di amministrazione in carica alla Data del Documento di Ammissione e, con riferimento all'amministratore indipendente, alla Data di Avvio delle Negoziazioni sono indicati nella tabella che segue.

<b>Nome e cognome</b>	<b>Età</b>	<b>Carica</b>	<b>Ruolo</b>
Alberto Ferdinando Maria Toffoletto	56	Presidente del Consiglio di amministrazione	Consigliere

Antonio Tazartes	Luigi	57	Amministratore Delegato	Amministratore Delegato
Marco Drago		70	Amministratore	Consigliere
Massimo Armanini		55	Amministratore	Consigliere esecutivo
Cristian D'Ippolito		41	Amministratore	Consigliere
Lucia Calvosa		55	Amministratore Indipendente	Amministratore non esecutivo

I componenti del Consiglio di amministrazione sono domiciliati per la carica presso l'indirizzo che risulta dal Registro delle Imprese.

Si riporta un breve *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di amministrazione:

### **ALBERTO FERDINANDO MARIA TOFFOLETTO**

Alberto Toffoletto è nato a Milano (MI) il 6 maggio 1960 e ha conseguito nel 1983 la laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano e, nel 1987, un *LL.M. (Master of Laws)* presso la London School of Economics della University of London (Regno Unito). Ha svolto la sua carriera accademica nell'Università di Milano - Bicocca, nella LIUC di Castellanza e nell'Università degli Studi di Milano ove, dal 2007, è professore ordinario di Diritto Commerciale. È iscritto all'Albo degli Avvocati dal 1988 e all'Albo Speciale dei Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori dal 2001. Ha svolto la propria attività professionale presso lo studio del prof. Pier Giusto Jaeger fino al 1994, nello Studio Toffoletto e Associati fino al 1999, contribuendo nel 2000 alla fondazione di Nctm – Studio Legale, del quale è socio e, attualmente, *senior partner*.

### **ANTONIO LUIGI TAZARTES**

Antonio Tazartes è nato a Milano (MI) il 20 maggio 1959 e, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano nel 1983, ha iniziato a collaborare con lo Studio Legale Erede Bianchi e Gilberti. Nel 1984 ha conseguito un *M.C.J. (Master of comparative Jurisprudence)* presso la New York University (Stati Uniti d'America) e, nel 1986, un *M.B.A.* presso la INSEAD di Fontainebleau, Francia. A Parigi, tra il 1984 e il 1985 ha lavorato nell'area commerciale presso Laboratoires Gani e dal 1986 ha collaborato per due anni con McKinsey&Company. In seguito, ha rivestito la carica di *manager* presso Bain, Cuneo e Associati e di *managing director* presso Bain, Gallo, Cuneo Capital Investment, dove ha consolidato la propria esperienza relativa al settore finanziario. Nel 1993 ha fondato, insieme ad altri soci, Investitori Associati, in cui ricopre ancora la carica di *senior partner*. Si segnala che, nel corso della propria carriera, Antonio Tazartes ha sviluppato una notevole esperienza nel settore delle acquisizioni e ha ricoperto il ruolo di consigliere in importanti realtà industriali, tra cui alcune società quotate, quali Castelgarden S.p.A., Guala Closures Group, Lottomatica S.p.A. e Seat Pagine Gialle S.p.A..

## MARCO DRAGO

Marco Drago è nato a Settimo Torinese (TO) l'11 febbraio 1946 e ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1969. Nello stesso anno ha cominciato a lavorare presso l'Istituto Geografico De Agostini, iniziando la sua carriera professionale all'interno dell'azienda di famiglia. Nel 1997, dopo aver ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di direttore generale e di consigliere delegato, ha assunto il ruolo di presidente della *holding* DeAgostini S.p.A., uno dei maggiori gruppi italiani a capitale familiare, che ha guidato attraverso un notevole percorso di crescita e di diversificazione in nuove attività. A partire dal 2000, ha contribuito in maniera significativa all'estensione del gruppo in diversi settori, da quello delle lotterie, dei giochi e dei servizi, rappresentato da IGT, società quotata al *New York Stock Exchange* e leader mondiale che opera in 40 Paesi, al settore dei media e delle comunicazioni a quello finanziario nonché nel settore del *real estate asset management*, attraverso IdeaFimit S.G.R. leader in Italia e all'*alternative asset management*. Il Gruppo De Agostini, complessivamente, vanta un fatturato consolidato pari a circa Euro 5 miliardi e 12.000 dipendenti. Inoltre, da ottobre 2006, Marco Drago è presidente del consiglio degli accomandatari della B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.A., accomandita creata dalle famiglie Drago e Boroli; è vicepresidente del Gruppo Planeta De Agostini, consigliere di amministrazione di Atresmedia S.A., di GTech S.p.A., di DeA Capital S.p.A., di De Agostini Editore S.p.A., S. Faustin (Gruppo Techint), oltre che membro del Consiglio di Assonime. Ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra gli altri quello di "Bocconiano dell'anno" nel 2001 e l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro nel 2003.

## MASSIMO ARMANINI

Massimo Armanini è nato a Mantova (MN) il 10 ottobre 1961 e dopo la laurea con lode presso la facoltà di Economia e Commercio di Parma ha conseguito un Master in *Business Administration* presso la Wharton School di Philadelphia (Stati Uniti d'America), ricevendo la borsa di studio "Enrico Mattei" da ENI. Prosegue a tutt'oggi la propria carriera accademica presso il dipartimento di Finanza della LIUC - Università Carlo Cattaneo, dove è docente titolare di due corsi. Recentemente è stato presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Siirtec Nigi Holding, *chief investment officer* e consigliere di Pacific Capital, società di investimento con patrimonio investito pari a circa un miliardo di dollari. Precedentemente, Massimo Armanini ha svolto per oltre 20 anni la sua attività presso primarie banche d'investimento a Londra, Milano e Zurigo. Nel corso della sua carriera è stato *Managing director* e *co-head of corporate finance Europe* per UBS, e *managing director* e *head of mergers and acquisitions* per Deutsche Bank per l'Italia. Ha ricoperto, altresì, la carica di amministratore delegato di Jumpy S.p.A, società *internet* del gruppo Fininvest, quella di presidente del consiglio di sorveglianza di Pliva d.o.o., società farmaceutica, e *chief executive officer* di Beatrice Food Canada Ltd. a Toronto. È stato anche

consigliere di amministrazione di Parmalat Finanziaria S.p.A. e CSP International S.p.A., società quotate in Italia.

### **CRISTIAN D'IPPOLITO**

Cristian D'Ippolito è nato a Guardiagrele (CH) il 4 dicembre 1975 e ha conseguito una laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Ha poi completato gli studi *post-lauream* presso l'Università della California di Los Angeles, Stati Uniti d'America e la Copenhagen Business School, Danimarca. È, inoltre, Professore a contratto nel dipartimento di finanza della LIUC - Università Carlo Cattaneo. Recentemente è stato consigliere in Siirtec Nigi S.p.A., primaria impresa di ingegneria e costruzioni nel settore energetico; direttore generale e consigliere di Pacific Capital S.A., *hedge fund* con patrimonio investito pari a circa un miliardo di dollari e *chief executive Officer* di Elite World S.A., società *leader* globale nel settore del *talent management*, quotata alla Borsa di Francoforte. Ha ricoperto, altresì, la carica di consigliere di amministrazione in Gold Typhoon Records, la maggiore casa discografica indipendente in Cina, attiva anche a Taiwan e a Hong Kong nel settore del *talent management*. In precedenza, ha lavorato presso i dipartimenti di *corporate finance* di Credit Suisse, First Boston e Deutsche Bank, fornendo assistenza a importanti gruppi europei attivi, in particolare, nei settori delle telecomunicazioni e dei beni di consumo.

### **LUCIA CALVOSA**

Lucia Calvosa è nata a Roma il 26 giugno 1961 ed è professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università di Pisa. Laureatasi in giurisprudenza nel 1983, ha percorso a Pisa tutte le tappe della sua carriera accademica. Nella Facoltà di Economia ha ricoperto per alcuni anni anche gli insegnamenti di Diritto Fallimentare, di Diritto Privato e di Diritto Bancario. È presidente del comitato didattico-scientifico dell'Associazione Ordine Dottori Commercialisti dell'Alto Tirreno e componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Istituzioni, impresa, lavoro presso l'Università Cattolica di Milano. Ha partecipato, con relazioni e interventi, a numerosi Convegni di studio nazionali e internazionali e ha pubblicato alcune monografie, oltre a una pluralità di scritti su primarie riviste giuridiche e su opere collettanee. Nell'anno 2005 è stata insignita dall'Università di Pisa dell'Ordine del Cherubino, il più alto riconoscimento accademico dell'Ateneo pisano. È iscritta all'albo degli Avvocati di Pisa dal 1987 e a quello dei Cassazionisti dal 1999 ed esercita la professione forense da oltre venticinque anni, occupandosi di questioni specialistiche, giudiziali e stragiudiziali, soprattutto in materia societaria e fallimentare. Dal 2005 al 2012 è stata componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa nonché del consiglio di amministrazione della Fondazione Arpa e, dal 2009 al 2012, del consiglio di amministrazione della Camera di Commercio di Pisa. Dal 2008 al 2011 è stata presidente della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., banca ad azionariato diffuso. In tale sua qualità ha rivestito ulteriori cariche, quali quelle di membro del

Comitato delle Società Bancarie e di consigliere di amministrazione dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI). Nel febbraio 2010 è stata insignita di medaglia Unesco "per aver contribuito con la pubblicazione di Monumenta a valorizzare e far conoscere una pagina importante della cultura artistica italiana nello spirito dell'Unesco". Dall'agosto 2011 è consigliere di amministrazione indipendente di Telecom Italia S.p.A. nonché membro del Comitato Controllo e Rischi, di cui (dall'aprile 2014) è anche presidente. Con D.P.R. 2 giugno 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata insignita, su proposta dell'ABI, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".

Poteri attribuiti all'Amministratore Delegato, Antonio Tazartes:

- a) dare esecuzione, per quanto rientrante nelle proprie competenze funzionali, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sovrintendere alla puntuale attuazione delle stesse;
- b) sottoscrivere, modificare e risolvere contratti aventi ad oggetto la compravendita da terzi, a qualsiasi titolo, di beni o servizi di qualsiasi genere;
- c) stipulare, modificare e risolvere contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di consulenza;
- d) stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere, cedere ed acquisire per cessione, contratti di locazione e sublocazione e permuta di beni mobili in genere, anche registrati;
- e) stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e deposito presso istituti di credito e uffici postali;
- f) effettuare, a firma singola, nel rispetto delle procedure aziendali, ogni tipo di operazione a credito sui conti correnti bancari e postali della Società, girare e incassare ed emettere assegni bancari e assegni circolari, anche con possibilità di sub-delega; nell'ambito dei fidi concessi, effettuare ogni tipo di operazione a debito sui conti correnti della Società in qualsiasi forma senza alcun limite, anche con possibilità di sub-delega
- g) acquistare, permutare e vendere beni mobili di ogni tipo, nell'ambito dell'oggetto sociale;
- h) presentare offerte, preventivi, partecipare a gare;
- i) negoziare e accettare ordini entro i limiti dell'oggetto sociale;
- j) obbligare contrattualmente la Società entro i limiti dell'oggetto sociale;



- k) stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, di mutuo e di finanziamento in genere (ivi compresi leasing e factoring), attivi e passivi, convenire concessioni di fidi ed altre facilitazioni bancarie, richiedere fideiussioni bancarie e/o assicurative, stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione finanziaria ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura;
- l) esigere qualsiasi somma a qualunque titolo e senza alcun limite di valore, tanto da privati che da Società come pure da enti pubblici e rilasciare le relative quietanze;
- m) stipulare e risolvere locazioni;
- n) riscuotere somme, mandati, Buoni del Tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito o depositi cauzionali di qualsiasi specie ed esonerare le parti paganti da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze;
- o) iniziare procedimenti giudiziari per il recupero dei crediti maturati dalla Società nello svolgimento delle ordinarie operazioni commerciali da essa compiute e all'uopo rappresentare la Società avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria, nominando procuratori alle liti;
- p) nominare, assumere, revocare e licenziare dipendenti (inclusi i dirigenti), stabilendo e modificando le loro mansioni, obblighi, condizioni di impiego, ed esercitare i poteri in materia disciplinare e adottare tutte le misure disciplinari;
- q) rappresentare la Società nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali nonché nei confronti dei sindacati e/o qualsiasi Commissione di Conciliazione competente istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, o nei confronti di qualsiasi soggetto o autorità simile, negoziando e concordando, senza alcuna limitazione, i termini e le condizioni in merito al licenziamento degli impiegati della Società;
- r) rilasciare mandati generali ad negotia e speciali per singoli affari o categorie di affari nonché procure, anche a non dipendenti della Società, entro i limiti dei propri poteri; presentare denunce, fare reclami contro qualsiasi provvedimento delle autorità ed uffici e firmare i relativi documenti e/o conseguenti atti; e
- s) firmare dichiarazioni firmare dichiarazioni fiscali di ogni tipo e richiedere le relative fideiussioni bancarie e/o assicurative; firmare le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta; compiere qualsiasi atto nei confronti degli uffici tributari di qualsiasi ramo dell'amministrazione finanziaria;
- t) firmare la corrispondenza ed ogni altro documento relativo agli oggetti di cui

alla presente delega di poteri; ricevere dagli uffici postali e telegrafici, dalle compagnie di navigazione e da ogni altra impresa di trasporto, pacchi e lettere, tanto ordinarie che raccomandate e/o assicurate; riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni cheques ed assegni di qualunque specie e qualsiasi ammontare; richiedere e ricevere somme, titoli, merci e documenti, firmando le relative quietanze, liberazioni ed esoneri di responsabilità, presso qualsiasi amministrazione pubblica e/o privata, tra le altre, presso qualsiasi cassa pubblica e/o privata, compresa la tesoreria dello stato, la cassa depositi e prestiti, il debito pubblico, gli uffici doganali e le ferrovie dello Stato e private, sia nelle sedi centrali che in quelle regionali e/o periferiche, e comprese le direzioni regionali delle entrate e le loro sezioni staccate locali; compiere ogni altro atto ed operazione con le amministrazioni sopra indicate;

- u) presentare denunce, fare reclami contro qualsiasi provvedimento delle autorità ed uffici e firmare i relativi documenti e/o conseguenti atti; e
- v) compiere ogni e qualsiasi attività concernente l'osservanza delle normative di sicurezza, tutela dell'ambiente e privacy, e rappresentare la società presso ogni e qualsiasi ufficio ed ente, pubblico o privato, a ciò preposto.

Al consigliere Massimo Armanini sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) tenere e firmare la corrispondenza della Società nelle operazioni concernenti l'ordinaria amministrazione;
- b) autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso le Camere di Commercio, presso gli uffici delle Tesorerie, presso gli uffici postali, telegrafici e telefonici, presso le dogane, le ferrovie, le imprese di trasporto e di assicurazione;
- c) firmare e sottoporre domande, dichiarazioni ed altri documenti in relazione alle operazioni, anche di natura finanziaria, eseguite dalla Società, sia direttamente sia per conto di terzi, presso la pubblica amministrazione, nonché ottenere ogni e qualsiasi autorizzazione dagli uffici pubblici competenti
- d) rappresentare, con ogni più ampia facoltà e senza limitazione alcuna, la Società avanti a qualsiasi autorità pubblica, statale, regionale, provinciale, comunale e amministrativa nonché avanti organizzazioni, enti pubblici e privati italiani, stranieri, internazionali e sopranazionali, amministrazioni dello stato, istituti assicurativi e previdenziali, uffici finanziari e tributari, centrali e periferici, organi del contenzioso tributario, in qualunque sede e grado, nonché nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, stare e convenire in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, di ogni ordine e grado;

- e) ricevere depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere, rilasciando ricevuta; depositare presso istituti di credito, a custodia ed in amministrazione, titoli privati o pubblici e valori in genere, ritirarli rilasciando ricevuta liberatoria;
- f) riscuotere somme, mandati, Buoni del Tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito o depositi cauzionali di qualsiasi specie ed esonerare le parti paganti da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze.

\*\*\*

Nella seguente tabella sono indicate tutte le società di capitali o di persone (diverse dalle società dell'Emittente) nelle quali i membri del Consiglio di amministrazione dell'Emittente sono attualmente, o sono stati nel corso degli ultimi 5 (cinque) anni, membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza o soci, con indicazione circa il loro *status* alla Data del Documento di Ammissione.

<b>Nominativo</b>	<b>Società</b>	<b>Carica / Socio</b>
Alberto Toffoletto	Sviluppo Relais du Mont Blanc S.p.A.	Socio – Attualmente detenuta
	B&D Holding Di Marco Drago E C. S.A.p.A.	Socio – Attualmente detenuta
	Capo Berta S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Souvenir Italia Company S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Crescita Holding S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Nctm – Studio Legale	Socio – Attualmente detenuta
	Nctm LLP	Socio – Attualmente detenuta
	Findim Finanziaria S.p.A.	Consigliere - Attualmente ricoperta
	Effe 2005 Gruppo Feltrinelli S.p.A.	Consigliere - Attualmente ricoperta
	De Agostini S.p.A.	Consigliere - Attualmente ricoperta
	B&D Holding Di Marco Drago E C. S.A.p.A.	Membro del consiglio degli accomandatari e accomandatario di S.A.p.A.- Attualmente ricoperta
	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli S.p.A.	Consigliere - Attualmente ricoperta
	Crescita Holding S.r.l.	Presidente del Consiglio di amministrazione e Consigliere - Attualmente ricoperta

	Nctm – Studio Legale	Membro del Consiglio di amministrazione e <i>Senior Partner</i> – Attualmente ricoperte
	De Agostini S.p.A.	Amministratore - Cessata
Marco Drago	De Agostini S.p.A.	Socio – Attualmente detenuta
	DeA Partecipazioni S.p.A.	Socio – Attualmente detenuta
	B&D Holding di Marco Drago e C. S.A.p.A.	Socio – Attualmente detenuta
	B&D Finance S.p.A.	Socio – Attualmente detenuta
	De Agostini S.p.A.	Presidente del Consiglio di amministrazione – Attualmente detenuta
	DeA Partecipazioni S.p.A.	Presidente del Consiglio di amministrazione – Attualmente detenuta
	Crescita Holding S.r.l.	Consigliere – Attualmente ricoperta
Antonio Tazartes	Sviluppo Relais du Mont Blanc S.p.A.	Socio – Attualmente detenuta
	Platea S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Near Holding S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Società e Salute S.p.A.	Socio – Attualmente detenuta
	AGM Project Consulting S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	M&A Chiaravalle S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	A Modo Bio S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Atlantis Capital Situations S.p.A.	Socio – Attualmente detenuta
	Jobyourlife S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Shapps S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Tazio S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Chicago S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Unità di Misura S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Atomo Film S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	La Lodolotteria di Enrico Ballarani e C. S.a.s.	Socio – Attualmente detenuta
	Investitori Associati S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Five Star	Socio - Cessata
	Azienda Agricola la Lodoletta di Enrico Ballarani E C. S.A.S.	Socio accomandante – Attualmente ricoperta

Near Holding S.r.l.	Consigliere ricoperta	–	Attualmente
Novamont S.p.A.	Consigliere ricoperta	–	Attualmente
Ilpea Equity LLC	Consigliere ricoperta	–	Attualmente
Ilpea Industries Inc.	Consigliere ricoperta	–	Attualmente
Ilpea Parent Inc.	Consigliere ricoperta	–	Attualmente
Tacomi S.r.l. in liquidazione	Liquidatore ricoperta	–	Attualmente
Tazio S.r.l.	Amministratore unico unico – Attualmente		socio ricoperta
Crescita Holding S.r.l.	Consigliere ricoperta	–	Attualmente
Industrie Ilpea S.p.A.	Consigliere ricoperta	–	Attualmente
Investitori Associati S.r.l.	Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato Attualmente ricoperta		-
Investitori Associati S.G.R.	Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato Cessata		-
Investitori Associati III S.r.l.	Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato Cessata		-
Kedrion S.p.A.	Consigliere	–	Cessata
IM3D S.p.A.	Consigliere	–	Cessata
Seat S.p.A.	Consigliere	–	Cessata
GNV S.p.A.	Consigliere	–	Cessata
Kedrion Group S.p.A.	Consigliere	–	Cessata
Idea Alternative Investments S.p.A.	Consigliere	–	Cessata
Conte Rosso S.r.l.	Amministratore unico		- Cessata
Investitori Associati III S.r.l. in liquidazione	Presidente del consiglio di amministrazione, Consigliere e Amministratore Delegato Cessata		-
Volavenezia S.r.l. in liquidazione	Consigliere	–	Cessata

Massimo Armanini	Tcm Immobiliare S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Libra S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Crescita Holding S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Libra S.r.l.	Amministratore unico – Attualmente ricoperta
	Crescita Holding S.r.l.	Consigliere e amministratore delegato – Attualmente ricoperta
	Siirtec Nigi Holding S.p.A.	Presidente del Consiglio di amministrazione, consigliere e amministratore delegato – Cessata
	Nakusp S.r.l.	Consigliere – Cessata
	Cristian D’Ippolito	Dipo S.r.l.
Kubò S.r.l.		Socio – Attualmente detenuta
Tolomeo S.r.l. unipersonale		Socio – Attualmente detenuta
Libra S.r.l.		Socio – Attualmente detenuta
The Fabbrica S.r.l.		Socio – Attualmente detenuta
Crescita Holding S.r.l.		Socio – Attualmente detenuta
Nakusp S.r.l.		Socio – Cessata
Crescita Holding S.r.l.		Consigliere – Attualmente ricoperta
Tolomeo S.r.l. unipersonale		Amministratore Unico – Attualmente ricoperta
Libra S.r.l.		Amministratore Unico – Cessata
Siirtec Nigi S.p.A.		Consigliere – Cessata
S.M.S. Finance S.A. – Lussemburgo		Consigliere – Cessata
Wolf Capital S. à r.l. – Lussemburgo		Consigliere – Cessata
Pacific Capital S. à r.l. – Lussemburgo		Consigliere – Cessata
Pacific Global Management S.à r.l.		Consigliere – Cessata
Elite World S.A. – Lussemburgo		Consigliere – Cessata
Pacific Global Management UK Limited - Regno Unito		Consigliere – Cessata
Pacific Global Management Asia Limited – Hong Kong		Consigliere – Cessata
Pacific Capital Investments Asia Limited – Hong Kong		Consigliere – Cessata

	Typhoon Records Limited – British Virgin Islands	Consigliere – Cessata
Lucia Calvosa	EDC S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Telecom Italia S.p.A.	Consigliere – Attualmente ricoperta
	Editoriale Il Fatto S.p.A.	Consigliere – Attualmente ricoperta
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Consigliere – Attualmente ricoperta
	Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.	Presidente del consiglio di amministrazione - Cessata

Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Documento di Ammissione, nessuno dei membri del Consiglio di amministrazione ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di frode né è stato associato nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi a bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione non volontaria né infine è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente.

### 10.1.2 Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 cod. civ. e si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi.

In conformità allo Statuto, il Collegio Sindacale dell'Emittente è stato nominato in data 2 febbraio e rimane in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 2019.

I membri del Collegio Sindacale attualmente in carica sono indicati nella tabella che segue.

Nome e cognome	Carica
Roberto Spada	Presidente del Collegio Sindacale
Alessandro Ceriani	Sindaco effettivo
Paola Schwizer	Sindaco effettivo
Barbara Negri	Sindaco supplente
Luca Donati	Sindaco supplente

I componenti del Collegio Sindacale sono tutti domiciliati per la carica presso l'indirizzo che risulta dal Registro delle Imprese.

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'articolo 2399 cod. civ..

Di seguito è riportato un breve *curriculum vitae* di ogni sindaco, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

### **ROBERTO SPADA**

Roberto Spada è nato a Cuneo il 25 settembre 1963, si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino ed è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1987. È, altresì, iscritto presso l'Albo dei Revisori Contabili. Nel 1993 si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano. Ha iniziato la propria carriera professionale nel 1986, presso lo Studio Arlorio Bonelli di Torino, entrando in Alumina S.p.A. (Gruppo Efim) in qualità di assistente del presidente nel 1987. Dal 1989 collabora con Studio Spadacini Associazione Professionale, occupandosi principalmente di ristrutturazioni societarie, attività di M&A e di ristrutturazioni del debito, svolgendo attività di consulenza nell'ambito della fiscalità del settore bancario e finanziario. Dal 1993 è diventato *partner* dello Studio, che ha nel frattempo mutato il proprio nome in Spada&Partners. È stato ed è membro di consigli di amministrazione e di collegi sindacali di molteplici società.

### **ALESSANDRO CERIANI**

Alessandro Ceriani è nato a Milano il 12 settembre 1972 e ha conseguito la laurea in Economia e Commercio con specializzazione in Economia Aziendale presso la LIUC nel 1999. Iscritto all'Ordine dei revisori contabili e dei dottori commercialisti dal 2005, ha nel frattempo collaborato con Hubert S.r.l. e con PriceWaterhouseCoopers dal 1999 al 2006, dove ha rivestito il ruolo di revisore contabile. Ha, in seguito, iniziato a offrire servizi di consulenza societaria, tributaria e contabile presso lo studio Rai&Partners di Milano per poi unirsi allo Studio Rock, dove ricopre l'incarico di *partner* commercialista e revisore contabile, fornendo consulenza societaria, tributaria e contabile. Svolge poi incarichi di amministratore, revisore unico e sindaco all'interno di diverse imprese. Infine, dal 2016, è iscritto all'elenco dei revisori degli enti locali.

### **PAOLA SCHWIZER**

Paola Schwizer è nata il 30 maggio 1965 a Milano e ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1989. La sua carriera accademica ha inizio nel 1990, quando comincia a lavorare quale professore presso la SDA Bocconi *School of Management*, Area Intermediazione Finanza e Assicurazioni. Dal 1994 al 1998 è stata ricercatrice di Economia del mercato



mobiliare presso l'Istituto di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università Commerciale Luigi Bocconi. Dal 1998 al 2003 ricopre diversi ruoli presso l'Università degli Studi di Lecce: in particolare, è stata professore associato e poi straordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, presidente dei corsi di laurea in *Management Aziendale*, in Economia e Legislazione per le Aziende e in Economia dell'Ambiente e della Cultura e, infine, responsabile del *Master* in Gestione del Risparmio e-Mgierre. Dal 2003 è professore ordinario di Economia degli Intermediari presso l'Università degli Studi di Parma. Sin dal 2006 ha svolto numerosi incarichi in ambito di amministrazione accademica e in associazioni attive nei settori della *governance* d'impresa e del *risk management*. Inoltre, attualmente è consigliere di amministrazione di Credito Emiliano S.p.A. e Servizi Italia S.p.A. e membro del comitato di sorveglianza per la gestione di due procedure di liquidazione di S.G.R., su nomina di Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si segnala che è stata membro del consiglio di amministrazione di Telecom Italia Media S.p.A..

### **BARBARA NEGRI**

Barbara Negri è nata a Cuneo il 25 settembre 1963, si è laureata in Economia Politica con pieni voti presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, conseguendo l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e revisore legale. Dal 2004 al 2005 ha collaborato con lo studio professionale Di Tanno e Associati, dove ha sviluppato una significativa esperienza quanto all'attività di consulenza fiscale e societaria presso primari gruppi italiani e società di medie dimensioni. Nel febbraio 2005 decide di iniziare a lavorare presso lo Studio Rock di Milano, dove consolida la sua conoscenza della materia fiscale, fornendo assistenza a importanti società, oltre che nell'ambito di ristrutturazioni societarie, valutazioni aziendali e contenzioso tributario.

### **LUCA DONATI**

Luca Donati è nato a Rho (MI) il 10 gennaio 1986 e, dopo aver conseguito la laurea specialistica in Economia e Legislazione per l'Impresa presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore legale. Inoltre, è iscritto all'elenco dei revisori degli enti locali, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita giudiziaria di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri ed è componente della Commissione Contenzioso Tributario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Ha collaborato con lo studio KStudio Associato, che offre consulenza legale e tributaria e da novembre 2010 è entrato a far parte dello Studio Rock, in qualità di consulente fiscale verso imprese di medie dimensioni e gruppi multinazionali, HNWI.

Nella seguente tabella sono indicate tutte le società di capitali o di persone (diverse dalle società dell'Emittente) nelle quali i membri del Collegio Sindacale dell'Emittente sono attualmente, o sono stati nel corso degli ultimi 5 (cinque) anni, membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza o soci, con indicazione circa il loro

*status* alla Data del Documento di Ammissione.

<b>Nominativo</b>	<b>Società</b>	<b>Carica / Socio</b>
Roberto Spada	Colorado S.n.c.	Socio – Attualmente Detenuta
	Sant' Eufemia S.r.l.	Socio – Attualmente Detenuta
	San Michele S.r.l.	Socio – Attualmente Detenuta
	Waterside S.r.l.	Socio – Attualmente Detenuta
	Consulta S.r.l.	Socio – Attualmente Detenuta
	Società Servizi Generali S.r.l. in liquidazione	Socio – Attualmente Detenuta
	Giovanni Bozzetto S.p.A.	Presidente del Consiglio Amministrazione e Consigliere – Attualmente ricoperta
	Boglioli S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
	Germani S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
	Stella Holding di Gianni e Giorgio Chiarva - Società in accomandita per azioni	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
	Stella S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
	Cotonificio Cesare Macchi e C. S.p.A.	Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta
	Tech Data Italia S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
	Design Value S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
	Mediacontech S.p.A.	Consigliere Ricoperta – Attualmente Ricoperta
	Eidosmedia S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
	Roveda S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente

	ricoperta
Gft Italia S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
Credit Suisse (Italy) S.p.A.	Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta
Credit Suisse Servizi Fiduciari S.r.l.	Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta
Holland Coordinator & Service Company Italia S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
Pargen S.p.A.	Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta
Willis Italia S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
BC Finanziaria S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
Robilant & Associati S.p.A.	– Attualmente ricoperta
Gd Media Service S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
AVM Energia S.p.A. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
Mikla S.r.l.	Amministratore Unico – Attualmente ricoperta
Moleskine S.p.A.	Consigliere – Attualmente ricoperta
Ithaca S.r.l.	Amministratore – Attualmente ricoperta
Wish S.p.A.	Presidente Del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
Holding Piergiorgio Coin S.r.l.	Consigliere – Attualmente ricoperta
Emmepiemme Holding S.r.l.	Consigliere – Attualmente

	ricoperta
De Agostini Editore S.p.A.	Presidente Del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
Grandi Navi Veloci S.p.A.	Presidente Del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
Metasystem Group S.p.A.	Consigliere – Attualmente ricoperta
Societa' Italiana Per La Cartolarizzazione Dei Crediti S.r.l.	Consigliere e Presidente Consiglio amministrazione – Attualmente ricoperta
Marina di Fiumicino Partecipazioni S.r.l.	Amministratore Unico – Attualmente ricoperta
Ica S.r.l. in liquidazione	Presidente Del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
Permasteelisa S.p.A.	Sindaco Effettivo - Attualmente ricoperta
S.P.I.I. S.p.A.	Sindaco Effettivo - Attualmente ricoperta
Società Servizi Generali S.r.l. in liquidazione	Liquidatore - Attualmente ricoperta
Renting Italease S.r.l.	Sindaco Effettivo - Attualmente ricoperta
PLUS IT S.p.A.	Commissario straordinario - Attualmente ricoperta
Irca S.p.A.	Sindaco effettivo - Attualmente ricoperta
Madeferré S.r.l. in liquidazione	Commissario straordinario - Attualmente ricoperta
ITC S.p.A.	Commissario straordinario - Attualmente ricoperta
ITtierre S.p.A.	Commissario straordinario -

Attualmente ricoperta

Colorado S.n.c. Di Marco Spadacini e Soci	Socio Di Società In Nome Collettivo - Attualmente ricoperta
IT Distribuzione S.r.l.	Commissario straordinario - Attualmente ricoperta
Biolchim S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Attualmente ricoperta
Msc Italcatering S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale e Revisore legale - Attualmente ricoperta
Fastweb S.p.A.	Sindaco effettivo - Attualmente ricoperta
Picchio S.r.l.	Amministratore unico - Attualmente ricoperta
Motovario S.p.A.	Sindaco effettivo - Attualmente ricoperta
Consulta S.r.l.	Socio Unico - Attualmente ricoperta
Malo S.p.A.	Commissario straordinario - Attualmente ricoperta
Netrade S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Attualmente ricoperta
Filmmaster Productions - S.r.l.	Sindaco effettivo - Attualmente ricoperta
Nuova Andrea Fashion S.p.A.	Commissario Straordinario - Attualmente ricoperta
Fratelli Piacenza S.p.A.	Sindaco - Attualmente ricoperta
Marinvest S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale - Attualmente ricoperta
3I S.r.l.in liquidazione	Liquidatore - Attualmente

ricoperta

Centro di aiuto ai minori e alla famiglia in crisi - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus O Associazione Caf)	Consigliere ricoperta	-	Attualmente
IT Holding Commercial Services S.r.l.	Commissario Attualmente ricoperta	straordinario	-
IPF Web S.p.A. in liquidazione	Sindaco supplente	-	Attualmente ricoperta
Italgo S.r.l. in liquidazione	Liquidatore ricoperta	-	Attualmente ricoperta
Baglioni - S.p.A.	Presidente Sindacale ricoperta	del -	Collegio Attualmente ricoperta
NIDEC ASI S.p.A.	Presidente Sindacale ricoperta	del -	Collegio Attualmente ricoperta
Aspremare - Fondazione Buccianti per la ricerca e la prevenzione delle malattie renali e cardiovascolari - Onlus	Sindaco ricoperta	-	Attualmente ricoperta
In Print S.p.A.	Presidente amministrazione e Attualmente ricoperta	del Consigliere -	Consiglio
Apple S.p.A. in liquidazione	Sindaco Attualmente ricoperta	Supplente	-
Sorgenti Italiane S.r.l.	Sindaco ricoperta	-	Attualmente ricoperta
Alpitour World Hotels & Resorts S.p.A.	Presidente Sindacale ricoperta	del -	Collegio Attualmente ricoperta
Bertello S.p.A.	Sindaco Attualmente ricoperta	effettivo	-
Europa Network S.r.l.	Sindaco	Supplente	-

Attualmente ricoperta

Lottomatica Holding S.r.l.	Presidente Sindacale	Del -	Collegio Attualmente ricoperta
Associazione per il festival internazionale della musica di Milano	Membro Consiglio Direttivo	-	Attualmente ricoperta
Chanel S.r.l.	Sindaco	effettivo -	Attualmente ricoperta
Xerox S.p.A.	Sindaco	effettivo -	Attualmente ricoperta
Fondazione Brera	Consigliere	-	Attualmente ricoperta
Xerox Italia Rental Services S.r.l.	Sindaco	effettivo -	Attualmente ricoperta
FAS Holding Italy S.p.A.	Sindaco	effettivo -	Attualmente ricoperta
Polimeri Speciali Holding S.p.A.	Presidente Sindacale	del -	Collegio Attualmente ricoperta
LUZZO8 S.p.A.	Presidente Sindacale	del -	Collegio Attualmente ricoperta
Building Energy S.p.A.	Presidente Sindacale	del -	Collegio Attualmente ricoperta
Blumarin Hotels Sicilia S.p.A.	Presidente Sindacale	del -	Collegio Attualmente ricoperta
Holding Italiana Quattordicesima S.p.A.	Sindaco	effettivo -	Attualmente ricoperta
Fenicia S.p.A.	Sindaco	effettivo -	Attualmente ricoperta
Angel Lab S.p.A.	Consigliere	-	Attualmente ricoperta
Linkem S.p.A.	Presidente Sindacale	del -	Collegio Attualmente

	ricoperta		
Lottoitalia S.r.l.	Presidente Sindacale ricoperta	del -	Collegio Attualmente ricoperta
Mach 2 Libri S.p.A.	Sindaco	effettivo -	Attualmente ricoperta
Neos S.p.A.	Sindaco	effettivo -	Attualmente ricoperta
Valextra S.p.A.	Sindaco	effettivo -	Attualmente ricoperta
Acciaitalia S.p.A.	Sindaco	effettivo -	Attualmente ricoperta
BCUBE S.p.A.	Sindaco	effettivo -	Attualmente ricoperta
ZD S.r.l.	Amministratore	Unico -	Attualmente ricoperta
Gianfranco Ferre' S.p.A.	Commissario	Straordinario -	Attualmente ricoperta
Color Wind S.p.A.	Presidente Sindacale ricoperta	del -	Collegio Attualmente ricoperta
TMCI Padovan S.p.A.	Presidente Sindacale ricoperta	del -	Collegio Attualmente ricoperta
Alcantara S.p.A.	Sindaco	effettivo -	Attualmente ricoperta
Corob S.p.A.	Presidente Sindacale	del	Collegio Sindacale  - Attualmente ricoperta
Immucor Italia S.p.A.	Presidente Sindacale ricoperta	del -	Collegio Attualmente ricoperta
FB Garage Italia S.r.l.	Consigliere	-	Attualmente ricoperta
Press Tours S.p.A.	Presidente Sindacale	del -	Collegio Attualmente ricoperta



ricoperta

Arrow Electronics EMEASA S.r.l.	Procuratore speciale - Attualmente ricoperta
Giuffre' Holding S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Attualmente ricoperta
Alpitour S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Attualmente ricoperta
Corob Holding S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Attualmente ricoperta
Immobiliare Vitagliano S.p.A.	Sindaco effettivo - Attualmente ricoperta
Litorama S.p.A.	Presidente Consiglio Amministrazione e Consigliere - Attualmente ricoperta
Redecam Group S.p.A.	Presidente Del Collegio Sindacale - Attualmente ricoperta
Prada S.p.A.	Sindaco effettivo - Attualmente ricoperta
CIFO S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale - Attualmente ricoperta
Telco S.p.A.	Rappresentante comune degli Obbligazionisti - Attualmente ricoperta
GF Manufacturing S.r.l. a socio unico, in liquidazione	Commissario Straordinario - Attualmente ricoperta
Venice Gardens S.r.l. Impresa Sociale	Consigliere - Attualmente ricoperta
D. & D. Service S.r.l.	Sindaco effettivo - Attualmente ricoperta

IT Holding S.p.A.	- Attualmente ricoperta
Building Energy Holding S.p.A.	Sindaco effettivo - Attualmente ricoperta
Satsipay S.p.A.	Sindaco effettivo - Attualmente ricoperta
Exte' S.r.l.	Commissario straordinario - Attualmente ricoperta
Flash Fiber S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale - Attualmente ricoperta
De Agostini S.p.A.	Sindaco effettivo - Attualmente ricoperta
ITR USA Retail S.r.l.	Commissario straordinario - Attualmente ricoperta
Church Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo - Attualmente ricoperta
Metal Group S.p.A.	Consigliere - Cessata
Metal Inox Centro S.r.l.	Consigliere - Cessata
Geritall Due S.r.l.	Consigliere - Cessata
Ongis Metal Fer S.p.A.	Consigliere - Cessata
Giovanni Bozzetto S.p.A.	Presidente del Consiglio di amministrazione - Cessata
Ducati Motor Holding S.p.A.	Sindaco effettivo - Cessata
Boglioli S.p.A.	Sindaco effettivo - Cessata
Germani S.p.A.	Presidente del Consiglio di amministrazione - Cessata
Stella Holding di Gianni e Giorgio Chiarva Società in accomandita per azioni	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
Stella S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
Stella partecipazioni S.A.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata

Castiglioni Cartotecnica S.p.A. Sindaco supplente - Cessata

Eptainks S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
JK Group S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
Elettro 33 S.p.A. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
Soprarno – S.G.R. per azioni	Sindaco effettivo- Cessata
Artisans Shoes S.R.L.	Sindaco effettivo - Cessata
Gb Plange Italy S.R.L.	Sindaco effettivo - Cessata
Intervet Productions S.r.l. con Unico Socio	Sindaco supplente - Cessata
Cotonificio Cesare Macchi e C. Societa' Per Azioni	Sindaco effettivo - Cessata
Unendo S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
Interbanca S.p.A.	Sindaco supplente - Cessata
Teatro Franco Parenti - Società Cooperativa - Impresa Sociale	Revisore unico - Cessata
Editrice Quadratum S.R.L.	Sindaco effettivo - Cessata
Niinivirta Transport S.p.A.	Sindaco effettivo - Cessata - Cessata
Design Value S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
Louisiane S.p.A.	Sindaco effettivo - Cessata - Cessata
Mediacontech S.p.A.	Presidente del Consiglio di amministrazione - Cessata
Macplast S.p.A.	Sindaco supplente - Cessata
Camperio S.p.A. - Società di Intermediazione Mobiliare"	Sindaco effettivo - Cessata - Cessata
Eidosmedia S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata

DSM Food Specialties Italy S.p.A.	Sindaco effettivo - Cessata - Cessata
Gft Italia S.r.l,	Sindaco effettivo - Cessata - Cessata
Credit Suisse (Italy) S.p.A.	Sindaco effettivo - Cessata - Cessata
E-Via S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
Credit Suisse Servizi Fiduciari S.r.l.	Sindaco - Cessata
Wise Venture S.G.R. S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il lavoro	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
Waste Italia S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
Nolostand S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
Trident Immobiliare S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
Genextra S.p.A.	Sindaco supplente - Cessata
Tacomi S.r.l. in liquidazione	Sindaco - Cessata
BC Finanziaria S.p.A.	Sindaco - Cessata
Robilant e associati S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
Capitolodue S.p.A. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
Four Partners S.r.l.	Sindaco effettivo - Cessata
Parcam S.r.l.	Sindaco supplente - Cessata
H.I.I.T. - Holding Italiana Investimenti Tecnologici S.p.A. - In liquidazione	Consigliere- Cessata
Chromavis S.p.A.	Sindaco effettivo - Cessata

	Prada Stores S.r.l.	Sindaco effettivo - Cessata
	R.S.T. S.p.A.	Amministratore unico - Cessata
	Imperium S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale - Cessata
	Windows on Europe S.p.A.	Sindaco effettivo - Cessata
Alessandro Ceriani	Gaia S.R.L.	Socio – Attualmente detenuta
	Fedemi S.R.L.	Socio – Attualmente detenuta
	Giallomilano S.r.l.	Socio Con Vincoli– Attualmente detenuta
	Football Player Services S.r.l.	Socio – Attualmente detenuta
	Comune di Adrara San Rocco (BG)	Revisore dell'ente locale – Attualmente ricoperta
	Siirtec Nigi S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
	Emaze Networks S.p.A.	Revisore legale – Attualmente ricoperta
	Vetroluce Italia S.r.l.	Consigliere – Attualmente ricoperta
	Eleco S.r.l.	Consigliere Delegato – Attualmente ricoperta
	Siirtec Nigi Holding S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
	LAMBDA Stepstone S.r.l.	Sindaco supplente – Attualmente ricoperta
	Univet S.r.l.	Amministratore e Consigliere Delegato – Attualmente ricoperta
	Montefibre S.p.A. - In liquidazione	Sindaco supplente – Attualmente Ricoperta
	Austar Europe S.r.l.	Consigliere – Attualmente ricoperta
	Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.	Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta

ULC - Logistica Integrata S.r.l.	Consigliere – Attualmente ricoperta
Fedemi S.r.l.	Amministratore Unico – Attualmente ricoperta
La Corte S.r.l.	Consigliere – Attualmente ricoperta
Alfa-Pi S.r.l.	Amministratore Unico – Attualmente Ricoperta
3SP S.r.l.	Sindaco unico – Attualmente ricoperta
Donati S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale – Attualmente ricoperta
OMYA S.p.A.	Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta
BG Games S.r.l.	Sindaco effettivo – Cessata
TRP S.r.l. in liquidazione	Presidente Del Consiglio Di Amministrazione – Cessata
Branded Talents S.r.l. in liquidazione	Liquidatore e consigliere – Cessata
Gaia S.r.l.	Sindaco Unico – Cessata
Inoxfucine S.p.A.	Revisore Unico – Cessata
Brands Partners 2 S.r.l. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco supplente – Cessata
Midea Italia S.r.l.	Sindaco effettivo – Cessata
Media Parfums S.r.l.	Amministratore Unico – Cessata
Siirtec Nigi S.p.A.	Sindaco effettivo – Cessata
Cipriani S.r.l.	Sindaco effettivo – Cessata
Geosteel S.p.A. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale – Cessata
Beta Stepstone S.P.A.	Sindaco supplente – Cessata
Branded Talents S.r.l. in liquidazione	Liquidatore – Cessata
Siirtec Nigi Holding S.p.A.	Presidente del Collegio

		Sindacale – Cessata
	Massa Minerali S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale – Cessata
	Man Credit Società Finanziaria S.r.l.	Sindaco effettivo – Cessata
Paola Schwizer	Vanpart S.p.A.	Socio – Attualmente Detenuta
	Credito Emiliano S.p.A.	Consigliere Indipendente – Attualmente ricoperta
	Servizi Italia S.p.A.	Consigliere Indipendente – Attualmente ricoperta
	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	Consigliere Indipendente – Attualmente ricoperta
	IGM S.G.R. per azioni, in liquidazione coatta amministrativa	Membro del Comitato di Sorveglianza (su nomina Banca d'Italia e del MEF) per l'espletamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa – Attualmente ricoperta
	Reginato Mercante Jelmoni S.G.R. per azioni, in liquidazione coatta amministrativa	Membro del Comitato di Sorveglianza (su nomina Banca d'Italia e MEF) per l'espletamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa
	A.T.P. S.A.S. di Paccinelli Pavero Andrea Stefano & C.	Socio Accomandante – Attualmente ricoperta
	Credito Emiliano S.p.A.	Consigliere – Cessata
	Telecom Italia Media S.p.A.	Consigliere Indipendente – Cessata
Barbara Negri	Mediobanca Innovation Services S.C.p.A.	Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta
	Futuro S.p.A. - Con Socio Unico	Sindaco supplente – Attualmente ricoperta
	Burgo Distribuzione S.r.l.	Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta
	Sistemi di Energia S.p.A. Compagnia per l'idroenergia e le energi e rinnovabili	Sindaco supplente – Attualmente ricoperta
	Edison Energy Solutions S.p.A.	Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta

Edison International S.p.A.	Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta	
Galsi S.p.A.	Sindaco supplente Attualmente ricoperta	–
Edison Idrocarburi Sicilia S.r.l.	Sindaco supplente Attualmente ricoperta	–
Mediobanca Banca di credito finanziario S.p.A.	Sindaco supplente Attualmente ricoperta	–
IGAS Imprese Gas	Revisore unico – Attualmente ricoperta	
E.S.O. – European School of Oncology	Revisore – Attualmente ricoperta	
Fondazione Michelangelo	Consigliere – Attualmente ricoperta	
EDF En Services Italia S.r.l.	Sindaco supplente Attualmente ricoperta	–
Burgo Group S.p.A.	Sindaco supplente Attualmente ricoperta	–
Prominvestment - Società per la promozione degli investimenti S.p.A. in liquidazione	Sindaco supplente Attualmente ricoperta	–
Società Idroelettrica Calabrese S.r.l.	Sindaco effettivo – Attualmente Ricoperta	
Jesi Energia S.p.A.	Sindaco supplente Attualmente ricoperta	–
Gever S.p.A.	Sindaco supplente Attualmente ricoperta	–
Finanziaria Medica S.p.A.	Sindaco supplente Attualmente ricoperta	–
Spafid Connect S.p.A.	Sindaco supplente Attualmente ricoperta	–
Poggio Mondello S.r.l.	Sindaco supplente Attualmente ricoperta	–
Nuova Alba S.r.l.	Sindaco supplente Attualmente ricoperta	–
Cellina Energy S.r.l.	Sindaco supplente Attualmente ricoperta	–
Rizzoli - Corriere della Sera Mediagroup S.p.A.	Sindaco supplente Attualmente ricoperta	–



Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A.	Sindaco effettivo – Attualmente Ricoperta
Spafid Family Office Sim S.p.A.	Sindaco supplente – Attualmente ricoperta
Compass Banca S.p.A.	Sindaco supplente – Attualmente ricoperta
Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili S.r.l.	Sindaco effettivo – Attualmente Ricoperta
Compagnia Energetica Bellunese-C.E.B. S.p.A.	Sindaco supplente – Attualmente ricoperta
Edison Trading S.p.A.	Sindaco supplente – Attualmente ricoperta
Duemme Società Di Gestione Del Risparmio S.p.A.	Sindaco effettivo – Attualmente Ricoperta
Simpe S.p.A.	Sindaco effettivo – Attualmente Ricoperta
Quarzo MB S.r.l.	Sindaco effettivo – Attualmente Ricoperta
Bg Games S.r.l.	Sindaco supplente - Cessata
Livellara S.r.l.	Sindaco effettivo - Cessata
Trasformazione Fibre S.r.l. in liquidazione	Sindaco effettivo e supplente - Cessata
Sisley Italia S.r.l.	Sindaco effettivo - Cessata
Beccaria Servizi S.r.l.	Amministratore Unico - Cessata
Mediobanca Innovation Services S.C.p.A.	Sindaco effettivo - Cessata
Futuro S.p.A. - Con socio unico	Sindaco supplente - Cessata
G.B.M. - Compagnia Finanziaria Commerciale S.p.A.	Sindaco supplente - Cessata
E2I Energie Speciali S.r.l.	Sindaco supplente - Cessata
Cipriani S.p.A.	Sindaco supplente - Cessata
Burgo Distribuzione S.r.l.	Sindaco effettivo - Cessata
Man Credit Società Finanziaria S.r.l.	Sindaco supplente - Cessata
Società Idroelettrica Calabrese S.r.l.	Sindaco effettivo - Cessata
Prudentia Fiduciaria S.p.A.	Sindaco supplente - Cessata

	Edison energie speciali S.p.A.	Sindaco supplente - Cessata
	Contel 21 S.p.A.	Sindaco effettivo - Cessata
	Presenzano Energia S.r.l. in liquidazione	Sindaco supplente - Cessata
	Parco Eolico San Francesco S.r.l.	Sindaco supplente - Cessata
	Shen S.p.A.	Sindaco supplente - Cessata
	CB! Newco S.r.l.	Sindaco effettivo - Cessata
	Palladio Leasing S.p.A.	Sindaco effettivo - Cessata
	Simpe S.p.A.	Sindaco effettivo - Cessata
	SINTECO S.r.l. - Servizi internazionali coordinati in liquidazione	Sindaco supplente - Cessata
Luca Donati	Fondazione Giancarlo Vollaro	Sindaco supplente - Attualmente detenuta

Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Documento di Ammissione, nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha riportato condanne in relazione a reati di frode né è stato associato nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi a bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione non volontaria né infine è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente.

### 10.1.3 Principali Dirigenti

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha dirigenti.

### 10.1.4 Soci Fondatori

L'Emittente è stato costituito in data 2 febbraio 2017 dai Promotori con la denominazione di "Crescita S.p.A.", capitale sociale pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila) con atto a rogito del dott. Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, rep. n. 2923, racc. n. 1427.

### 10.1.5 Rapporti di parentela esistenti tra i soggetti indicati nei precedenti paragrafi 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3

Non applicabile.

## **10.2 Conflitti di interessi dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e dei principali dirigenti**

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, i componenti del Consiglio di amministrazione, Alberto Toffoletto, Antonio Tazartes, Marco Drago, Massimo Armanini e Cristian D'Ippolito, indirettamente tramite Crescita Holding, deterranno rispettivamente il 18,33%, 18,33%, 9,17%, 18,33% e 16,66% delle Azioni Speciali.

Si segnala, inoltre, che il diritto di voto relativo alle Azioni Ordinarie sottoscritte da DeA Capital S.p.A., Marco Drago, Antonio Tazartes, Massimo Armanini, Cristian D'Ippolito, Alberto Toffoletto e Carlo Moser in sede di Offerta potrà essere esercitato senza limitazioni, anche con riferimento all'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

I componenti del Consiglio di amministrazione potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interesse derivante dall'assunzione di cariche e/o da mansioni relative alla ricerca della *Target* e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante in particolare qualora (i) esercitino attività imprenditoriali e/o professionali ulteriori rispetto all'attività svolta presso l'Emittente e, per tali motivi, siano portatori di interessi inerenti a attività professionali non connesse a Crescita; o (ii) svolgano, nell'ambito della propria attività professionale, ovvero per conto delle società nelle quali sono consulenti o abbiano assunto cariche nei relativi organi sociali, attività simili a, ovvero potenzialmente in conflitto con, quelle dell'Emittente. Nel corso della loro attività professionale, infatti, gli amministratori potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante sia in relazione all'attività svolta dalle società presso le quali svolgono la propria attività professionale.

Essi potranno pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto d'interessi nel determinare a quale soggetto presentare una determinata opportunità di investimento. A tal proposito, si segnala che alla Data del Documento di Ammissione nessuno degli amministratori non indipendenti ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività professionale a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto a Crescita.

Inoltre, anche a seguito della propria attività professionale non connessa a Crescita, gli amministratori potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento all'identificazione della *Target*. In particolare, i Promotori e gli amministratori di Crescita (i) ricoprono - o hanno ricoperto in passato - cariche sociali (quali amministratori, sindaci, consiglieri di sorveglianza o gestione, ecc.) ovvero posizioni di lavoro dipendente o dirigente ovvero di socio o associato di società, enti e associazioni professionali che potrebbero, quanto alle suddette società e ai loro gruppi di appartenenza, costituire una *Target* per un'Operazione Rilevante; ovvero (ii) potrebbero ricoprire ruoli (quali *advisor*, consulenti finanziari o legali, ecc.) nell'ambito di un'Operazione Rilevante a cui sia interessata Crescita, anche agendo a favore delle

controparti di Crescita ovvero per altri acquirenti potenzialmente interessati alla medesima Operazione Rilevante; ovvero (iii) potrebbero avere svolto o svolgere attività di consulenza e/o avere rapporti commerciali con possibili *Target* di Crescita. Non esiste alcun divieto per la Società di effettuare un'Operazione Rilevante in casi in cui ricorra una delle suddette situazioni.

In aggiunta, eventuali interessi di natura finanziaria di cui sono portatori gli amministratori potrebbero influire sulla loro scelta in merito ad una *Target*, e, quindi, generare un conflitto di interesse nel determinare se una particolare Operazione Rilevante realizza al meglio l'interesse della Società. Inoltre, si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 23 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui il relativo *target* sia stato individuato in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Un ulteriore conflitto d'interessi potrebbe verificarsi con riferimento al Contratto di Servizi sottoscritto tra la Società e Crescita Holding in data 22 febbraio 2017, avente ad oggetto la prestazione, da parte di Crescita Holding in favore di Crescita, di servizi relativi alla gestione operativa ordinaria di Crescita (per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 16).

Si segnala che, in data 22 febbraio 2017, il Consiglio di amministrazione della Società ha adottato presidi di *corporate governance*, quali una procedura per le operazioni con Parti Correlate e una politica di gestione dei conflitti di interesse, al fine di impedire che situazioni di potenziale conflitto di interessi possano incidere negativamente sulla decisione della Società di effettuare una Operazione Rilevante. In particolare, l'articolo 4, comma 1, (iii) della politica di gestione dei conflitti di interesse prevede che i Promotori e/o gli amministratori della Società non esercitino il diritto di voto inerente alle Azioni Ordinarie da essi eventualmente acquistate successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni nell'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

Si segnala, infine, che, alla Data del Documento di Ammissione, non vi sono situazioni di conflitto di interesse che riguardano i componenti del Collegio Sindacale.

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha dirigenti.

### **10.3 Accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali sono stati scelti membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo o principali dirigenti**

Alla Data del Documento di Ammissione non sussistono accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di amministrazione e/o del Collegio Sindacale sono stati nominati.

### **10.4 Eventuali restrizioni concordate dai membri del Consiglio di amministrazione e/o del Collegio Sindacale e/o dai principali dirigenti per quanto riguarda la cessione dei titoli dell'Emittente**

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è a conoscenza di restrizioni ulteriori rispetto a quanto precisato alla Sezione II, Capitolo 5, Paragrafo 5.3, del Documento di Ammissione in forza delle quali i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o trasferire, per un certo periodo di tempo, le Azioni Ordinarie dell'Emittente direttamente ed eventualmente detenute dagli stessi.

Si segnala che i Promotori, in data 9 marzo 2017, hanno assunto un impegno di *lock-up* nei confronti della Società che prevede, *inter alia*:

- (a) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (pari al 35% delle Azioni Speciali in circolazione) sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi a partire alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 11,00 (undici/00);
- (b) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5, comma 5, lett. (e), (iii), (a), (pari al 25% delle Azioni Speciali in circolazione) dello Statuto sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a 12,00 (dodici/00);
- (c) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5, comma 5, lett. (e), (iii), (b), (pari al 20% delle Azioni Speciali in circolazione) dello Statuto sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle

Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a 13,00 (tredici/00);

- (d) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5, comma 5, lett. (e), (iii), (c), (pari al 20% delle Azioni Speciali in circolazione) dello Statuto per il termine di 12 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione.

Sono previsti alcuni casi di trasferimento che costituiscono eccezioni al suddetto impegno di *lock-up*, tra cui (i) il trasferimento delle Azioni Speciali ai soci di Crescita Holding che risultino recedenti o esclusi ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; (ii) l'assegnazione delle Azioni Speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Crescita Holding o di DeA Capital S.p.A., avente ad oggetto tra l'altro, la partecipazione di Crescita Holding e di DeA Capital S.p.A. nella Società; o (iii) per effetto della liquidazione della partecipazione di Crescita Holding nella Società.

Successivamente alla scadenza del periodo di *lock-up* nonché per la parte di strumenti finanziari non rientranti in detti accordi, l'eventuale alienazione delle Azioni Ordinarie rivenienti della conversione delle Azioni Speciali potrebbe avere un impatto negativo sull'andamento del titolo della Società.

## 11. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### 11.1 Data di scadenza del periodo di permanenza nella carica attuale, se del caso, e periodo durante il quale la persona ha rivestito tale carica

Il Consiglio di amministrazione, nominato in data 2 febbraio 2017 e integrato con delibere dell'assemblea di Crescita assunta in data 22 febbraio 2017, scadrà alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

La tabella di seguito riportata indica il periodo di tempo durante il quale i membri del Consiglio di amministrazione hanno già ricoperto in precedenza tale carica presso l'Emittente.

Nome e cognome	Carica attuale	Data della prima nomina
Alberto Ferdinando Maria Toffoletto	Presidente del Consiglio di amministrazione	2 febbraio 2017
Antonio Luigi Tazartes	Amministratore Delegato	2 febbraio 2017
Mario Drago	Amministratore	2 febbraio 2017
Massimo Armanini	Amministratore	2 febbraio 2017
Cristian D'Ippolito	Amministratore	2 febbraio 2017
Lucia Calvosa	Amministratore Indipendente	22 febbraio 2017

### 11.2 Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza con l'emittente o con le società controllate che prevedono indennità di fine rapporto

Alla Data del Documento di Ammissione, non esistono contratti di lavoro stipulati dai membri del Consiglio di amministrazione o dai membri del Collegio Sindacale con l'Emittente che prevedano indennità di fine rapporto.

### 11.3 Dichiarazione che attesta l'osservanza da parte dell'Emittente delle norme in materia di governo societario vigenti

Nonostante l'Emittente non sia obbligato a recepire le disposizioni in tema di *governance* previste per le società quotate su mercati regolamentati, la Società ha applicato al proprio sistema di governo societario alcune disposizioni volte a favorire la tutela delle minoranze azionarie. In particolare, l'Emittente ha:

- previsto statutariamente la possibilità, per i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea, di richiedere l'integrazione delle materie da trattare, come previsto dall'articolo 126-bis TUF;
- previsto statutariamente il diritto di porre domande prima dell'assemblea, ai

sensi dell'articolo 127-ter TUF;

- previsto statutariamente il voto di lista per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, come stabilito, rispettivamente, dagli articoli 147-ter e 148 TUF, prevedendo, altresì, che hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di Azioni Ordinarie rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale;
- previsto statutariamente l'obbligatorietà della nomina, in seno al Consiglio di amministrazione, di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF;
- previsto statutariamente che, a partire dal momento in cui delle Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF) (v. *infra* Sezione II, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.9);
- previsto statutariamente un obbligo di comunicazione da parte degli azionisti al superamento, in aumento e in diminuzione, di una partecipazione della soglia del 5% del capitale sociale dell'Emittente ovvero il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale dell'Emittente ("**Partecipazioni Rilevanti**"), ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, e una correlativa sospensione del diritto di voto per i quali la comunicazione è stata omessa al Consiglio di amministrazione;
- adottato una procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate;
- approvato una procedura per la gestione degli adempimenti informativi in materia di *internal dealing*;
- approvato una procedura che regola la tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.
- approvato un regolamento di comunicazioni obbligatorie al *Nomad*;
- approvato una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, in particolare con riferimento alle informazioni privilegiate;
- approvato una politica per la gestione dei conflitti di interesse degli



amministratori.

In data 22 febbraio 2017, l'assemblea, in sede straordinaria, ha approvato un testo di Statuto la cui entrata in vigore è sospensivamente condizionata all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* della Società.

Inoltre, la stessa assemblea, in sede ordinaria, ha approvato la politica di investimento della Società, così come proposta e approvata dal Consiglio di amministrazione in data 15 febbraio 2017.

## **12. DIPENDENTI**

### **12.1 Dipendenti**

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non ha dipendenti.

### **12.2 Partecipazioni azionarie e *stock option***

Alla Data del Documento di Ammissione, nessun membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale detiene direttamente partecipazioni azionarie dell'Emittente.

Alla Data del Documento di Ammissione non sono stati deliberati piani di *stock option* o simili piani di partecipazione azionaria.

### **12.3 Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell'Emittente**

Non applicabile. Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha dipendenti.

### **12.4 Corrispettivi e altri *benefit***

Non applicabile.

## 13. PRINCIPALI AZIONISTI

### 13.1 Principali azionisti

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale di Crescita, pari a Euro 50.000, suddiviso in n. 5.000 Azioni Ordinarie, è interamente detenuto dai Promotori.

In particolare, alla Data del Documento di Ammissione, il capitale sociale di Crescita Holding risulta detenuto dai seguenti soggetti: Alberto Toffoletto per una quota pari al 20,18% del capitale sociale; Massimo Armanini per una quota pari al 20,18% del capitale sociale; Cristian D'Ippolito per una quota pari al 18,35% del capitale sociale; Carlo Moser per una quota pari all'11,01% del capitale sociale; Tazio S.r.l. per una quota pari al 20,18% del capitale sociale e Blu Acquario Prima S.p.A. per una quota pari al 10,09% del capitale sociale. Si precisa che alla Data del Documento di Ammissione Crescita Holding non è controllata da parte di alcuno dei suoi azionisti.

La seguente tabella illustra, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società, la compagine sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Ammissione e la sua evoluzione a seguito dell'Offerta in caso di collocamento del numero minimo e del numero massimo di Azioni Ordinarie e della corrispondente sottoscrizione di Azioni Speciali:

<b>Socio</b>	<b>Numero azioni</b>	<b>% Capitale sociale</b>
Crescita Holding	4.541	90,82%
DeA Capital S.p.A.	459	9,18%
<b>TOTALE</b>	<b>5.000</b>	<b>100%</b>

Si precisa che alla Data di Avvio delle Negoziazioni saranno emesse n. 295.000 Azioni Speciali rivenienti dall'Aumento di Capitale Promotori, come deliberato dall'assemblea straordinaria del 22 febbraio 2017.

### 13.2 Soggetto che esercita il controllo sull'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società è controllata ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile da Crescita Holding, che detiene il 90,82% del capitale sociale dell'Emittente.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, Crescita Holding deterrà solo Azioni Speciali prive del diritto di voto e, pertanto, non deterrà una partecipazione di controllo in Crescita.

### **13.3 Accordi che possono determinare una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente e patti parasociali**

Alla Data del Documento di Ammissione, per quanto a conoscenza dell'Emittente non sussistono patti parasociali tra gli azionisti né accordi dalla cui attuazione possa scaturire, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo della Società.

## **14. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### **14.1 Operazioni infragruppo**

La Società, con delibera del Consiglio di amministrazione del 22 febbraio 2017, ha adottato, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* della Società su AIM Italia, una procedura per la gestione delle operazioni poste in essere con parti correlate, resa disponibile sul sito *internet* della Società, [www.crescitaspa.com](http://www.crescitaspa.com).

Inoltre, in data 22 febbraio 2017, la Società ha stipulato il Contratto di Servizi con Crescita Holding, società partecipata, direttamente e indirettamente, da Alberto Toffoletto, Antonio Tazartes, Marco Drago, Massimo Armanini e Cristian D'Ippolito, membri del Consiglio di amministrazione dell'Emittente. Per una puntuale descrizione del Contratto di Servizi si rimanda alla Sezione I, Capitolo 16.

La Società ha conferito a Nctm - Studio Legale (di cui Alberto Toffoletto, Presidente del Consiglio di amministrazione della Società, è socio e *Senior Partner*) un incarico di consulenza legale a favore della Società ai fini dell'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* alle negoziazioni su AIM Italia a valori di mercato.

### **14.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci**

Alla Data del Documento di Ammissione, non risultano crediti e garanzia rilasciati a favore di amministratori e sindaci.

## **15. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **15.1 Capitale azionario**

#### **15.1.1 Capitale emesso**

Alla Data del Documento di Ammissione, il capitale sociale dell'Emittente è pari ad Euro 50.000 interamente sottoscritto e versato, costituito da n. 5.000 Azioni Ordinarie, prive di valore nominale, interamente detenute dai Promotori.

#### **15.1.2 Azioni non rappresentative del capitale**

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi non rappresentativi del capitale sociale.

#### **15.1.3 Azioni proprie**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene, direttamente o indirettamente, Azioni Ordinarie né Azioni Speciali proprie.

#### **15.1.4 Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o *cum warrant***

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o *cum warrant*.

#### **15.1.5 Indicazione di eventuali diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale**

Alla Data del Documento di Ammissione, fatto salvo quanto di seguito indicato al paragrafo 15.2.3, non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale.

A servizio dell'esercizio dei *Warrant*, l'assemblea dei soci di Crescita del 22 febbraio 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo pari a Euro 203.489, mediante emissione di massime n. 2.034.890 Azioni di Compendio *Warrant*, prive di valore nominale, al prezzo pari a Euro 0,10, a servizio dell'esercizio dei *Warrant*.

#### **15.1.6 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo**

Non applicabile in quanto, alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non fa parte di alcun gruppo.

### **15.1.7 Descrizione dell'evoluzione del capitale azionario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati**

L'Emittente è stato costituito in data 2 febbraio 2017 con un capitale sociale pari a Euro 50.000 suddiviso in n. 5.000 Azioni Ordinarie.

### **15.2 Atto costitutivo e statuto**

Crescita è stata costituita in data 2 febbraio 2017, con atto a rogito del Notaio Federico Mottola Lucano, repertorio n. 2923, raccolta n. 1427. In data 22 febbraio 2017, l'assemblea della Società, con atto a rogito del Notaio dott. Mario Notari, repertorio n. 23561, raccolta n. 13901, ha deliberato l'approvazione dello Statuto che entrerà in vigore a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto che entreranno in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* della Società su AIM Italia.

#### **15.2.1 Descrizione dell'oggetto sociale e degli scopi dell'Emittente**

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, la Società è una *SPAC (Special Purpose Acquisition Company)* e ha, pertanto, come esclusivo oggetto sociale, l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio nella "Politica di Investimento", allegata e facente parte integrante dello Statuto.

La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali *Target* con cui realizzare un'Operazione Rilevante nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Fermi restando i limiti suddetti, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

#### **15.2.2 Sintesi delle disposizioni dello Statuto dell'Emittente riguardanti i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza**

La Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli articoli 2380-*bis* e seguenti del Codice Civile. Le principali disposizioni dello Statuto riguardanti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale della Società entreranno in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* della Società su AIM Italia. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società e alla normativa applicabile.

### **15.2.2.1 Consiglio di amministrazione**

Per una descrizione delle disposizioni dello Statuto dell'Emittente relative al Consiglio di amministrazione, si rinvia agli articoli dal 14 al 18 dello Statuto.

### **15.2.2.2 Collegio Sindacale**

Per una descrizione delle disposizioni dello Statuto dell'Emittente relative al Collegio Sindacale, si rinvia agli articoli 19 e 20 dello Statuto.

### **15.2.2.3 Revisione legale dei conti**

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, la revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

## **15.2.3 Descrizione dei diritti, dei privilegi e delle restrizioni connessi a ciascuna classe di Azioni**

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale alla Data di Avvio delle Negoziazioni ammonta a Euro 13.300.000 ed è diviso in n. 13.000.000 Azioni Ordinarie e n. 300.000 Azioni Speciali, senza indicazione del valore nominale <sup>(1)</sup>.

L'assemblea straordinaria del giorno 22 febbraio 2017 ha – tra l'altro - deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo pari a Euro 203.489, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti massimi n. 7.500.000 *Warrant* alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta, mediante emissione di massime n. 2.034.890 Azioni di Compendio *Warrant* senza indicazione del valore nominale al prezzo pari a Euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita, da sottoscrivere entro il termine massimo di esercizio dei *Warrant*, ossia entro il primo giorno di Borsa aperta successivo al decorso di 5 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Le Azioni Ordinarie e le Azioni Speciali sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF.

Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria

---

<sup>(1)</sup> L'ammontare del capitale, il numero delle Azioni Ordinarie e quello delle Azioni Speciali esistenti alla Data della Avvio alle Negoziazioni saranno indicati nello Statuto a cura degli Amministratori in esito alla misura delle sottoscrizioni dei relativi 2 (due) aumenti di capitale sociale deliberati dall'assemblea dei soci in data 22 febbraio 2017.



attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società stabilito dallo Statuto e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo (i) il trasferimento delle Azioni Speciali ai soci recedenti o esclusi di Crescita Holding, ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle Azioni Speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Crescita Holding o DeA Capital S.p.A. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Crescita Holding e di DeA Capital S.p.A. nella Società;
- in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie;
- sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie:
  - (i) al fine di favorire la stabilità della composizione del Consiglio di amministrazione in carica alla Data del Documento di Ammissione, nella misura di massime n. 300.000 Azioni Speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle Azioni Speciali) qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla Data di Avvio alle Negoziazioni sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla Data di Avvio alle Negoziazioni non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;

- (ii) in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e
- (iii) entro 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici) per Azione Ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici) per Azione Ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00 (tredici) per Azione Ordinaria, restando inteso che (1) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (2) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni Azione Speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

L'Emittente ricorrerà alle Somme Utilizzabili per far fronte ai propri costi operativi e gestionali e alle spese legate alla ricerca e alla selezione della *Target*, oltre a corrispondere a Crescita Holding il corrispettivo per i servizi resi da quest'ultima a beneficio di Crescita, ai sensi del Contratto di Servizi.

Nel caso in cui i costi di quotazione maturati, i costi operativi dell'Emittente nonché i costi legati all'attuazione del processo di selezione della *Target* e allo svolgimento della relativa attività di *due diligence* fossero superiori rispetto alle Somme Utilizzabili, la Società potrebbe non essere in grado di proseguire l'attività di ricerca e selezione della *Target*.

Per quanto il Consiglio di amministrazione intenda adottare ragionevoli misure di contenimento dei costi, l'Emittente non può assicurare che le Somme Utilizzabili siano sufficienti a coprire tutti i propri costi operativi ovvero i costi legati all'attuazione del processo di selezione della *Target* e allo svolgimento di tutte le attività connesse (quali, a titolo esemplificativo, attività di *due diligence* e spese per i consulenti). Nel caso in cui detti costi fossero superiori rispetto alle Somme Utilizzabili, non si può escludere che il Consiglio di amministrazione debba richiedere all'Assemblea dei soci un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, stabilendone il relativo importo.

Si segnala che l'eventuale riduzione delle Somme Vincolate comporterà una diminuzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso, come determinato ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto nonché del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di scioglimento della Società per mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo. Inoltre, una riduzione delle Somme Vincolate potrebbe avere un impatto sulla disponibilità di risorse per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

#### **15.2.4 Descrizione delle modalità di modifica dei diritti dei possessori delle Azioni, con indicazione dei casi in cui le condizioni sono più significative delle condizioni previste per legge**

Lo Statuto della Società non prevede modalità di modifica dei diritti dei possessori delle Azioni Ordinarie rispetto a quanto previsto per legge.

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società, come nel caso di perfezionamento ed esecuzione dell'Operazione Rilevante;
- la trasformazione della Società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'articolo 2437, secondo comma, del Codice Civile ovvero dallo Statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del Diritto di Recesso nelle ipotesi che precedono.

Il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso è determinato secondo il criterio di cui all'articolo 8 dello Statuto e in conformità all'articolo 2437-ter, comma 2 e 4, del Codice Civile. In particolare, il Consiglio di amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del Codice Civile), tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale, dovrà determinare il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale.

Più in dettaglio, ai sensi dello Statuto, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso sarà un importo pari al *pro-quota* del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il Diritto di Recesso.

#### **15.2.5 Disposizioni statutarie e normative relative alla modifica dei diritti degli azionisti**

Lo Statuto non prevede condizioni diverse rispetto a quanto previsto per legge relativamente alla modifica dei diritti dei possessori delle Azioni Ordinarie.

#### **15.2.6 Descrizione delle condizioni che disciplinano le modalità di convocazione delle Assemblee annuali e delle Assemblee straordinarie dei soci, ivi comprese le condizioni di ammissione**

Per una descrizione delle disposizioni dello Statuto dell'Emittente relative al funzionamento dell'assemblea, si rinvia agli articoli da 11 a 13 dello Statuto.

Si segnala che ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia. L'assemblea ordinaria è, altresì, competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: (i)

all'esecuzione dell'Operazione Rilevante; (ii) ad utilizzare le Somme Vincolate; e (iii) ad assumere finanziamenti e concessione di garanzie, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'articolo 13, comma secondo, dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in assemblea è subordinata alla ricezione, della comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. "*record date*") e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Si segnala che le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno, infatti, legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

Inoltre, in ottemperanza all'articolo 13, comma terzo, dello Statuto Sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge.

#### **15.2.7 Descrizione delle disposizioni dello Statuto che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente**

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione all'esecuzione dell'Operazione Rilevante da parte del Consiglio di amministrazione, con qualunque modalità la medesima sia realizzata.

#### **15.2.8 Indicazione di eventuali disposizioni dello Statuto dell'Emittente che disciplinano la soglia di possesso al di sopra della quale vige l'obbligo di comunicazione al pubblico della quota di Azioni Ordinarie posseduta**

Per una descrizione delle disposizioni dello Statuto dell'Emittente relative alla comunicazione delle partecipazioni rilevanti, si rinvia all'articolo 9 dello Statuto.

### **15.2.9 Descrizione delle condizioni previste dall'atto costitutivo e dallo Statuto per la modifica del capitale**

Lo Statuto dell'Emittente non prevede per la modifica del capitale sociale condizioni maggiormente restrittive rispetto alle condizioni previste dalla legge.

## 16. CONTRATTI IMPORTANTI

Salvo quanto descritto *infra* nel presente capitolo, la Società, dalla data di costituzione (avvenuta il 2 febbraio 2017) alla Data del Documento di Ammissione, non ha concluso contratti di importanza significativa diversi da quelli conclusi nel corso del normale svolgimento della propria attività e/o accordi in base ai quali l'Emittente stesso sia soggetto a un'obbligazione o abbia un diritto di importanza significativa alla Data del Documento di Ammissione.

In data 24 febbraio 2017, la Società ha sottoscritto un incarico di amministrazione fiduciaria alla società Unione Fiduciaria, al fine di conferire alla medesima specifiche istruzioni di movimentazione delle Somme Vincolate depositate sui Conti Vincolati.

Ai sensi del suddetto incarico di amministrazione fiduciaria, al ricevimento di specifiche istruzioni provenienti (a) dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o (b) alla Data del Documento di Ammissione, dall'amministratore delegato dott. Antonio Luigi Tazartes, o (c) da altro amministratore appositamente delegato dal Consiglio di amministrazione con delibera soggetta a verbalizzazione notarile; o (d) da altro soggetto appositamente delegato dal presidente del Consiglio di amministrazione in virtù di procura speciale notarile, Unione Fiduciaria disporrà: (i) il trasferimento delle Somme Vincolate dall'uno all'altro dei Conti Vincolati aperti a nome di Unione Fiduciaria per conto di Crescita o su altri conti correnti vincolati che saranno eventualmente aperti a nome di Unione Fiduciaria per conto di Crescita; (ii) il trasferimento di Interessi e dei proventi liquidati e disponibili sui diversi Conti Vincolati, al netto di costi, tasse e spese, come sarà indicato da Crescita, sul conto corrente dedicato aperto a nome di Crescita; (iii) il rilascio di Somme Vincolate per il pagamento di beni (partecipazioni, aziende o altri beni) in relazione all'Operazione Rilevante sul conto corrente dedicato aperto a nome di Crescita, previa consegna da parte di Crescita di delibera dell'assemblea degli azionisti di approvazione dell'Operazione Rilevante; (iv) il trasferimento di un determinato ammontare di Somme Vincolate su conti correnti aperti a nome di Crescita non vincolati, previa consegna da parte di Crescita di estratto notarile della delibera dell'assemblea di Crescita di autorizzazione di tale operazione funzionale all'Operazione Rilevante; (v) il rilascio delle Somme Vincolate necessarie al pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso degli Investitori dissenzienti su conti aperti a nome di quest'ultimi; (vi) il rilascio dell'ammontare residuo delle Somme Vincolate, al netto degli importi di cui ai precedenti punti (iii), (iv) e (v) a favore di Crescita, in caso di realizzazione dell'Operazione Rilevante; (vii) il rilascio dell'intero ammontare delle Somme Vincolate a favore di Crescita ai fini del pagamento del valore di liquidazione in caso di mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo; (viii) il rilascio dell'intero ammontare delle Somme Vincolate a favore di Crescita ai fini del pagamento del valore di liquidazione in caso di mancato inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie di Crescita AIM Italia entro il 31 luglio 2017.

In data 22 febbraio 2017, l'Emittente ha stipulato il Contratto di Servizi con Crescita Holding, avente a oggetto i seguenti servizi: (a) fornitura di spazi adibiti a uffici, sale riunioni e postazioni di lavoro presso gli uffici di Crescita Holding; (b) fornitura di servizi di reception, di centralino telefonico e di supporto informatico; (c) fornitura di servizi di segreteria, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione delle pratiche, degli appuntamenti, organizzazione delle riunioni e dei viaggi di lavoro, fermo restando che tale servizio potrà essere fornito da soggetti terzi individuati dal Fornitore; (d) raccolta e eventuale estrapolazione delle informazioni concernenti le valutazioni sui profili finanziari e di rischio effettuati da Crescita in merito a potenziali *target* e a opportunità di investimento nelle stesse con eventuale facoltà, su richiesta di Crescita, di effettuare specifici approfondimenti, in particolare in merito ai seguenti aspetti relativi a ogni potenziale *target* (raccolta e richiesta di statuti, bilanci, indicazioni dell'oggetto sociale e delle attività svolte nonché richiesta di eventuali *business plan* vigenti delle stesse; indicazione in merito alla composizione degli organi sociali, degli azionisti e di eventuali obbligazionisti o altri detentori di strumenti finanziari che vi partecipino); (e) eventuale redazione di note di riepilogo seguenti a incontri con la *target*, con indicazione dei partecipanti, degli argomenti discussi e dei principali aspetti emersi; (f) archiviazione di report relativi a potenziali *target* che non siano state selezionate o approvate dal Consiglio di amministrazione di Crescita; (g) profilazione di ogni dato relativo alla *target* selezionata o approvata dal Consiglio di amministrazione di Crescita; (h) comunicazioni con eventuali consulenti esterni (ivi compresi, a titolo esemplificativo, avvocati, società di rating, revisori, intermediari finanziari, istituti bancari, *etc.*); (i) assunzione di eventuali dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, ai fini dello svolgimento dei Servizi, ivi compresi eventuali analisti finanziari; (j) creazione, gestione e aggiornamento del sito *web* di Crescita; nonché (k) altri servizi, anche relativi alla gestione operativa ordinaria di Crescita non indicati nel presente Contratto, qualora vengano richiesti per iscritto da Crescita; (l) la funzionalità delle postazioni, della connettività alla rete *internet*, dei servizi generali e delle utenze, con particolare riferimento a quelle telefoniche nonché di pulizia delle postazioni e dell'ambiente di lavoro.

Quale compenso per i servizi prestati e oggetto del Contratto di Servizi l'Emittente riconoscerà a Crescita Holding un corrispettivo annuo lordo omnicomprensivo pari a Euro 250.000, oltre a IVA incluse eventuali spese di "missione" (indennità di trasferta, viaggi e soggiorni fuori sede, ecc.) ed escluse eventuali anticipazioni di spesa effettuate in nome e per conto della Società, le quali saranno rimborsate sulla base degli effettivi esborsi, dietro presentazione di idonea documentazione (i.e. regolari note di debito) con cadenza mensile. Il compenso verrà corrisposto su base semestrale anticipata dietro emissione di regolare fattura.

Il Contratto di Servizi ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e sarà efficace fino alla prima delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019; e (ii) il perfezionamento dell'accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.



## **17. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI**

### **17.1 Relazioni e pareri di esperti**

Fatte salve le fonti di mercato indicate nel Documento di Ammissione nonché le relazioni della Società di Revisione non vi sono nel Documento di Ammissione pareri o relazioni attribuite a esperti.

### **17.2 Informazioni provenienti da terzi**

Ove indicato, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da terzi. L'Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a propria conoscenza o per quanto sia stato in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Le fonti delle predette informazioni sono specificate nei medesimi paragrafi del Documento di Ammissione in cui le stesse sono riportate.

## **18. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E INFORMAZIONI FONDAMENTALI**

### **18.1 Informazioni sulle partecipazioni**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

**SEZIONE II**  
**NOTA INFORMATIVA**

## **1. PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1 Persone responsabili delle informazioni**

La responsabilità per le informazioni fornite nel presente Documento di Ammissione è assunta dal soggetto indicato alla Sezione I, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 del presente Documento di Ammissione.

### **1.2 Dichiarazione delle persone responsabili**

La dichiarazione di responsabilità relativa alle informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione è riportata alla Sezione I, Capitolo 1, Paragrafo 1.2 del presente Documento di Ammissione.

## **2. FATTORI DI RISCHIO**

Per una descrizione dei fattori di rischio relativi alla Società, al mercato in cui la stessa opera e agli strumenti finanziari offerti, si rinvia alla Sezione I, Capitolo 4 del presente Documento di Ammissione.

### **3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI**

#### **3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante**

Gli Amministratori, dopo avere svolto tutte le necessarie e approfondite indagini, ritengono che, a loro giudizio, il capitale circolante a disposizione della Società sarà sufficiente per le sue esigenze attuali, cioè sino al Termine Massimo.

#### **3.2 Ragioni dell’Aumento di Capitale e impiego dei proventi**

La Società intende procedere all’Offerta al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l’Operazione Rilevante, conformemente ai criteri di cui alla politica di investimento approvata in data 15 febbraio 2017 e indicati nella Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.1, del Documento di Ammissione.

Il 100% dei proventi complessivi dell’Offerta sarà depositato sui Conti Vincolati e andrà a costituire le Somme Vincolate, che potranno essere utilizzate dalla Società esclusivamente previa autorizzazione dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, salvo che ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie a fronte dell’esercizio del Diritto di Recesso, come meglio descritto alla Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.2. del Documento di Ammissione.

Nello svolgimento dell’attività di ricerca e selezione di una *Target* oggetto del potenziale investimento nonché per il pagamento del corrispettivo del Contratto di Servizi (per maggiori informazioni sul Contratto di Servizi si rinvia alla Sezione I, Capitolo 16), la Società potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili, comprensive (i) delle Risorse Iniziali, ovvero di massimi Euro 3.000.000, derivanti dalla conversione delle n. 5.000 Azioni Ordinarie sottoscritte e liberate dai Promotori in data 2 febbraio 2017 e dalla sottoscrizione e liberazione delle massime n. 295.000 Azioni Speciali rivenienti dall’Aumento di Capitale Promotori; e (ii) dell’ammontare degli interessi maturati e maturandi sulle Somme Vincolate, al netto di tasse, spese e oneri relativi ai Conti Vincolati, dedotte le spese e le commissioni relative all’Offerta.

In particolare, si stima che i costi che saranno sostenuti dall’Emittente riconducibili ai costi connessi al processo di quotazione ammontino a circa Euro 1.365.000 complessivi.

## **4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE**

### **4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione**

Gli strumenti finanziari di cui è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia sono le Azioni Ordinarie ed i *Warrant* dell'Emittente.

#### **4.1.1 Descrizione delle Azioni Ordinarie**

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie della Società.

Il numero totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta è di massime n. 15.000.000 Azioni Ordinarie.

Le Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e con godimento regolare, rivengono dall'Aumento di Capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in data 22 febbraio 2017.

Le Azioni Ordinarie hanno il codice ISIN IT0005244618.

#### **4.1.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati**

Le Azioni Ordinarie sono state emesse ai sensi della legge italiana.

#### **4.1.3 Caratteristiche degli strumenti finanziari**

Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e in forma dematerializzata, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

#### **4.1.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari**

Le Azioni Ordinarie sono denominate in Euro.

#### **4.1.5 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio**

Le Azioni Ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili, a godimento regolare e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e

di statuto applicabili.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci previa approvazione dell'assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.

Nel contesto dell'Offerta si prevede, altresì, che vengano sottoscritte dai Promotori massime n. 295.000 Azioni Speciali, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 10 per Azione Speciale.

Per maggiori informazioni in merito alle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione I, capitolo 15.2.3.

La Società non intende presentare domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni Speciali.

#### **4.1.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi**

Le Azioni Ordinarie sono emesse in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria di Crescita del 22 febbraio 2017, verbalizzata dal Notaio Mario Notari, con atto n. 23561 di repertorio e n. 13901 di raccolta, che, in particolare, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo pari a Euro 150.000.000, mediante emissione di massime n. 15.000.000 Azioni Ordinarie, aventi un prezzo di sottoscrizione per Azione Ordinaria (con assegnazione di n. 5 *Warrant* ogni n. 10 Azioni Ordinarie) pari a Euro 10, da versare contestualmente alla sottoscrizione.

In particolare, ai sensi della suddetta delibera:

- (a) le massime n. 15.000.000 Azioni Ordinarie non verranno offerte ai soci, bensì emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, ai fini della costituzione del flottante necessario alla quotazione, al prezzo unitario pari a Euro 10 (imputato per Euro 1 (uno) alla parità contabile implicita e per Euro 9 (nove) a sovrapprezzo) prevedendo un termine finale di sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, al 31 luglio 2017, con la precisazione che, qualora al suddetto termine l'aumento fosse solo parzialmente sottoscritto, esso manterrà efficacia per la parte sottoscritta, ed a far data dalle relative sottoscrizioni;
- (b) ogni n. 10 Azioni Ordinarie verranno assegnati n. 5 *Warrant* (di cui due *Warrant* saranno emessi e inizieranno a negoziare su AIM separatamente dalle Azioni



Ordinarie alla Data di Avvio alle Negoziazioni, mentre il diritto a ricevere i restanti n. 3 *Warrant* è incorporato nelle Azioni Ordinarie stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante), da esercitarsi successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta; e (c) saranno emesse massime n. 2.034.890 Azioni di Compendio *Warrant*, prive di valore nominale, a servizio dell'esercizio dei *Warrant* e alle condizioni previste dal relativo regolamento, approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta.

#### **4.1.7 Data prevista per l'emissione degli strumenti finanziari**

Contestualmente al pagamento del prezzo, le Azioni Ordinarie verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui relativi conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

#### **4.1.8 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari**

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

Si segnala che i Promotori in data 9 marzo 2017 hanno assunto un impegno di *lock-up* che prevede, *inter alia*:

- (a) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (pari al 35% delle Azioni Speciali in circolazione) sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi a partire alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 11,00 (undici/00);
- (b) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5, comma 5, lett. (e), (iii), (a), (pari al 25% delle Azioni Speciali in circolazione) dello Statuto sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a 12,00 (dodici/00);
- (c) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5, comma 5, lett. (e), (iii), (b), (pari al 20% delle Azioni Speciali in circolazione) dello Statuto sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi

a partire dalla data di conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a 13,00 (tredici/00);

- (d) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5, comma 5, lett. (e), (iii), (c), (pari al 20% delle Azioni Speciali in circolazione) dello Statuto per il termine di 12 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione.

Successivamente alla scadenza del periodo di *lock-up*, nonché per la parte di strumenti finanziari non rientranti in detti accordi, l'eventuale alienazione delle Azioni Ordinarie rivenienti della conversione delle Azioni Speciali potrebbe avere un impatto negativo sull'andamento del titolo della Società.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione II, Capitolo 5, Paragrafo 5.3 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari**

In conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia, l'Emittente ha previsto statutariamente che, a partire dal momento in cui delle Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF).

Le norme del TUF e dei regolamenti Consob di attuazione trovano applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% del capitale sociale, ove per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle Azioni Ordinarie con diritto di voto.

Per maggiori informazioni si rinvia all'articolo 10 dello Statuto, disponibile, dalla Data di Ammissione, sul sito *internet* della Società [www.crescitaspa.com](http://www.crescitaspa.com).

#### **4.1.10 Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie nel corso dell'esercizio in corso**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, gli Strumenti Finanziari non sono mai stati oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio né alcuna offerta pubblica di scambio è stata effettuata dalla Società su Azioni Ordinarie o quote rappresentative di capitale di altre società o enti.

## **4.2 Warrant**

### **4.2.1 Descrizione dei Warrant**

I *Warrant* incorporano il diritto all'assegnazione di Azioni Ordinarie di Compendio *Warrant* ai sensi del relativo regolamento e sono identificati dal codice ISIN IT0005244592. I *Warrant* saranno esercitabili successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria di Crescita con delibera del 22 febbraio 2017.

Il Documento di Ammissione ha a oggetto l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia dei *Warrant* della Società.

Il numero totale dei *Warrant*, denominati "*Warrant* Crescita S.p.A.", è di massimi n. 7.500.000 *Warrant*.

I *Warrant* rivengono dalla delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 22 febbraio 2017.

In sede di Offerta, n. 2 (due) *Warrant* saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta.

Inoltre, ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (e, in ogni caso, ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso in relazione all'Operazione Rilevante) verranno assegnati gratuitamente n. 3 (tre) *Warrant* ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie detenute. Pertanto, il diritto a ricevere ulteriori 3 *Warrant* da assegnarsi ogni 10 azioni (ad eccezione delle Azioni Ordinarie sulle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione all'Operazione Rilevante) è incorporato nelle Azioni Ordinarie stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana; a tale data gli ulteriori *warrant* saranno emessi e inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

### **4.2.2 Legislazione in base alla quale i Warrant sono stati emessi**

I *Warrant* sono stati emessi ai sensi della legge italiana.

### **4.2.3 Caratteristiche dei Warrant**

I *Warrant* sono liberamente trasferibili e sono emessi al portatore e in forma

dematerializzata, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immessi nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

#### **4.2.4 Valuta di emissione dei *Warrant***

I *Warrant* sono denominati in Euro.

#### **4.2.5 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi ai *Warrant* e procedura per il loro esercizio**

I *Warrant* emessi dall'Emittente presentano caratteristiche innovative e diverse da quelle dei *warrant* usualmente negoziati sul mercato italiano.

I termini con lettera maiuscola nel presente paragrafo hanno il medesimo significato loro attribuito nel Regolamento *Warrant*.

I *Warrant* emessi da Crescita e abbinati gratuitamente alle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta presentano alcune peculiarità rispetto alle caratteristiche tipiche sopra elencate. Tra tali peculiarità si evidenzia che (i) il Prezzo *Strike* è diverso dal Prezzo di Sottoscrizione; e (ii) vi è un Rapporto di Esercizio variabile in funzione del Prezzo Medio Mensile dell'azione sottostante.

I *Warrant* Crescita presentano le seguenti peculiarità:

- Durata: 5 anni dalla data di approvazione dell'Operazione Rilevante (c.d. *business combination*);

- Prezzo *Strike*: Euro 9,50;

- Prezzo di Accelerazione (raggiunto il quale vi è una accelerazione della data di scadenza): Euro 13;

- Prezzo di Sottoscrizione: Euro 0,10 (zero virgola dieci); e

- Rapporto di Esercizio:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo *Strike*

-----  
Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione

ove il Prezzo Medio Mensile è la media aritmetica dei prezzi medi giornalieri sul mercato dell'azione della Società del mese di calendario precedente rispetto alla data di esercizio di un *Warrant*.

Qualora il Prezzo Medio Mensile sia superiore al Prezzo di Accelerazione, la scadenza del *Warrant* sarà anticipata (Condizione di Accelerazione) ed il Rapporto di Esercizio dovrà essere calcolato sostituendo il Prezzo di Accelerazione al Prezzo Medio Mensile:

Prezzo di Accelerazione – Prezzo Strike

-----  
Prezzo di Accelerazione – Prezzo di Sottoscrizione Azioni

A titolo meramente ipotetico, nel caso in cui il Prezzo di Sottoscrizione non venisse modificato e rimanesse quindi quello di Euro 0,10, il Rapporto di Esercizio al raggiungimento del Prezzo di Accelerazione pari a Euro 13 sarebbe, arrotondando al quarto decimale:

$$\frac{\text{€13} - \text{€9,50}}{\text{€13} - \text{€0,10}} = 0,2713$$

In tale ipotesi per ciascun *Warrant* verrebbe consegnata una quota frazionaria di 0,2713 Azioni Ordinarie di nuova emissione. Più concretamente, tralasciando le quantità frazionarie, il portatore di n. 1.000 *Warrant* si vedrebbe assegnate n. 271 azioni, che a Euro 13, avrebbero un valore pari a Euro 3.523 contro versamento pari a Euro 27,10.

Al fine di meglio esemplificare le caratteristiche fin qui descritte, a soli fini illustrativi e senza che ciò possa essere considerata in alcun modo una simulazione della futura situazione di Crescita, si riportano alcune tabelle che ipotizzano che: (i) in sede di Offerta siano state collocate Azioni Ordinarie per un ammontare pari a Euro 130.000.000; (ii) nessun azionista abbia esercitato il Diritto di Recesso a seguito dell'Operazione Rilevante; (iii) si sia perfezionata la fusione con una *Target* di *equity value* pari a Euro 200 milioni ai cui azionisti Crescita abbia emesso in concambio n. 20 milioni Azioni Ordinarie; (iv) al momento della scadenza dei *Warrant*, il Prezzo di Mercato dell'azione sia pari a Euro 13; e (v) di conseguenza, i Promotori abbiano convertito il 100% delle loro Azioni Speciali in Azioni Ordinarie in ragione del rapporto 1:6.

Azioni ordinarie						Warrant			Totale
						Prezzo Strike € 9,50	Prezzo Soglia € 13,00	Prezzo di Esercizio € 0,10	Rapporto di Esercizio 0,2713
Soci	% pre esercizio warrant	Numero azioni	% post esercizio warrant	Prezzo di mercato azione €	Mkt Cap Euro milioni	Numero warrant	Prezzo di mercato warrant (Euro)	Mkt Cap Euro milioni	Mkt Cap Euro milioni
Soci target	63,7%	26.000.000	61,1%	13,00	338,0				338,0
Soci SPAC	31,9%	13.000.000	30,5%	13,00	169,0	6.500.000	3,50	22,8	191,8
Promotori SPAC	4,4%	1.800.000	4,2%	13,00	23,4				23,4
Totale pre esercizio warrant	100,0%	40.800.000		13,00	530,4	6.500.000	3,50	22,8	553,2
Azioni di compendio portatori warrant		1.763.450	4,14%		22,9	(6.500.000)		(22,8)	0,2
Totale post esercizio warrant		42.563.450	100,0%	13,00	553,3	-		-	553,3

Come illustrato nella tabella sopra, il Rapporto di Esercizio è pari a 0,2713 e pertanto,

le nuove Azioni di Compendio *Warrant* emettabili sono n. 1.763.450 e l'incasso per la Società è pari a circa Euro 176.345. Le Azioni Ordinarie emesse a favore dei portatori di *Warrant* rappresentano il 4,14% del capitale *post*-conversione.

Sempre ferme le assunzioni sopra esplicitate, si riporta qui di seguito un'analisi di sensitività della percentuale di capitale *post*-conversione rappresentata dalle Azioni di Compendio *Warrant* emesse a servizio dei *Warrant*, in funzione di una rilevante variabile, il Prezzo di Mercato.

<b>Raccolta da esercizio warrant</b>					
Euro		Prezzo di mercato azione			
		€ 10,00	€ 11,00	€ 12,00	€ 13,00
Pr. Esercizio	€ 0,10	0,03	0,09	0,14	0,18

  

<b>% Capitale rappresentata da warrant fully diluted</b>					
		Prezzo di mercato azione			
		€ 10,00	€ 11,00	€ 12,00	€ 13,00
Pr. Esercizio	€ 0,10	0,82%	2,18%	3,26%	4,14%

#### **4.2.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi**

I *Warrant* sono stati emessi in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria di Crescita del 22 febbraio 2017, verbalizzata dal Notaio Mario Notari, con atto n. 23561 di repertorio e n. 13901 di raccolta, che ha deliberato di approvare (i) il regolamento dei *Warrant*; e (ii) l'Aumento di Capitale *Warrant*, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a Euro 203.489, mediante emissione di massime n. 2.034.890 Azioni Ordinarie di Compendio *Warrant*, prive di valore nominale, a servizio dell'esercizio dei *Warrant* alle condizioni previste dal relativo Regolamento e al prezzo di Euro 0,10, imputato alla parità contabile.

#### **4.2.7 Data prevista per l'emissione degli strumenti finanziari**

Dei cinque *Warrant* da assegnarsi ogni 10 Azioni Ordinarie: (i) 2 (due) dei dieci *Warrant* saranno emessi ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e inizieranno a negoziare su AIM separatamente dalle Azioni Ordinarie alla Data di Avvio alle Negoziazioni; mentre (ii) il diritto a ricevere i restanti 3 (tre) *Warrant* da assegnarsi ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie è incorporato nelle Azioni Ordinarie stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana. In tale data i restanti tre *Warrant* saranno emessi e saranno negoziabili separatamente dalle Azioni Ordinarie.

#### **4.2.8 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari**

Non esistono limitazioni alla libera trasferibilità dei *Warrant*, fermo restando che, ogni 5 (cinque) *Warrant* assegnati, due di essi saranno negoziati separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Avvio alle Negoziazioni, mentre i restanti tre saranno negoziati separatamente solo a partire dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, come sarà comunicato più in dettaglio dalla Società.

### **4.3 Profili fiscali**

#### **4.3.1 Definizioni**

Ai fini della presente analisi, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato:

**“Partecipazioni Qualificate”**: le partecipazioni sociali in società quotate in mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle Azioni Ordinarie di risparmio), diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5%. Le partecipazioni sociali in società non quotate in mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle Azioni Ordinarie di risparmio), diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%.

**“Partecipazioni Non Qualificate”**: le partecipazioni sociali diverse dalle Partecipazioni Qualificate.

**“Cessione di Partecipazioni Qualificate”**: cessione di azioni, diverse dalle Azioni Ordinarie di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti sopra descritti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni.

#### **4.3.2 Regime fiscale relativo alle Azioni**

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni Ordinarie della Società ai

sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di Azioni Ordinarie dell'Emittente.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato, rappresenta una mera introduzione alla materia e si basa sulla legislazione italiana vigente, oltre che sulla prassi esistente alla Data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi.

In futuro potrebbero intervenire dei provvedimenti aventi ad oggetto, ad esempio, la revisione delle aliquote delle ritenute applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive relative ai medesimi redditi <sup>(1)</sup>. L'approvazione di tali provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle Azioni Ordinarie della Società quale descritto nei seguenti paragrafi.

Gli investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di Azioni Ordinarie ed a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni sulle Azioni Ordinarie della Società (utili o riserve).

### **4.3.3 Regime fiscale dei dividendi**

I dividendi attribuiti alle Azioni Ordinarie della Società sono soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per Azioni Ordinarie fiscalmente residenti in Italia. Il regime fiscale applicabile alla distribuzione di dividendi dipende dalla natura del soggetto percettore degli stessi come di seguito descritto.

#### *4.3.3.1 Persone fisiche residenti che detengono le partecipazioni al di fuori dell'attività d'impresa*

##### **A) Partecipazioni Non Qualificate**

Ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973, i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e non costituenti Partecipazioni Qualificate, sono soggetti ad

---

<sup>1</sup> Le informazioni riportate qui di seguito tengono conto dell'aumento delle aliquote delle ritenute disposte dal D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, nonché dell'ulteriore aumento disposto dall'articolo 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.



una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%.

I dividendi percepiti dai medesimi soggetti derivanti da Azioni Ordinarie immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., sono soggetti ad un'imposta sostitutiva del 26% con obbligo di rivalsa ai sensi dell'articolo 27-ter del D.P.R. n. 600/1973.

In entrambi i casi non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

L'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., ai sensi del regolamento Consob emanato in base all'articolo 10 della Legge n. 289/1986, nonché dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

L'imposta sostitutiva non è operata nel caso in cui l'azionista persona fisica residente conferisca in gestione patrimoniale le Azioni Ordinarie ad un intermediario autorizzato (cosiddetto "regime del risparmio gestito"); in questo caso, i dividendi concorrono a formare il risultato annuo maturato dalla gestione individuale di portafoglio, soggetto alla suddetta imposta sostitutiva del 26% applicata dal gestore.

#### B) Partecipazioni Qualificate

I dividendi corrisposti da società italiane a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione a Partecipazioni Qualificate possedute al di fuori dell'esercizio di impresa non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte, a condizione che, all'atto della percezione, i beneficiari dichiarino che i dividendi sono relativi a Partecipazioni Qualificate. I dividendi così percepiti devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 49,72%<sup>(2)</sup> del loro ammontare.

##### *4.3.3.2 Persone fisiche residenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività d'impresa*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, relative all'impresa, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti l'attività d'impresa. I dividendi così percepiti devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e concorrono alla formazione del reddito

---

<sup>2</sup> In considerazione del fatto che la percentuale del 49,72% è strettamente connessa all'aliquota IRES, e che quest'ultima è stata recentemente modificata (24% dall'1 gennaio 2017), non è possibile escludere che anche la prima possa venire di conseguenza modificata nel prossimo futuro.

imponibile complessivo limitatamente al 49,72% del loro ammontare.

*4.3.3.3 Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986*

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'articolo 5 del T.U.I.R. non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte od imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare.

*4.3.3.4 Società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del T.U.I.R. fiscalmente residenti in Italia*

I dividendi percepiti da società per Azioni Ordinarie e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte od imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS/IFRS gli utili distribuiti relativi ad Azioni Ordinarie detenute per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito imponibile, nell'esercizio in cui sono percepiti.

*4.3.3.5 Enti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c) del T.U.I.R., fiscalmente residenti in Italia*

I dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e dagli altri soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettere c) del T.U.I.R., fiscalmente residenti in Italia, concorrono a formare il reddito imponibile limitatamente al 77,74% del loro ammontare.

*4.3.3.6 Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società (IRES)*

Per le azioni, quali le Azioni Ordinarie emesse dalla Società, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le Azioni Ordinarie sono depositate.

I dividendi percepiti da soggetti esclusi dall'IRES ai sensi dell'articolo 74 del T.U.I.R. (i.e., organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo,

anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni) non sono soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva.

#### *4.3.3.7 Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. di diritto italiano*

Gli utili percepiti da fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Questi concorrono alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

La tassazione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) è stata oggetto di modifiche a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10. Sulla base della normativa citata, a partire dal 1° luglio 2011 non risulta più applicabile il regime di tassazione dei fondi nazionali sulla base del criterio di "maturazione in capo al fondo", ma opera un criterio di tassazione sul reddito realizzato in capo all'investitore nei predetti fondi.

In particolare, con riferimento alla tassazione degli organismi in argomento, ai sensi del comma 5-*quinquies* dell'articolo 73 del T.U.I.R., gli O.I.C.R. con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (c.d. "lussemburghesi storici") sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo.

Con riferimento, invece, alla tassazione applicabile agli investitori degli organismi in argomento, i proventi derivanti dalla partecipazione ad O.I.C.R. con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e ai c.d. "lussemburghesi storici", sono soggetti alla ritenuta del 26% <sup>(3)</sup> limitatamente alle quote o Azioni Ordinarie collocate nel territorio dello Stato, come disposto dall'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600/1973.

Tale ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e sui proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o Azioni Ordinarie e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o Azioni Ordinarie medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, di cui ai decreti che saranno

---

<sup>(3)</sup> La misura del 26% si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014 (articolo 3, comma 12, D.L. n. 66/2014).

emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lett. c), D. Lgs. n. 239/1996, e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

La tipologia di ritenuta varia a seconda della natura dell'effettivo beneficiario dei proventi.

È applicata a titolo di acconto nei confronti di imprenditori individuali (se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del T.U.I.R.), S.n.c., S.a.s. ed equiparate di cui all'articolo 5 del T.U.I.R., società ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 73 comma 1 del T.U.I.R., stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1 lettera d) dell'articolo 73 del T.U.I.R..

È applicata a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

Non sono soggetti alla ritenuta di cui sopra i proventi percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 239 del 1° aprile 1996 e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.

#### *4.3.3.8 Fondi comuni di investimento immobiliare*

Ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410 e successive modifiche, le distribuzioni di utili percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF ovvero dell'articolo 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1984 n. 86, nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva.

Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi in argomento, ove percepiti da soggetti residenti, sono assoggettati ad un differente regime a seconda della tipologia di partecipanti (articolo 32, D. L. n. 78/2010):

- (a) in caso di investitori istituzionali, o investitori che detengono quote in misura inferiore al 5% del patrimonio del fondo, i proventi sono assoggettati ad una ritenuta del 26% in sede di distribuzione ai partecipanti. La ritenuta è applicata:

- (i) a titolo d'acconto, nei confronti di imprenditori individuali (se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale), società di persone, società di capitali, stabili organizzazioni in Italia di società estere;
  - (ii) a titolo d'imposta, in tutti gli altri casi;
- (b) in caso di investitori non istituzionali che detengono quote in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo, i proventi sono imputati per trasparenza in capo ai partecipanti, in proporzione delle quote detenute al termine del periodo di gestione. I redditi dei fondi imputati per trasparenza concorrono alla formazione del reddito complessivo dei partecipanti indipendentemente dalla effettiva percezione.

La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e OICR esteri, sempreché istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, di cui ai decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 239/1996, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Per i proventi spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'eventuale (minore) ritenuta prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono, prima di effettuare il pagamento <sup>(4)</sup>:

- a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione ha validità a decorrere dalla data di rilascio fino al termine del periodo d'imposta, sempre che le condizioni ivi dichiarate permangano per la durata del medesimo periodo.

#### 4.3.3.9 *Soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio*

---

<sup>(4)</sup> Si veda il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 84404 del 10/07/2013, di "Approvazione dei modelli di domanda per il rimborso, l'esonero dall'imposta italiana o l'applicazione dell'aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, della direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990 (direttiva "madre-figlia") e della direttiva del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno 2003 (direttiva "interessi e canoni"), nonché approvazione del modello di attestato di residenza fiscale per i soggetti residenti".

*dello Stato*

I dividendi percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui le Azioni Ordinarie siano riferibili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva del 26%. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11% sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui ai decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lett. c), D. Lgs. n. 239/1996.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia (diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi pensione sopra citati) hanno diritto, a fronte di istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza dei undici ventiseiesimi dell'imposta sostitutiva subita in Italia, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Resta comunque ferma, in alternativa e sempreché venga tempestivamente attivata adeguata procedura, l'applicazione delle aliquote ridotte previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, eventualmente applicabili. A tale fine, l'articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973, prevede che i soggetti presso cui sono depositati i titoli (aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli) possono applicare direttamente l'aliquota convenzionale qualora abbiano acquisito:

- una dichiarazione del socio non residente effettivo beneficiario da cui risulti il soddisfacimento di tutte le condizioni previste dalla convenzione internazionale;
- una certificazione dell'autorità fiscale dello Stato di residenza del socio attestante la residenza fiscale nello stesso Stato ai fini della convenzione. Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra l'imposta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori siano (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, di cui ai decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lett. c), D. Lgs. n. 239/1996, ed (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti ad un'imposta sostitutiva dell'1,20%. La ritenuta dell'1,20% si applica ai soli dividendi derivanti da utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Agli utili distribuiti alle società non residenti beneficiarie della ritenuta ridotta non si applica la presunzione secondo cui, a partire dalle delibere di distribuzione dei dividendi successive a quelle aventi ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fine a tale esercizio.

Ai sensi dell'articolo 27-*bis* del D.P.R. 600, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE (ora Direttiva n. 2011/96/UE), nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società: (i) fiscalmente residente in uno Stato Membro dell'Unione Europea; (ii) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa direttiva; (iii) che è soggetta nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte previste nell'allegato alla predetta Direttiva; e (iv) che possiede una partecipazione diretta nella Società non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere il rimborso del prelievo alla fonte subito. A tal fine, la società deve produrre:

- una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero di residenza, che attesti che la stessa integra tutti i requisiti di cui ai punti (i), (ii) e (iii) predetti; nonché
- la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni precedentemente indicata di cui al punto (iv).

In alternativa, al verificarsi delle predette condizioni, la società non residente può richiedere, in sede di distribuzione, (anzichè al pagamento), la non applicazione del prelievo alla fonte presentando alla società pagatrice la documentazione sopra evidenziata <sup>(5)</sup>. Il predetto diritto al rimborso o all'esenzione trova applicazione in

---

<sup>(5)</sup> Si veda il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 84404 del 10/07/2013, di "Approvazione dei modelli di domanda per il rimborso, l'esonero dall'imposta italiana o l'applicazione dell'aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, della direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990 (direttiva "madre-figlia") e della direttiva del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno 2003 (direttiva "interessi e canoni"), nonché approvazione del modello di attestato di residenza fiscale per i soggetti residenti". La certificazione dell'autorità fiscale estera ha validità annuale a

relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea, a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare di tale regime.

#### *4.3.3.10 Soggetti non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato, non sono soggetti ad alcuna ritenuta e concorrono alla formazione del reddito imponibile della stabile organizzazione nella misura del 5% del loro ammontare.

Qualora i dividendi derivino da una partecipazione non connessa alla stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento al regime fiscale descritto al paragrafo precedente.

### **4.3.4 Regime fiscale delle plusvalenze**

#### *1.1.4.1 Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono le partecipazioni al di fuori dell'attività d'impresa*

L'articolo 67 del T.U.I.R. disciplina il trattamento fiscale da riservare ai cosiddetti "redditi diversi" realizzati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di arti o professioni, d'impresa ovvero in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Rientrano nella definizione di redditi diversi le plusvalenze conseguite attraverso la cessione a titolo oneroso di azioni, quote, obbligazioni, titoli o altri diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni nonché altri strumenti finanziari.

Tali plusvalenze sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di Partecipazioni Qualificate o Non Qualificate (definite sopra), come meglio descritto nei paragrafi successivi.

#### **A) Partecipazioni Non Qualificate**

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti a seguito della cessione di Partecipazioni Non Qualificate, sono soggette all'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%; il contribuente può optare per tre diverse modalità di tassazione:

- *Regime di tassazione in base alla dichiarazione annuale dei redditi (articolo 5, D. Lgs. 461/1997):* il contribuente indica nella dichiarazione dei redditi le

---

decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di residenza fiscale, a condizione che permangano tutti i requisiti richiesti.



plusvalenze e le minusvalenze realizzate nell'anno; sul risultato netto, se positivo, calcola l'imposta sostitutiva ed effettua il pagamento entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Tuttavia, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che siano state oggetto di rivalutazione non sono mai compensabili. Si segnala che, per effetto del cambio di aliquota (dal 20% al 26%) introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2014, dal D.L. n. 66/2014, le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 potevano essere portate in deduzione delle plusvalenze realizzate successivamente al 30/06/2014 esclusivamente per il 48,08% del loro ammontare, mentre le minusvalenze realizzate dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014 possono essere portate in deduzione delle plusvalenze realizzate successivamente al 30/06/2014 esclusivamente per il 76,92% del loro ammontare. Il regime della dichiarazione è quello ordinariamente applicabile qualora il contribuente non abbia optato per uno dei due regimi di cui ai successivi punti;

- *Regime del risparmio amministrato (articolo 6, D. Lgs. 461/1997):* nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le Azioni Ordinarie sono depositate in custodia o amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze in diminuzione fino a concorrenza delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Non sono compensabili le minusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni il cui valore sia stato rivalutato in base ad apposita perizia. Si segnala che, per effetto del cambio di aliquota (dal 20% al 26%) introdotto a decorrere dal 1° luglio 2014 dal D.L. n. 66/2014, le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 potevano essere portate in deduzione delle plusvalenze realizzate successivamente al 30/06/2014 esclusivamente per il 48,08% del loro ammontare, mentre le minusvalenze realizzate dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014 possono essere portate in deduzione delle plusvalenze realizzate successivamente al 30/06/2014 esclusivamente per il 76,92% del loro ammontare. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze, con le medesime limitazioni sopra descritte, possono essere portate in deduzione sempre non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, oppure possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi;

- *Regime del risparmio gestito (articolo 7, D. Lgs. 461/1997)*: presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26%<sup>(6)</sup> è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e dei proventi assoggettati ad imposta sostitutiva. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni non qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo di imposta può essere computato in diminuzione del risultato positivo della gestione dei quattro periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. Unica eccezione è rappresentata dalle minusvalenze, non compensabili, derivanti dalla cessione di partecipazioni il cui valore sia stato rivalutato sulla base di apposita perizia di stima. Per effetto del cambio di aliquota (dal 20% al 26%) introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2014, dal D.L. n. 66/2014, dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08% del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92% del loro ammontare. In caso di conclusione del rapporto di gestione patrimoniale, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, con le medesime limitazioni sopra indicate, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto al quale trovi applicazione il regime del risparmio gestito o amministrato, che sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, oppure possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi dai medesimi soggetti nei limiti ed alle condizioni descritte ai punti che precedono.

#### B) Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata conseguita al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare. Per tali plusvalenze, la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Qualora dalla cessione delle partecipazioni

---

<sup>(6)</sup> Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura del 26% si applica sui risultati maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

si generi una minusvalenza, il 49,72% della stessa è riportato in deduzione fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

Per tali partecipazioni non è ammesso l'esercizio dell'opzione per i regimi amministrato o gestito, in precedenza indicati.

#### 4.3.4.1.1 *Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del T.U.I.R.*

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche esercenti l'attività d'impresa nonché da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del T.U.I.R. (escluse le società semplici) mediante cessione a titolo oneroso di Azioni Ordinarie concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

Tuttavia, per i soli soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate alle lettere a), b), c) e d) del successivo paragrafo, le suddette plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile nel limite del 49,72% del loro ammontare (cosiddetto "regime della *participation exemption*"). In tale ipotesi, le minusvalenze realizzate a seguito della cessione delle Azioni Ordinarie sono deducibili nel limite del 49,72% del loro ammontare.

Qualora, invece, le fattispecie non integrino i summenzionati requisiti per fruire del regime della *participation exemption*, le minusvalenze realizzate a seguito della cessione delle Azioni Ordinarie non sono deducibili fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, salvo interpello disapplicativo ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della L. n. 212/2000.

#### 4.3.4.1.2 *Società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a) e b) del T.U.I.R.*

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a) e b) del T.U.I.R., ovverosia da società per Azioni Ordinarie e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle Azioni Ordinarie concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 87 del T.U.I.R., le plusvalenze realizzate relativamente ad Azioni Ordinarie in società ed enti indicati nell'articolo 73 del T.U.I.R. non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del

95% per cento, se le suddette Azioni Ordinarie presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le Azioni Ordinarie o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- (c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del T.U.I.R., o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 167, comma 5, lettera b), del T.U.I.R., che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto;
- (d) esercizio di un'impresa commerciale da parte della società partecipata secondo la definizione di cui all'articolo 55 del T.U.I.R.; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle Azioni Ordinarie o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad Azioni Ordinarie che non possiedono i requisiti per l'esenzione non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento, salvo interpello disapplicativo ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della L. n. 212/2000. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle Azioni Ordinarie acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento n. 1606/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell'articolo 5-*quinqüies*, comma 3, del decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze, derivanti da operazioni su

Azioni Ordinarie negoziate in mercati regolamentati, risulti superiore a Euro 50.000,00, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all’operazione. Il dettaglio delle notizie che dovranno formare oggetto di comunicazione, oltre ai termini ed alle modalità procedurali di detta comunicazione, sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2007, n. 86).

#### *4.3.4.2 Enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c) del T.U.I.R. fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e da società semplici e soggetti equiparati, sono soggetti ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti non esercenti attività di impresa.

#### *4.3.4.3 Fondi pensione ed O.I.C.R. di diritto italiano*

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. 252/2005, mediante cessione a titolo oneroso di Azioni Ordinarie sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Con riferimento alla tassazione degli O.I.C.R., come già descritto nella sezione relativa ai dividendi, secondo il comma 5-*quinquies* dell’articolo 73 T.U.I.R. – come sostituito dall’articolo 96, comma 1, lett. c) del D.l. 24 gennaio 2012 n. 1, in vigore dal 24 gennaio 2012 – gli O.I.C.R. con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (c.d. “lussemburghesi storici”) sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Con riferimento, invece, alla tassazione applicabile agli investitori degli organismi in argomento, si rinvia a quanto descritto nella precedente sezione.

#### *4.3.4.4 Fondi comuni di investimento immobiliare*

Ai sensi del D.L. 351/2001, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare non sono soggetti ad imposte sui redditi.

Con riferimento, invece, alla tassazione applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi in argomento, si rinvia a quanto descritto nella precedente sezione.

#### *4.3.4.5 Soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello*

## *Stato*

### A) Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate a fronte della cessione di partecipazioni Non Qualificate in società italiane non negoziate in alcun mercato regolamentato subiscono un differente trattamento fiscale a seconda che il soggetto non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato sia o meno residente in un Paese che garantisce un adeguato scambio di informazioni (di cui ai decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lett. c), D. Lgs. n. 239/1996, *white list*). In particolare:

- se il soggetto estero è fiscalmente residente in un Paese incluso nella suddetta *white list*, stante il disposto dell'articolo 5, comma 5. del D. Lgs. n. 461/1997, le plusvalenze non sono soggette a tassazione in Italia;
- nei restanti casi, invece, le plusvalenze realizzate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 26%; resta comunque ferma la possibilità di applicare le disposizioni convenzionali, ove esistenti, le quali generalmente prevedono l'esclusiva imponibilità del reddito nel Paese estero di residenza del soggetto che ha realizzato la plusvalenza.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. f) n. 1) del T.U.I.R. le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, derivanti da cessioni a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati, non sono soggette a tassazione in Italia anche se ivi detenute.

Per gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che hanno optato per il regime del risparmio amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997, il beneficio dell'esenzione è subordinato alla presentazione di una certificazione attestante la qualifica di residente in un Paese estero e l'inesistenza di una stabile organizzazione in Italia.

### B) Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, sono, per il 49,72% del loro ammontare, sommate algebricamente alla corrispondente quota di minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate. Se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle

plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che l'eccedenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché per tali partecipazioni non è ammesso l'esercizio dell'opzione per i regimi amministrato o gestito.

Resta comunque ferma, ove possibile, l'applicazione del regime di non tassazione in Italia eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

#### *4.3.4.6 Soggetti non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito imponibile della stabile organizzazione secondo il regime previsto per le plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del T.U.I.R..

Qualora la partecipazione non sia connessa alla stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento al regime fiscale descritto al paragrafo precedente.

#### **4.3.5 *Tobin tax*** (legge 24/12/2012 n. 228 articolo 1, commi da 491 a 500)

L'imposta sulle transazioni finanziarie è applicata su:

- il trasferimento di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, comma 6 cod. civ., emessi da società residenti in Italia (comma 491 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013) nonché sul trasferimento di proprietà delle azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni (salvo il caso di nuova emissione come sotto specificato);
- le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3 TUF, quando abbiano come sottostante uno o più azioni o strumenti finanziari partecipativi sopra individuati (comma 492);
- le "negoziazioni ad alta frequenza" (comma 495).

L'imposta sulle transazioni su azioni e strumenti partecipativi e su strumenti finanziari derivati, nonché l'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza non sono deducibili dal reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP. Qualunque operazione effettuata su azioni o strumenti partecipativi emessi da società italiane è soggetta ad imposta, anche se effettuata all'estero tra soggetti residenti e/o non residenti in Italia. Non rileva inoltre la natura giuridica delle controparti: sono tassate le transazioni poste in essere da

persone fisiche, da persone giuridiche o da enti diversi.

#### *4.3.5.1 Esclusioni*

Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta: a) i trasferimenti avvenuti per successione o donazione; b) le operazioni di emissione e di annullamento di azioni e di strumenti finanziari; c) le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di "finanziamento tramite titoli"; d) l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio; e) le operazioni di acquisizione temporanea delle azioni effettuate nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli, a seguito di concessione o assunzione in prestito o di un'operazione di vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto di rivendita, o di un'operazione di "buy-sell back" o di "sell-buy back" nonché i trasferimenti di proprietà nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria a determinate condizioni; f) i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate sui mercati regolamentati emesse da società di piccola capitalizzazione (i.e. società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello del trasferimento è inferiore a Euro 500 milioni); g) i trasferimenti di proprietà posti in essere tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2 del codice civile e quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE, nonché le fusioni e scissioni di O.I.C.R.; h) agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni; i) gli acquisti degli strumenti finanziari poste in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime.

#### *4.3.5.2 Esenzioni*

Sono inoltre considerate operazioni esenti e l'imposta non si applica: a) alle operazioni che hanno come controparte: l'Unione europea, ovvero le istituzioni europee, la Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea, ovvero la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati; gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) ai soggetti che effettuano le transazioni nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa come



definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012; c) ai soggetti che pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004; d) ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, di cui ai decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lett. c), D. Lgs. n. 239/1996, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 252/2005; e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del TUF, e della relativa normativa di attuazione.

#### *4.3.5.3 Base imponibile*

L'imposta è applicata sul valore della transazione, inteso come il saldo netto delle operazioni concluse nella stessa giornata sullo stesso strumento finanziario e stessa controparte, ovvero il corrispettivo versato. Si noti che in caso di azioni o strumenti quotati il valore della transazione sarà pari al saldo netto delle operazioni concluse nella giornata sullo strumento finanziario, mentre il corrispettivo versato verrà utilizzato come base imponibile nel caso di titoli non quotati.

#### *4.3.5.4 Soggetti passivi e aliquote*

L'imposta è dovuta dal beneficiario dei trasferimenti e si applica alle transazioni concluse a partire dal 1° marzo 2013, con aliquota: a) dello 0,2% sul valore della transazione, quando la transazione avviene Over The Counter (OTC, ossia non sul mercato regolamentato); b) dello 0,1% sul valore della transazione se il trasferimento avviene sui mercati regolamentati degli Stati Membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo inclusi nella *white list* definiti dalla Direttiva 2004/39 (i mercati regolamentati dei Paesi Membri dell'Unione Europea, oltre la Svezia e la Norvegia, e dunque ad esempio Borsa Italiana, Euronext, Xetra, etc).

### **4.3.6 Imposta di successione e donazione**

La Legge 24 novembre 2006, n. 286 e la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 hanno reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Nel presente paragrafo verranno esaminate esclusivamente le implicazioni in tema di Azioni Ordinarie con l'avvertenza che l'imposta di successione e quella di donazione vengono applicate sull'insieme di beni e diritti oggetto di

successione o donazione. Le implicazioni della normativa devono essere quindi esaminate dall'interessato nell'ambito della sua situazione patrimoniale complessiva.

#### *4.3.6.1 Imposta di successione*

L'imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed è dovuta dagli eredi e dai legatari.

L'imposta va applicata sul valore globale di tutti i beni caduti in successione (esclusi i beni che il D. Lgs. 346/1990 dichiara non soggetti ad imposta di successione), con le seguenti aliquote:

- 4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000, se gli eredi sono il coniuge ed i parenti in linea retta;
- 6% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000, se gli eredi sono i fratelli o le sorelle;
- 6% se gli eredi sono i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;
- 8% se gli eredi sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Nel caso in cui l'erede è un soggetto portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta di successione si applica solo sulla parte del valore della quota o del legato che supera la franchigia di Euro 1.500.000, con le medesime aliquote sopra indicate in relazione al grado di parentela esistente tra l'erede e il *de cuius*.

Per valore globale netto dell'asse ereditario si intende la differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 19 del D. Lgs. n. 346/1990, e l'ammontare complessivo delle passività ereditarie deducibili e degli oneri, esclusi quelli a carico di eredi e legatari che hanno per oggetto prestazione a favore di terzi, determinati individualmente, considerati dall'articolo 46 del D. Lgs. n. 346/1990 alla stregua di legati a favore dei beneficiari.

#### *4.3.6.2 Imposta di donazione*

L'imposta di donazione si applica a tutti gli atti a titolo gratuito comprese le donazioni, le altre liberalità tra vivi, le costituzioni di vincoli di destinazione, le rinunzie e le costituzioni di rendite e pensioni.

L'imposta è dovuta dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi; l'imposta si determina applicando al valore dei beni donati le medesime

aliquote e franchigie sopra elencate per l'imposta di successione con riferimento alle differenti categorie di beneficiari.

Infine, si evidenzia che a seguito delle modifiche introdotte sia dalla Legge finanziaria 2007 sia dalla Legge finanziaria 2008 all'articolo 3 del D. Lgs. n. 346/1990, i trasferimenti effettuati – anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-*bis* e ss. cod. civ. – a favore del coniuge e dei discendenti, che abbiano ad oggetto aziende o loro rami, quote sociali e azioni, non sono soggetti all'imposta di successione e donazione.

Più in particolare, si evidenzia che nel caso di quote sociali e Azioni Ordinarie di società di capitali residenti, il beneficio descritto spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, cod. civ. ed è subordinato alla condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo contestualmente nell'atto di successione o di donazione apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto delle descritte condizioni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria nonché la sanzione del 30% sulle somme dovute e gli interessi passivi per il ritardato versamento.

#### **4.4 Regime fiscale relativo ai *Warrant***

Quanto di seguito riportato costituisce esclusivamente una sintesi dei principali aspetti del regime fiscale connesso alla detenzione e alla cessione di *warrant* – ai sensi della legislazione tributaria italiana – applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un'esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli.

Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei *Warrant*.

Il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso di *warrant* varia a seconda del soggetto che pone in essere la cessione.

In base alla normativa vigente, le cessioni di “titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni” (quali i *warrant*) paiono assimilabili alle cessioni di partecipazioni, soggette al medesimo regime fiscale, per cui si rinvia alla precedente sezione “Regime fiscale delle plusvalenze”.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso di *warrant* di sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati, realizzate da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, enti privati o pubblici diversi dalle società che non abbiano per oggetto esclusivo o

principale l'esercizio di attività commerciale e soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti in Italia, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie.

In proposito, si segnala che, al fine di stabilire i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata, come sopra definita, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: *warrant* di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli articoli 2441 e 2420-*bis* del Codice Civile, obbligazioni convertibili). Di conseguenza, si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione è necessario cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data della cessione, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi. Qualora un soggetto, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere - nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione - altre cessioni che comportino il superamento delle suddette percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si considera realizzata una cessione di partecipazione qualificata. L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali indicate dalla norma.

Quando la plusvalenza è realizzata da società o enti commerciali italiani, o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali i *warrant* siano connessi, la stessa concorre a determinare il reddito imponibile dell'investitore.

Le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia derivanti dalla cessione o dal rimborso di *warrant* negoziati in un mercato regolamentato e che consentono di sottoscrivere una Partecipazione Non Qualificata, non sono soggette a tassazione in Italia.

In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. 461/1997 non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di *warrant* che consentono – anche unitamente alla diretta cessione delle azioni – l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata, se conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, di cui ai decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lett. c), D. Lgs. n. 239/1996, e privi di una stabile organizzazione in Italia a cui tali *warrant* possano ritenersi

effettivamente connessi.

Viceversa, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione in Italia ad esito della cessione di *warrant* che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore limitatamente al 49,72% del loro ammontare. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Resta comunque ferma per i soggetti non residenti la possibilità di chiedere l'applicazione del regime di non tassazione in Italia eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il proprio Stato di residenza. Nel caso in cui dalla cessione si generi una minusvalenza la stessa può essere riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale la minusvalenza medesima è stata realizzata.

La possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze potrebbe essere subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

## **5. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA**

### **5.1 Azionista Venditore**

Alla Data del Documento di Ammissione non sussistono possessori di strumenti finanziari che procedano alla vendita della propria partecipazione azionaria a terzi.

### **5.2 Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori**

Non applicabile.

### **5.3 Accordi di *lock-up***

Si segnala che i Promotori, in data 9 marzo 2017, hanno assunto un impegno di *lock-up* che prevede, *inter alia*:

- (e) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (pari al 35% delle Azioni Speciali in circolazione) sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi a partire alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 11,00 (undici/00);
- (f) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5, comma 5, lett. (e), (iii), (a), (pari al 25% delle Azioni Speciali in circolazione) dello Statuto sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a 12,00 (dodici/00);
- (g) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5, comma 5, lett. (e), (iii), (b), (pari al 20% delle Azioni Speciali in circolazione) dello Statuto sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a 13,00 (tredici/00);
- (h) l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5, comma 5, lett. (e), (iii), (c), (pari al 20% delle Azioni Speciali in circolazione) dello Statuto per il termine di 12 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione.

Successivamente alla scadenza del periodo di *lock-up*, nonché per la parte di strumenti finanziari non rientranti in detti accordi, l'eventuale alienazione delle Azioni Ordinarie rivenienti della conversione delle Azioni Speciali potrebbe avere un impatto negativo sull'andamento del titolo della Società.

#### **5.4 Lock-in per nuovi *business***

Non applicabile.

## **6. SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE DELLE AZIONI ORDINARIE ALLA NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA**

### **6.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all'ammissione delle Azioni Ordinarie alla negoziazione su AIM Italia**

L'ammontare complessivo delle spese connesse all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* è stimato in circa Euro 1.365.000 in ipotesi di una sottoscrizione di n. 13.000.000 di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, per un controvalore di Euro 130.000.000.

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è in Euro 130.000.000 in caso di integrale sottoscrizione delle numero 13.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Il *Global Coordinator* avrà diritto, nel solo caso di effettuazione dell'Operazione Rilevante, a ulteriori commissioni da corrispondersi alla data di approvazione dell'Operazione Rilevante.

Per maggiori informazioni sulla destinazione dei proventi dell'Aumento di Capitale, si rinvia alla Sezione II, Capitolo 3, Paragrafo 3.2 del presente Documento di Ammissione.



## 7. DILUIZIONE

### 7.1 Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dalla conversione delle Azioni Speciali

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni i Promotori deterranno massime n. 300.000 Azioni Speciali, non quotate su AIM Italia e convertibili in Azioni Ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste nell'articolo 5 dello Statuto.

Si segnala che la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, in parte alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ed in parte al raggiungimento di determinate soglie di apprezzamento del valore delle Azioni Ordinarie, nonché al verificarsi di particolari eventi, come descritto dall'articolo 5 dello Statuto, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie una diluizione del valore del patrimonio netto per Azione Ordinaria.

Di seguito viene descritto e simulato tale effetto, prescindendo da altri effetti potenzialmente analoghi come quello relativo all'eventuale esercizio dei *Warrant*.

I calcoli sono da considerarsi meramente indicativi in quanto basati su ipotesi attinenti a eventi futuri al momento non esattamente prevedibili (quali l'ammontare del recesso, il prezzo delle Azioni Ordinarie, i costi sopportati dall'Emittente).

Si rammenta preliminarmente che lo Statuto della Società prevede alcune ipotesi di conversione delle Azioni Speciali detenute dai Promotori in Azioni Ordinarie:

- la conversione che riguarda le Azioni Speciali dei Promotori residue dopo la conversione per riallineamento, le quali vengono convertite nel rapporto 1:6 in Azioni Ordinarie secondo la seguente scansione, che ha un potenziale effetto diluitivo e rappresenta la modalità tipica delle *SPAC* per remunerare il rischio sopportato dai Promotori e la loro attività di ricerca della *Target* e di ristrutturazione della *business combination* ed è così articolata:
  - per il 35% del loro numero a seguito dell'efficacia dell'Operazione Rilevanza;
  - per un ulteriore 25% quando il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00;
  - per un ulteriore 20% del loro numero quando il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00;
  - per un ulteriore 20% del loro numero quando il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa

aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00;

- la conversione che riguarda le Azioni Speciali dei Promotori eventualmente residue dopo 36 (trentasei) mesi e che verranno in tal caso convertite in Azioni Ordinarie nel rapporto 1:1, che non presenta caratteristiche dilutive.

Per quanto possano esistere diverse modalità di calcolo e rappresentazione dell'effetto della diluizione per l'investitore, si ritiene che un efficace misura della stessa possa essere fornita alla differenza tra il Prezzo di Offerta e il patrimonio netto *pro-forma pre-business combination* per azione.

Il patrimonio netto *pro-forma pre-business combination* per azione è determinato dividendo il patrimonio netto *pro-forma pre-business combination* per il numero complessivo delle Azioni Ordinarie in essere. La seguente tabella illustra tali grandezze con riferimento ai dati definitivi dell'Offerta con raccolta pari a Euro 130.000.000 con recesso del 15%. In essa si assume, tra l'altro, che i costi differiti relativi al *Global Coordinator* siano già stati sopportati e che il valore di liquidazione per le Azioni Ordinarie oggetto di Diritto di Recesso sia pari a Euro 10, ovvero al 100% di quanto versato alla Data di Avvio alle Negoziazioni dagli investitori.

Calcolo della Diluizione per Azioni Ordinarie					
Ipotesi esercizio del diritto di recesso: 15% delle Azioni Ordinarie					
Livello di Raccolta					Euro 130 milioni
Trigger		Operazione Rilevante	Prezzo per Az. Ordinaria €11	Prezzo per Az. Ordinaria €12	Prezzo per Az. Ordinaria €13
Percentuale di Conversione Az. Speciali		35%	60%	80%	100%
Azioni Speciali convertite in Azioni Ordinarie		105.000	180.000	240.000	300.000
Aumento di Capitale Promotori (€)	2,308%	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Aumento di Capitale Investitori (€)		130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
(Commissioni e Spese) (€)		(3.145.625)	(3.145.625)	(3.145.625)	(3.145.625)
(Esercizio Diritto di Recesso a 10 € per azione) (€)	15,0%	(19.500.000)	(19.500.000)	(19.500.000)	(19.500.000)
P.N. <i>Pro Forma</i> Pre B.C.		110.354.375	110.354.375	110.354.375	110.354.375
Azioni Ordinarie Investitori		13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
(Recesso Azioni Ordinarie Investitori)		(1.950.000)	(1.950.000)	(1.950.000)	(1.950.000)
Azioni Speciali Promotori		195.000	120.000	60.000	-
Az. Ord. Promotori da conversione premiante (6:1)		630.000	1.080.000	1.440.000	1.800.000
Azioni <i>Pro Forma</i> Pre B.C.		11.875.000	12.250.000	12.550.000	12.850.000
P.N. <i>Pro Forma</i> Pre B.C. per Azione Ordinaria		€ 9,29	€ 9,01	€ 8,79	€ 8,59
Diluizione per Az. Ordinaria		€ 0,71	€ 0,99	€ 1,21	€ 1,41

Si rammenta comunque che l'effetto diluitivo relativo alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, rispettivamente al raggiungimento delle soglie di prezzo delle Azioni Ordinarie di Euro 11, Euro 12 ed Euro 13 avviene in presenza di un guadagno potenziale da parte dei sottoscrittori. Per completezza, si riporta nella seguente tabella anche una analisi di sensitività della diluizione, come sopra definita e sempre avuto riguardo ai dati definitivi dell'Offerta con raccolta pari a Euro 130.000.000, in funzione di diversi livelli di recesso ad esito della *business combination*.

<b>Diluzione per Azione Ordinaria (dati in € per Azione Ordinaria)</b>				
Livello di raccolta	Euro 130 milioni			
<i>Trigger</i>	Operazione Rilevante	Prezzo per Az. Ordinaria €11	Prezzo per Az. Ordinaria €12	Prezzo per Az. Ordinaria €13
Percentuale di conversione Azioni Speciali	35%	60%	80%	100%
Azioni Speciali convertite in Ordinarie	105.000	180.000	240.000	300.000
Percentuale di recesso delle Az. Ordinarie				
0%	€ 0,63	€ 0,88	€ 1,07	€ 1,25
5%	€ 0,65	€ 0,91	€ 1,11	€ 1,30
10%	€ 0,68	€ 0,95	€ 1,16	€ 1,35
15%	€ 0,71	€ 0,99	€ 1,21	€ 1,41
20%	€ 0,74	€ 1,04	€ 1,26	€ 1,48
25%	€ 0,77	€ 1,09	€ 1,33	€ 1,55
30%	€ 0,82	€ 1,15	€ 1,40	€ 1,64
33%	€ 0,84	€ 1,19	€ 1,45	€ 1,69

Si segnala, infine, che qualora, prima della data di completamento dell'Operazione Rilevante, almeno uno degli amministratori nominati in sede di costituzione e in carica alla Data del Documento di Ammissione venga revocato o non rinnovato per giusta causa, come meglio descritto nell'articolo 5 dello Statuto, tutte le Azioni Speciali detenute verranno convertite in Azioni Ordinarie. In questo caso, l'analisi di diluizione supponendo che il diritto di recesso non venga esercitato da alcun socio, risulterebbe la seguente:

<b>Calcolo della Diluizione per Azioni Ordinarie</b>	
<b>Ipotesi esercizio del diritto di recesso: 0% delle Azioni Ordinarie</b>	
Livello di Raccolta	Euro 130 milioni
<i>Trigger</i>	Prezzo per Az. Ordinaria €13
Percentuale di Conversione Az. Speciali	100%
Azioni Speciali convertite in Azioni Ordinarie	300.000
Aumento di Capitale Promotori (€)	2,308% 3.000.000
Aumento di Capitale Investitori (€)	130.000.000
(Commissioni e Spese) (€)	(3.462.500)
(Esercizio Diritto di Recesso a 10 € per azione) (€)	0,0% -
P.N. <i>Pro Forma</i> Pre B.C.	129.537.500
Azioni Ordinarie Investitori	13.000.000
(Recesso Azioni Ordinarie Investitori)	-
Azioni Speciali Promotori	-
Az. Ord. Promotori da conversione premiante (6:1)	1.800.000
Azioni <i>Pro Forma</i> Pre B.C.	14.800.000
P.N. <i>Pro Forma</i> Pre B.C. per Azione Ordinaria	€ 8,75
Diluizione per Az. Ordinaria	€ 1,25

## 8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

### 8.1 Consulenti

Di seguito sono riportati i soggetti che partecipano all'operazione:

<b>Soggetto</b>	<b>Ruolo</b>
Crescita S.p.A.	Emittente
Banca IMI S.p.A.	<i>Nominated Adviser, Specialista, Global Coordinator e Bookrunner</i>
Nctm Studio Legale	Consulente legale e fiscale dell'Emittente
Grimaldi Studio Legale	Consulente legale del <i>Nomad</i>
KPMG S.p.A.	Società di Revisione

A giudizio dell'Emittente, il *Nomad* opera in modo indipendente dallo stesso Emittente e dai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Emittente.

### 8.2 Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione

Il presente Documento di Ammissione sarà a disposizione del pubblico per la consultazione, dalla Data di Ammissione, presso la sede dell'Emittente (Milano, Via Filippo Turati, n. 29) nonché nella sezione *Investor Relation* del sito *internet* [www.crescitaspa.com](http://www.crescitaspa.com).

### 8.3 Documentazione incorporata mediante riferimento

La seguente documentazione è incorporata per riferimento al Documento di Ammissione e disponibile sul sito *internet* [www.crescitaspa.com](http://www.crescitaspa.com):

- Statuto dell'Emittente;
- Procedura per l'esecuzione di operazioni con Parti Correlate;
- Politica di investimento.

### 8.4 Appendice

La seguente documentazione è allegata al Documento di Ammissione:

- Regolamento *Warrant* Crescita S.p.A.; e
- Politica di gestione dei Conflitti di interessi.

## REGOLAMENTO DEI “WARRANT CRESCITA S.P.A.”

### 1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

“**AIM Italia**” indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa.

“**Azioni**” indica le azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

“**Azioni di Compendio**” indica le massime 2.034.890 Azioni dell’Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei *Warrant*, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei *Warrant*.

“**Borsa**” indica Borsa Italiana S.p.A..

“**Comunicazione di Accelerazione**” indica la comunicazione dell’avveramento della Condizione di Accelerazione, da effettuarsi, ove non diversamente disposto dalla legge, tramite comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* della Emittente, [www.crescitaspa.com](http://www.crescitaspa.com).

“**Condizione di Accelerazione**” indica l’evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore al Prezzo di Accelerazione.

“**Documento di Ammissione**” indica il documento di ammissione per l’ammissione a negoziazione delle Azioni e dei *Warrant* su AIM Italia e pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente.

“**Emittente**” indica Crescita S.p.A., con sede in Milano, Via Filippo Turati, n. 29, 20121; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09800730963.

“**Giorno di Borsa Aperta**” indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A..

“**Intermediario**” indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di Emittente di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista.

“**Offerta**” indica l’offerta di sottoscrizione avente a oggetto le Azioni Ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale, con sottoscrizione minima di n. 10.000 Azioni Ordinarie per un corrispettivo totale di almeno Euro 100.000 per investitore e per ogni offerta separata, rivolta a (i) investitori qualificati italiani così come definiti e individuati dall’articolo 34-ter del Regolamento

11971 e investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) (“**Investitori Qualificati**”); e (ii) ad altre categorie di investitori diversi dagli Investitori Qualificati, purché, in tale ultimo caso, l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971 (c.d. investitori non qualificati).

“**Operazione rilevante**” indica un'operazione di acquisizione di una Emittente, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Emittente sul mercato regolamentato italiano AIM Italia, fermo restando che la Emittente potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.

“**Periodo di Esercizio**” indica ogni singolo mese di calendario all'interno del Periodo di Riferimento (come di seguito definito), fermo restando che il primo Periodo di Esercizio decorrerà dal terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

“**Periodo di Riferimento**” indica, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., il periodo compreso tra il terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e il Termine di Decadenza (come di seguito definito).

“**Periodo di Sospensione**” ha il significato attribuito all'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Regolamento.

“**Prezzo di Accelerazione**”: indica il prezzo di riferimento ai fini dell'avveramento dell'evento oggetto della Comunicazione di Accelerazione, pari a Euro 13 (tredici) per Azione.

“**Prezzo di Sottoscrizione**” indica l'importo pari a Euro 0,10 (zero/10) ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 3.

“**Prezzo Medio Mensile**”: indica la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali Giornalieri (come di seguito definiti) rilevati nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.

“**Prezzo Strike**” indica l'importo pari a Euro 9,50 (nove/50).

“**Prezzo Ufficiale Giornaliero**” indica il prezzo medio ponderato dell'intera quantità di Azioni negoziata su AIM Italia durante la seduta giornaliera.

“**Rapporto di Esercizio**” indica il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di n. 1 (uno) *Warrant*.

“**Regolamento**” indica il presente Regolamento dei “*Warrant Crescita S.p.A.*”.

“**Termine di Decadenza**” indica la prima tra le seguenti date: (i) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso del 5° (quinto) anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, e (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 60 (sessanta) giorni di calendario alla

Comunicazione di Accelerazione (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4, comma 4) restando inteso che ove la suddetta data non fosse un Giorno di Borsa Aperta si intenderà il primo Giorno di Borsa Aperta successivo.

“**Warrant**” indica i *Warrant* denominati “*Warrant Crescita S.p.A.*” oggetto del presente Regolamento, da assegnarsi in ragione di n. 5 *Warrant* ogni 10 Azioni in virtù della delibera assunta dall’assemblea dell’Emittente in data 22 febbraio 2017, da emettersi in conformità a quanto previsto dal successivo art. 2, comma 2, per i quali l’Emittente in data 8 marzo 2017 ha presentato a Borsa domanda di ammissione a negoziazione su AIM Italia.

## **2. Caratteristiche dei Warrant**

I *Warrant* sono assegnati gratuitamente in ragione di n. 5 *Warrant* ogni 10 Azioni e sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall’assemblea straordinaria dell’Emittente del 22 febbraio 2017. L’assemblea nella predetta riunione ha deliberato, tra l’altro, un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile, a servizio dell’esercizio dei *Warrant*, in via scindibile, per un ammontare di Euro 203.489, mediante emissione di massime n. 2.034.890 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

In particolare: (i) 2 (due) dei 5 (cinque) *Warrant* saranno emessi ogni 10 (dieci) Azioni sottoscritte nell’ambito dell’Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni; mentre (ii) il diritto a ricevere i restanti 3 (tre) *Warrant* da assegnarsi ogni 10 Azioni è incorporato nelle Azioni stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana; a tale data i restanti 3 (tre) *Warrant* saranno emessi e verranno negoziati separatamente dalle Azioni. I 5 *Warrant* assegnati ogni 10 Azioni saranno identificati dal medesimo codice ISIN e saranno del tutto fungibili, anche ai fini del presente Regolamento. A scopo di chiarezza, si precisa che l’assegnazione dei restanti tre *Warrant* di cui *sub* (ii) non sarà ad alcun fine considerata un’operazione straordinaria ai sensi del successivo art. 7.

I *Warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli.

## **3. Termini e condizioni di esercizio**

Durante il Periodo di Riferimento, i portatori dei *Warrant* potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, richiedendo di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni di Compendio, a condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Esercizio sia maggiore del Prezzo *Strike*.

Il Prezzo di Sottoscrizione sarà uguale alla parità contabile di emissione determinata dall’assemblea dell’Emittente del 22 febbraio 2017, pari a Euro 0,10 per ciascuna Azione di Compendio.

A fronte dell’esercizio dei *Warrant*, ai portatori dei *Warrant* saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}$$

$$\frac{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}}{\text{Prezzo di Accelerazione} - \text{Prezzo Strike}} \quad (1)$$

Qualora il Prezzo Medio Mensile sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, nella formula indicata al precedente articolo 3, comma 3, il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal Prezzo di Accelerazione, come segue:

$$\frac{\text{Prezzo di Accelerazione} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo di Accelerazione} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}} \quad (2)$$

#### 4. Modalità di esercizio dei *Warrant*

I *Warrant* potranno essere esercitati in tutto o in parte in ciascun Periodo di Esercizio durante il Periodo di Riferimento, a fronte dell'assegnazione di un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base del Rapporto di Esercizio, calcolato con riferimento al Prezzo Medio Mensile, rilevato nel Periodo di Esercizio precedente e comunicato dell'Emittente ai sensi del presente e del successivo comma.

Il primo Rapporto di Esercizio sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato nel primo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e sarà comunicato dell'Emittente senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Ciascun Rapporto di Esercizio successivo al primo sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento al Periodo di Esercizio precedente e sarà comunicato dell'Emittente senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Esercizio di riferimento.

Le richieste di esercizio dei *Warrant* dovranno essere presentate all'Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli presso cui i *Warrant* sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio. Le relative Azioni di Compendio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun Periodo di Esercizio.

Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei *Warrant*, sul conto corrente dell'Emittente che sarà indicato nelle comunicazioni che l'Emittente invierà ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.

In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei *Warrant* spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei *Warrant* avrà diritto di

---

(1) A titolo meramente esemplificativo, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 11,00, il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula  $(11,00 - 9,50) / (11,00 - 0,10)$ , ossia pari a Euro 0,1376.

(2) A titolo meramente esemplificativo, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 14,00 e, quindi, superiore al Prezzo di Accelerazione, il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula  $(13,00 - 9,50) / (13,00 - 0,10)$ , ossia pari a Euro 0,2713.



ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.

All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei *Warrant* prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei *Warrant* non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America.

Il Periodo di Esercizio sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'assemblea dell'Emittente fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "**Periodo di Sospensione**").

## **5. Accelerazione dell'esercizio**

Qualora il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento ad un Periodo di Esercizio sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, l'Emittente pubblicherà la Comunicazione di Accelerazione e il Rapporto di Esercizio determinato ai sensi del precedente articolo 3, comma 4 senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del medesimo Periodo di Esercizio.

A seguito della pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, le richieste di esercizio dei *Warrant* dovranno essere presentate all'Intermediario, con le modalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, a pena di estinzione dei *Warrant*, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.

Qualora la Comunicazione di Accelerazione sia pubblicata durante un Periodo di Sospensione, il Termine di Decadenza di cui al precedente comma 2 decorrerà a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

## **6. Termine di Decadenza e estinzione dei *Warrant***

I *Warrant* non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Riferimento - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

## **7. Rettifiche in caso di operazioni straordinarie sul capitale dell'Emittente**

Qualora, prima del Termine di Decadenza, l'Emittente dovesse deliberare o eseguire:

- 1) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con *warrant*, il Prezzo *Strike* sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro

inferiore, pari a  $(P_{cum} - P_{ex})$  nel quale: " $P_{cum}$ " rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati su AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate " $cum$  diritto" e " $P_{ex}$ " rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati su AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate " $ex$  diritto". Il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente incrementato;

- 2) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5, 6 e 8 del codice civile, il Prezzo *Strike* e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 3) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo *Strike* sarà diminuito ed il Rapporto di Esercizio conseguentemente incrementato;
- 4) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Emittente), il Prezzo *Strike* sarà aumentato ed il Rapporto di Esercizio conseguentemente diminuito;
- 5) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni, il Prezzo *Strike* e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 6) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia, rispettivamente, l'Emittente incorporante o beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo *Strike* saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione;

Qualora il Prezzo *Strike* sia modificato in applicazione del presente articolo, il Prezzo di Accelerazione dovrà essere conseguentemente rettificato mediante applicazione di analoghi criteri.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel precedente comma, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Emittente (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente comma) possa produrre effetti rilevanti sui termini e sulle condizioni di esercizio dei *Warrant*, il Consiglio di amministrazione dell'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Accelerazione.

## **8. Comunicazioni**

L'Emittente effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei *Warrant* previste dal presente Regolamento mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.

## **9. Varie**

Il possesso dei *Warrant* comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previste nel presente Regolamento.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 7, comma 3, l'organo amministrativo della Emittente potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute

necessarie o opportune al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, l'Emittente provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 8.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di *Warrant*. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

## *Crescita S.p.A.*

Via Filippo Turati, n. 29 Milano - Codice fiscale 09800730963; REA MI-2114119

### ***POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE***

#### **1. Premessa**

La presente politica di gestione dei conflitti d'interesse ("**Politica**") è stata adottata dal Consiglio di amministrazione di Crescita S.p.A. ("**Crescita**" o "**Società**") in data 22 febbraio 2017.

Con la presente Politica, la Società:

- i. individua le circostanze che determinano o possono determinare l'insorgere di una situazione di possibile conflitto d'interessi, anche in relazione alla decisione di acquisizione da parte della Società, nell'ambito della propria politica di investimento, di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o - in via preferenziale - fusione, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di partecipazioni di maggioranza o di minoranza, ovvero di strumenti finanziari partecipativi ("**Operazione Rilevante**"); e
- ii. definisce le procedure e le misure organizzative che devono essere adottate per la gestione di tali conflitti, ferma restando l'applicabilità alla Società, a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società in data 22 febbraio 2017.

#### **2. Definizioni**

Ai fini della presente Politica, i termini con lettera maiuscola, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato attribuito a ciascuno di essi di seguito oppure nel documento di ammissione per l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM Italia**"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* della Società.

"**Amministratori**" indica tutti gli amministratori della Società.

"**Amministratori Indipendenti**" indica tutti gli amministratori della Società dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998.

"**Azioni Ordinarie**" indica, complessivamente, tutte le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e per le quali è stata presentata a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a quotazione su AIM Italia.

"**Azioni Speciali**" indica le massime n. 300.000 azioni speciali della Società, prive di indicazione del valore nominale.

"**Collegio Sindacale**" indica il collegio sindacale della Società.

"**Management Team**" indica quei soci di Crescita Holding che sono, altresì, componenti del Consiglio di amministrazione di Crescita.

"**Offerta**" indica l'offerta di sottoscrizione avente a oggetto le Azioni Ordinarie rivenienti

## Crescita S.p.A.

Via Filippo Turati, n. 29 Milano - Codice fiscale 09800730963; REA MI-2114119

dall'aumento di capitale, con sottoscrizione minima di n. 10.000 Azioni Ordinarie per un corrispettivo totale di almeno Euro 100.000 per investitore finalizzata all'ammissione delle Azioni Ordinarie stesse su AIM Italia.

**“Operazione Sensibile”** indica qualunque Operazione Rilevante posta in essere dalla Società (i) con un Soggetto Rilevante (come *infra* definito); (ii) con un Soggetto Affiliato (come *infra* definito) a - o che abbia ricevuto un finanziamento da – un Soggetto Rilevante o uno qualsiasi dei Soggetti Affiliati ai Soggetti Rilevanti ovvero con qualsiasi entità in cui gli Amministratori ricoprono la carica di componente del consiglio di amministrazione; (iii) con una qualsiasi delle banche partecipanti al consorzio di collocamento dell'Offerta o gli altri soggetti coinvolti nell'Offerta su incarico della Società ovvero con uno qualsiasi dei Soggetti Affiliati agli stessi.

**“Parti Correlate”** indica i soggetti ricompresi nella definizione del principio contabile internazionale IAS n. 24.

**“Società”** o **“Crescita”** indica Crescita S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati, n.29; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09800730963 e n. REA MI – 2114119.

**“Promotori”** indica, congiuntamente (i) Crescita Holding S.r.l., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati, n. 29, n. REA MI – 2109947, n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P.IVA n. 09726410963 (**“Crescita Holding”**); e (ii) DeA Capital S.p.A. con sede legale in Milano, Via Brera, n. 21, codice fiscale e P. IVA 07918170015.

**“Soggetto affiliato”**, rispetto ad un soggetto, indica (a) ogni persona fisica o giuridica che direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla il soggetto di cui si tratta, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo, fermo restando che la nozione di “controllo” avrà il significato di cui all'articolo 2359 cod. civ.; (ii) detiene una partecipazione nel soggetto tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultimo ovvero che esercita un'influenza notevole sul soggetto in virtù di particolari vincoli contrattuali con lo stesso; (iii) esercita il controllo sul soggetto congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. al soggetto; (c) è una *joint venture* in cui il soggetto è un partecipante; (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante; (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto. **“Affiliato”** ha il medesimo significato.

**“Soggetto Rilevante”** indica i Promotori, gli Amministratori e ogni altro soggetto a cui sia stato delegato dal Consiglio di Amministrazione il compito di dare attuazione alla politica d'investimento della Società.

**“Termine Massimo”** indica la prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019; e (ii) la scadenza del 24° mese dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora a tale Data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi di legge, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi dalla data della predetta comunicazione.

**“Warrant”** indica i massimi n. 7.500.000 *warrant* denominati **“Warrant Crescita S.p.A.”**, abbinati alle Azioni Ordinarie nel rapporto di n. 5 Warrant (con caratteristiche uguali e, quindi, del tutto fungibili tra loro) ogni n. 10 Azioni Ordinarie, aventi le caratteristiche di cui al Regolamento dei

## *Crescita S.p.A.*

Via Filippo Turati, n. 29 Milano - Codice fiscale 09800730963; REA MI-2114119

“Warrant Crescita S.p.A.”, da emettersi in virtù della delibera assunta dall’assemblea della Società in data 22 febbraio 2017.

### **3. Identificazione dei conflitti di interesse**

#### **3.1. Situazioni in cui si presume esistere un potenziale conflitto di interessi**

Si presume che esista un possibile conflitto di interessi, in linea di principio e salvo prova contraria, al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- i. una Operazione Sensibile;
- ii. un'Operazione Rilevante da effettuarsi con una Parte Correlata della Società, di un Soggetto Rilevante, o di un Soggetto Affiliato alla Società o a un Soggetto Rilevante;
- iii. l'acquisto di beni o servizi da parte della Società nel caso in cui la controparte sia un Soggetto Rilevante, ovvero un Soggetto Affiliato alla Società o a un Soggetto Rilevante.

#### **3.2. Situazioni in cui è possibile si verifichi un conflitto di interesse**

Le seguenti circostanze e situazioni rappresentano un'elencazione esemplificativa dei casi che dovranno essere tenuti particolarmente presenti dai componenti degli organi sociali nell'individuazione di possibili situazioni di conflitto di interessi in relazione a un'Operazione Rilevante.

- i. Nello svolgimento della loro attività professionale, imprenditoriale ovvero di amministratori di altre Società, gli Amministratori potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento che potrebbero interessare sia la Società sia altri soggetti con cui gli Amministratori hanno rapporti. Gli Amministratori potranno pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto d'interessi nel determinare a quale soggetto presentare una determinata opportunità di investimento. Inoltre, alcuni degli Amministratori svolgono o potrebbero svolgere in futuro - nell'ambito della propria attività professionale, ovvero per conto delle società o associazioni nelle quali sono consulenti o hanno assunto cariche nei relativi organi sociali, attività simili a, ovvero potenzialmente in conflitto con, quelle della Società. Tale circostanza, oltre a ingenerare possibili conflitti d'interessi, potrebbe indurre gli Amministratori a non informare la Società in merito ad alcune opportunità d'investimento ovvero a non privilegiare la Società nel perseguire tali opportunità di investimento.
- ii. Potrebbe accadere che il mantenimento, le dimissioni o la revoca di uno o più Amministratori siano posti da una potenziale società *Target* quale condizione necessaria per il completamento dell'Operazione Rilevante: nel caso in cui questa circostanza dovesse verificarsi, gli Amministratori potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nella valutazione di un'opportunità di investimento.
- iii. Potrebbe accadere che, rispetto ad una certa opportunità di investimento, agli Amministratori sia offerto di continuare a svolgere la propria attività dopo il completamento dell'Operazione Rilevante in forza di contratti di lavoro, consulenza o con altre forme. La negoziazione di questi contratti potrebbe avere luogo simultaneamente a quella avente ad oggetto la realizzazione dell'Operazione Rilevante e potrebbe comprendere una remunerazione a favore di tali Amministratori, sotto forme anche diverse dal danaro (azioni, etc.), per le loro

## *Crescita S.p.A.*

Via Filippo Turati, n. 29 Milano - Codice fiscale 09800730963; REA MI-2114119

prestazioni. Nel caso in cui queste circostanze dovessero verificarsi, gli interessi personali e patrimoniali degli Amministratori coinvolti potrebbero influire sull'identificazione e selezione della *Target* e, in generale, sulla valutazione di un'opportunità di investimento.

- iv. Le Azioni Speciali sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 5, lettera e) dello Statuto. Dal momento della conversione delle Azioni Speciali, i Promotori e - indirettamente - gli Amministratori avranno gli stessi diritti degli altri titolari delle Azioni Ordinarie e, quindi, potranno incidere, attraverso il loro voto in assemblea, sulle materie oggetto di voto assembleare. Benché la Società abbia adottato procedure volte all'identificazione e alla gestione di potenziali conflitti d'interesse e benché esistano presidi di legge a tutela degli azionisti nel caso in cui una delibera sia adottata con il voto determinante di azionisti in conflitto di interesse e possa arrecare pregiudizio alla Società, gli interessi dei Promotori e degli Amministratori in assemblea potrebbero non essere sempre allineati a quelli degli altri soci della Società ovvero della Società stessa.
- v. Benché i Soggetti Rilevanti e i Promotori non abbiano, ad oggi, comunicato alla Società di avere intenzione di acquistare, direttamente o tramite Soggetti Affiliati, Azioni Ordinarie e/o *Warrant* sul mercato successivamente all'Offerta, è importante segnalare che su di essi non incombe alcun divieto di effettuare tali acquisti.
- vi. Un conflitto d'interessi potrebbe verificarsi qualora la Società debba realizzare un'Operazione Rilevante con una *Target* (a) che sia un Soggetto Affiliato a - o abbia ricevuto finanziamenti da - uno dei Soggetti Rilevanti ovvero da un Soggetto Affiliato a questi ultimi, (b) in cui uno degli Amministratori rivesta a sua volta la carica di amministratore, o (c) a favore della quale un Amministratore o un Soggetto Affiliato ad un Amministratore ovvero un soggetto o un associazione professionale del quale un Amministratore faccia o abbia fatto parte come socio o amministratore abbiano in corso attività professionale o di consulenza; (d) che sia un Soggetto Affiliato alle banche o agli altri soggetti coinvolti nell'Offerta su incarico della Società ovvero ai loro rispettivi Soggetti Affiliati.
- vii. Un conflitto d'interessi potrebbe verificarsi con riferimento ad un contratto di servizi a titolo oneroso sottoscritto tra la Società e Crescita Holding in data 22 febbraio 2017 avente ad oggetto la prestazione, da parte di Crescita Holding in favore di Crescita, di servizi strumentali alla gestione operativa ordinaria di Crescita.
- viii. Agli Amministratori non è fatto divieto di realizzare un'Operazione Rilevante con una società a cui gli stessi Amministratori siano Affiliati.
- ix. In caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo non si verificherebbero i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie. Per tali motivi e, in particolare, in prossimità della scadenza del Termine Massimo, gli Amministratori potrebbero versare in una situazione di conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza dei termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società.
- x. Benché sia ragionevole attendersi che gli Amministratori dedichino alla loro attività

## *Crescita S.p.A.*

Via Filippo Turati, n. 29 Milano - Codice fiscale 09800730963; REA MI-2114119

tempo adeguato al ruolo svolto, nessuno degli Amministratori è obbligato a svolgere la sua attività a tempo pieno presso la Società e in via esclusiva a favore della stessa. Gli Amministratori potrebbero, quindi, trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse nel dividere il proprio tempo tra l'attività d'investimento della Società e la propria attività imprenditoriale e/o professionale.

Non integra di per sé un conflitto d'interessi, salvo prova contraria, la circostanza che un Amministratore sia nominato amministratore non esecutivo di una società che sia a sua volta socia della Società o che sia un Soggetto Affiliato a un socio della Società.

### **3.3. Criteri generali per identificare ulteriori possibili conflitti d'interessi**

Tenuto conto che l'elencazione di cui al precedente paragrafo 3.2 ha valenza meramente esemplificativa, al fine di individuare situazioni di possibile conflitto di interessi, la Società e i componenti degli organi sociali coinvolti dovranno valutare se, in relazione all'attuazione della propria politica di investimento, i Soggetti Rilevanti o uno o più Soggetti Affiliati agli stessi possano trovarsi direttamente o indirettamente in una delle circostanze di seguito indicate con riferimento alle attività di: (a) ricerca e selezione di potenziali *Target*; e (b) negoziazione e realizzazione di un'Operazione Rilevante:

- i. possibilità di ottenere un profitto, o di evitare un danno, patrimoniale o di altra natura, per se stessi o per conto di terzi, a detrimento degli interessi della Società;
- ii. titolarità di un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, ivi inclusa la possibilità di ottenere remunerazioni, profitti o altri vantaggi patrimoniali o non patrimoniali favorendo terzi rispetto alla Società, ovvero rendendo possibile la realizzazione di determinate operazioni da parte della Società;
- iii. svolgimento, per conto proprio o di terzi, di un'attività concorrente a quella della Società;
- iv. titolarità di cariche in organi di amministrazione o controllo ovvero di funzioni di direzione, in enti che svolgano attività concorrenti con quelle della Società.

## **4. Gestione dei conflitti d'interessi**

### **4.1. Misure preventive**

Al fine di evitare conflitti di interessi, ovvero di minimizzare l'impatto degli stessi sulla Società, quest'ultima adotta le seguenti misure:

- i. i componenti del *Management Team* non hanno - né assumeranno fino al completamento dell'Operazione Rilevante - alcun obbligo di presentare un'opportunità di investimento a un terzo con priorità rispetto alla Società;
- ii. gli Amministratori non possono porre in essere alcun tipo di attività ovvero intraprendere alcuna iniziativa che possa, direttamente o indirettamente, impedire od ostacolare l'approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'assemblea della Società;
- iii. i Soggetti Rilevanti e i soggetti ad essi Affiliati non devono votare a favore della proposta Operazione Rilevante in sede assembleare con le Azioni Ordinarie della Società da essi eventualmente acquistate successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie su AIM Italia;



## *Crescita S.p.A.*

Via Filippo Turati, n. 29 Milano - Codice fiscale 09800730963; REA MI-2114119

- iv. fatto salvo per il contratto di servizi tra Crescita e Crescita Holding menzionato al precedente paragrafo 3.2. punto (vii), i Soggetti Rilevanti e i rispettivi Soggetti Affiliati non possono percepire alcuna remunerazione - diversa dai compensi e rimborsi spese previsti a favore degli Amministratori in relazione alla loro carica - per attività di *scouting*, di consulenza o per lo svolgimento di altri servizi connessi, in relazione all'attività della Società, ivi inclusa la ricerca di *Target* e lo studio di possibili Operazioni Rilevanti;
- v. l'assunzione di esponenti dell'alta dirigenza della Società è riservata al Consiglio di Amministrazione della Società.

### **4.2. Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è competente per:

- i. l'aggiornamento della Politica, tenendo in considerazione anche le *best practice* in materia;
- ii. l'applicazione di sanzioni, rimedi o misure in conseguenza di irregolarità o violazioni della Politica;
- iii. l'approvazione di misure, linee guida o procedure interne, anche riguardanti le strutture interne della Società, riguardanti la gestione e la risoluzione dei conflitti d'interesse.

Il Consiglio di amministrazione ha, inoltre, l'obbligo di fare in modo che siano garantiti flussi informativi adeguati con riferimento alla gestione e la risoluzione dei conflitti d'interesse nonché di informare i dirigenti, i dipendenti e i consulenti della Società, nonché ogni altro soggetto interessato, in merito alla presente Politica e alle misure eventualmente adottate ai sensi del precedente punto ii..

### **4.3. Misure procedurali**

#### *4.3.1. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

Con riferimento alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative all'Operazione Rilevante, si applica quanto segue.

- i. Le decisioni in merito alla proposta all'Assemblea di un'Operazione Rilevante sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non possono essere delegate.
- ii. L'Amministratore Delegato ovvero il Comitato Esecutivo formula proposte al Consiglio di amministrazione in merito a una o più potenziali *Target*, ovvero a una o più potenziali Operazioni Rilevanti.
- iii. A seguito di una proposta dell'Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo ai sensi del precedente paragrafo ii., il Consiglio di Amministrazione potrà sottoporre la potenziale Operazione Rilevante all'approvazione degli azionisti della Società solo qualora consti il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso.
- iv. Qualora un Amministratore abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse rispetto a una potenziale Operazione Rilevante, quest'ultimo deve (a) darne notizia agli altri membri

## *Crescita S.p.A.*

Via Filippo Turati, n. 29 Milano - Codice fiscale 09800730963; REA MI-2114119

del Consiglio di Amministrazione (informandoli, in particolare, circa la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse); (b) nel caso in cui l'interesse di cui l'Amministratore sia portatore sia in conflitto con quello della Società, dovrà astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione con riferimento alla summenzionata operazione; e (c) qualora si tratti di un Amministratore Delegato, dovrà astenersi dal compiere l'operazione e investire l'intero Consiglio. In quest'ultimo caso, tale Amministratore verrà comunque conteggiato ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo in quella data adunanza del Consiglio di amministrazione.

- v. Nei casi di cui al precedente paragrafo (iv), la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

### *4.3.2. Procedura da seguire per determinate tipologie di Operazione Rilevante*

In caso di Operazioni Sensibili, negli altri casi in cui si presume l'esistenza di un possibile conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3.1. della Politica, nell'ipotesi di cui all'articolo 3.2. punto (vii) della Politica nonché, infine, nell'ipotesi in cui un Amministratore o un soggetto titolare di deleghe di gestione svolga ruoli analoghi a quelli svolti nella Società in altre società che svolgano attività affini o strumentali all'attività della Società, il Consiglio di Amministrazione può approvare un'Operazione Rilevante solo ove consti il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione stesso.